Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale

in Marketing e
Comunicazione

Tesi di Laurea

La nuova direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale

Relatrice
Ch.ma Prof.ssa Alessandra Zanardo

Correlatore
Ch. Prof. Alberto Urbani

Laureanda
Daniela Di Napoli
Matricola 830850

Anno Accademico
2018 / 2019

INDICE

Introduzione 1

Capitolo I: La nascita di internet 4

1. La prima rete internet (Arpanet) e la diffusione in Italia 4
2. La nascita del web 7
3. Avvento dei social network: rete di persone e non solo di dati 9

Capitolo II: Strategia per un mercato unico digitale 14

1. Perché è necessario un mercato unico digitale 14
2. Ruolo delle piattaforme online 23
3. Big Data e DBMS, il nuovo marketing 28

Capitolo III: Verso un quadro normativo moderno ed europeo sul diritto d'autore 38

1. Diritto d'autore e territorialità 38
2. Accessibilità ai contenuti 48
3. Portabilità dei servizi e licenze con uso transfrontaliero 61

Capitolo IV: Nuova direttiva sul diritto d'autore 68

1. Inquadramento della proposta di direttiva della Commissione nel contesto economico-sociale 68
2. Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità 77
3. Misure per adattare le eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e transfrontaliero 82
4. Migliore accesso al contenuto 90
5. Misure per realizzare un mercato bene-funzionante per il copyright 93
6. Gli articoli più dibattuti e la loro evoluzione: art. 11 e art. 13 98
7. Il testo approvato e le sue modifiche 113

Conclusioni 120

Bibliografia 123

Provvedimenti 126

Sitografia 134

INTRODUZIONE

L'avvento di internet e la sua crescente diffusione hanno modificato significativamente lo scenario socioeconomico attribuendo alle tecnologie informatiche un ruolo rilevante. Tutte le attività commerciali e intellettuali hanno subito profonde modificazioni consolidando i rapporti sulla base di comunicazioni digitali e di elaborazioni elettroniche delle informazioni.

La nascita del web, risalente al 1991, con le sue evoluzioni nel web 2.0 denota rilevanza nel quadro sociale ed economico futuro.

Le più classiche barriere spazio-temporali sono state completamente abbattute consentendo comunicazioni in qualsiasi parte del mondo in tempo reale. Se questo ha portato un notevole vantaggio dal punto di vista commerciale e culturale non si possono tralasciare le ripercussioni in ambito del diritto, soprattutto industriale, per la tutela in varie forme dei rapporti giuridici tra soggetti, persone fisiche e giuridiche.

Il punto di partenza è la necessità della creazione di un mercato unico digitale in ambito Europeo, per consentire ai cittadini servizi in mobilità sempre economici ed efficaci, con accesso a contenuti indipendentemente dal paese in cui si trovino, inoltre potendo offrire le medesime tutele a tutte le aziende operanti online sulla protezione dei dati e dei consumatori.

Il Diritto Europeo ha voluto quindi focalizzare la sua attenzione sull'accessibilità dei contenuti e in particolare si è poi particolarmente spesa sulla tutela del diritto d'autore che necessita di essere rivista in luce della grande disponibilità e del variegato utilizzo che la rete permette riuscendo ad aggirare spesso la tutela tradizionale.

Il presente elaborato intende quindi analizzare come le tecnologie abbiano modificato notevolmente la diffusione delle opere e come questo abbia portato a cambiare la visione del diritto d'autore verso un concetto moderno ma soprattutto unico per tutta Europa.

Al fine di condurre questa analisi nel primo capitolo si analizzerà la nascita della prima rete internet, chiamata Arpanet, creata negli ani '50 con finalità militari e poi sviluppatasi anche negli ambiti della ricerca e nel campo universitario per cercare di migliorare le comunicazioni tra i vari istituti, fino alla sua diffusione in Italia, verso la fine degli anni '80, quando fu compresa la sua grande potenzialità e venne concentrata l'attenzione su di essa per renderla il web che oggi tutti conosciamo.

La creazione della rete era finalizzata allo scambio di documenti in formato digitale al fine di renderli disponibili online, creando dei siti web finalizzati a queste attività.
In un primo momento l'utilizzo fu riservato, anche in questo caso, agli istituti universitari, per poi negli anni '90, diventare un mezzo accessibile a tutti i cittadini.
La grande diffusione della rete suscitò l'interesse di molte aziende, e con la sempre maggiore diffusione della rete si arrivò ad un'evoluzione del web, il Web 2.0, dove i contenuti, resi disponibili online, venivano creati dagli utenti stessi, attraverso delle piattaforme denominate "Social media".
Queste prime evoluzioni denotarono un grande cambiamento nei rapporti tra i cittadini e la rete e aprirono molte opportunità sia per la diffusione delle opere di ingegno che per le imprese commerciali.
Il secondo capitolo presenterà la proposta, formulata in sede di Commissione Europea, finalizzata alla creazione di un mercato unico digitale. Visto il grande potenziale offerto dalla rete, l'idea era quella di sfruttare al massimo le opportunità che essa offriva, per cercare di facilitarne l'uso ai cittadini.
Gli Stati membri non dovevano essere più visti come unità a sé stanti ma come uno spazio dove le comunicazioni e la diffusione del sapere attraverso la rete potesse fluire senza ostacoli, con l'intento di creare un vantaggio per l'Europa con riguardo all'innovazione, aumentando la sua competitività economica. In questo senso verranno analizzati tutti gli ostacoli che la Commissione ha affrontato e superato per agevolare i cittadini europei e come le stesse piattaforme online, che hanno rivoluzionato il web, abbiano contribuito a facilitare lo scambio di dati tra Stati membri.
Infine, si introdurrà il tema dell'innovazione computazionale e come la raccolta dei dati abbia influito sullo sviluppo dell'innovazione e come essi, nella società attuale, rivestano un'ampia rilevanza.
Dopo un quadro evolutivo della rete, il terzo capitolo, affronterà maggiormente il tema di base dell'elaborato, iniziando ad analizzare come il diritto d'autore, a seguito delle modificazioni introdotte dalla rete, abbia dovuto affrontare una serie di minacce a causa di una giurisprudenza che non si era sviluppata di pari passo alla rete e abbia dovuto cercare di affrontare e superare problemi riguardanti i diritti d'autore legati all'ambito della territorialità, ostacolo all'idea di creare un mercato unico in tutta Europa, eliminando le barriere tra i vari Stati membri, il tema dell'accessibilità e la portabilità dei servizi e delle licenze con uso transfrontaliero al fine di agevolare la conoscenza e l'utilizzo delle

opere in qualsiasi Stato membro in cui le persone, cittadini dell'Unione vogliano averne accesso.

Il quarto e ultimo capitolo presenterà nello specifico la proposta di direttiva, presentata nel 2016 dalla Commissione Europea, per la tutela del diritto d'autore nel mercato unico digitale e le modifiche che essa ha subito prima della sua definitiva approvazione, nel 2018.

Il capitolo inizierà con un'analisi degli aspetti più rilevanti della proposta e i vantaggi che essa cerca di apportare creando un'armonizzazione tra i diritti degli autori e l'agevolazione dell'accesso ai contenuti per i cittadini europei; verrà illustrato il dibattito intorno a due articoli della proposta che hanno notevolmente interessato la stampa e che sono stati poi modificati nella direttiva approvata per cercare di raggiungere un accordo con tutte le parti e infine verrà condotta un'analisi del testo approvato per spiegare tutte le modificazioni che ha subito e quelle che esso apporterà ai rapporti tra gli autori e i servizi che rendono disponibili le loro opere, nonché le possibilità di utilizzo che esso rende conseguibili.

CAPITOLO I

LA NASCITA DI INTERNET

SOMMARIO: 1. La prima rete internet (Arpanet) e la diffusione in Italia. – 2. La nascita del web. – 3. Avvento dei social network: rete di persone e non solo di dati.

1. La prima rete internet (Arpanet) e la diffusione in Italia

Internet e la sua creazione hanno origini verso la fine degli anni '50, in relazione allo sviluppo delle reti di telecomunicazione. Il punto di partenza risiedeva nel poter connettere utilizzatori di diversi computer localizzati in posti diversi che necessitavano di scambiarsi informazioni e dati.

Internet è l'insieme di una serie di processi evolutivi e conoscitivi che ha condotto alla creazione della rete che oggi conosciamo spesso chiamata "rete delle reti".

La prima rete internet ([1]) fu una rete costituita da ARPA (Advanced Research Projects Agency) negli USA nel 1969. L'agenzia fu creata nel 1958 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per implementare la ricerca, con il tempo essa prese poi il controllo di tutte le ricerche scientifiche in campo militare. Gli Sati Uniti, in seguito al lancio del primo velivolo spaziale lanciato dall'Unione Sovietica, sentendosi superati tecnologicamente e minacciati da un eventuale attacco nucleare da parte della potenza russa, decisero di sviluppare dei processi che gli permettessero di riprendere la supremazia tecnologica.

La rete costituita dall'ARPA ([2]) doveva essere una rete di telecomunicazione sicura anche in caso di guerra, in modo tale che le comunicazioni fossero sempre disponibili anche in

---

([1]) J. GILLIES, R. CAILLIAU, *Come è nato il web*, Milano, Baldini&Castoldi, 2002. Gli autori analizzano passo passo l'evoluzione di internet, dai primi passi mossi con la rete ARPANET, alla fondazione del CERN, per poi concentrare la propria attenzione sulla figura di Tim Berners-Lee, realizzatore del primo software per immagazzinare informazioni utilizzato poi come base concettuale per il World Wide Web, termine da lui coniato. Il libro contiene tutti gli argomenti storici sull'argomento oltre a documenti interni al CERN.

([2]) A. DI CORINTO, *La vera storia di internet,* articolo rintracciabile al seguente indirizzo *https://www.wired.it/internet/web/2016/04/29/vera-storia-internet/* ; giornalista esperto di Internet Governance, copyright e crittografia, analizza nel suo articolo il primo collegamento ad internet come evento epocale per il tempo.

caso di un attacco atomico, colmando la vulnerabilità di una sola rete centralizzata che avrebbe potuto essere distrutta facilmente.

Nel 1962 l'agenzia fu suddivisa in una serie di dipartimenti specializzati con aree geografiche di competenza definite.

Tra i vari dipartimenti che furono creati emerse l'ufficio IPTO (information processing techniques office), ufficio preposto all'elaborazione di tecniche di informazione. Questo ufficio aveva al suo interno degli specialisti che lavoravano per migliorare le tecnologie della comunicazione.

L'ARPA possedeva una serie di computer nelle sue sedi che necessitavano dello scambio di informazioni ma non erano in grado di farlo in modo agevole e veloce in quanto ognuno dei detti computer aveva formati di archiviazione diversi in base ai soggetti che lo adoperavano. Da qui, la necessità di sviluppare una soluzione e, grazie allo stanziamento di un milione di dollari dal Direttore dell'ARPA, fu creato il progetto ARPANET ([3]).

ARPANET sarebbe servita a scambiare informazioni in modo veloce ma allo stesso tempo sicuro tra i vari gruppi di ricerca dell'agenzia abbattendo le barriere spazio-temporali.

I primi utilizzi ([4]) si videro in campo universitario tra l'UCLA e lo Stanford Research Institute, prendendo poi piede in tutte le più grandi università e permettendo lo scambio continuo di informazioni, arrivando poi, il sistema, attraverso la trasmissione TCP/IP ad essere denominato "internet".

Negli anni '80, la creazione e diffusione dei personal computer portarono l'utilizzo della rete al di fuori dei campi universitari ed istituzionali collegando in rete migliaia di "utenti", portando internet a non essere più solo una rete per lo scambio di dati, ma anche per scambiarsi messaggi e informazioni tra persone comuni e in modo spontaneo, nello stesso modo in cui questo generò la creazione dell'e-mail e della posta elettronica.

([3]) M. LYON, K. HAFNER, *La storia del futuro. Le origini di Internet*. Feltrinelli, 1998. La creazione di internet portò con sé la creazione di un nuovo mondo, quello della rete. Da quelle che furono le prime origini militari fino allo sviluppo di un sistema multimediale e l'impatto che questo ha avuto sul grande pubblico e sul mercato soprattutto in base alle speranze che si nutrivano verso questa grande invenzione.

([4]) T. BERNERSLEE, *L'architettura del nuovo web. Dall'inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e inter-creativa*, Milano, InterZone Feltrinelli, 2001. La rete di computer doveva far cooperare gli individui grazie allo scambio della conoscenza, portando un progresso cognitivo della società. In questo senso le università erano maggiormente toccate dall'evoluzione, necessitando, più di altri istituti, di scambi frequenti di dati.

Il passaggio da ARPANET ad internet fu anche dovuto. Quando l'agenzia soddisfò il bisogno per cui era stata creata, lo stato smise di erogare fondi pubblici anche al fine di proteggere le proprie informazioni isolandosi dalla rete che stava prendendo piede. Il progetto rimase quindi in piedi in ambito universitario, molto più interessato a capirne il funzionamento e ad implementarlo per lo scambio dei dati personali degli studenti.

ARPANET non era la rete che oggi viene da noi conosciuta come internet ([5]) in quanto era un funzionamento a pacchetto, denominato commutazione di pacchetto. Questo concetto era nuovo e importante per le telecomunicazioni, i messaggi e le informazioni erano raggruppati in pacchetti di lunghezza fissa e ogni singolo pacchetto viaggiava nella rete in modo autonomo; ognuno di essi riusciva quindi a comprendere tutto il messaggio originale che si necessitava trasferire.

La rete internet arrivò in Italia intorno al 1986, grazie ad una squadra di tecnici del Centro nazionale di calcolo elettronico (CNUCE) di Pisa. Il collegamento venne effettuato tramite il sistema TCP/IP che corrispondeva al trasferimento di dati a pacchetto. I due tecnici incaricati avevano collaborato con la Nasa e vissuto negli Usa, cosa che li spinse, nonostante gli ostacoli burocratici a continuare il progetto di collegamento in rete. L'Italia fu tra i primi paesi europei a collegarsi in Internet insieme a Norvegia, Gran Bretagna e Germania.

Comprese le grandi potenzialità della rete era necessario individuare i "gateway" che potessero trasportare i dati e stabilire l'orbita del satellite perché venissero trasferiti nel minor tempo possibile.

A queste prime diffusioni seguì poi nel 1991 l'avvento del web, più vicino all'internet da noi conosciuto oggi.

([5]) A.L. BARABASI, "*Link. La nuova scienza delle reti*", Einaudi, 2004. La trasformazione della rete ma portato a grandi cambiamenti. Da un sistema primitivo, con scambi di pacchetti di dati, a un flusso continuo, qualcosa che oggi riside nella nostra normalità. In questo senso l'autore dice: «La realtà` è che [...] inseguendo il riduzionismo ci siamo imbattuti nel muro della complessità`. [...] Nei sistemi complessi le componenti possono combaciare in così tanti modi diversi che ci vorrebbero miliardi di anni per provarli tutti. Eppure, la natura assembla i suoi pezzi [...] sfruttando le leggi onnicomprensive dell'autorganizzazione, le cui radici continuano a essere per noi un profondo mistero. [...] Ci accorgiamo ormai di vivere in un mondo piccolo, in cui ogni cosa è collegata alle altre. [...] Siamo arrivati a capire l'importanza delle reti» e definisce gli "hub" come «una manciata di persone – disseminata in varie occupazioni – che possiede l'abilità davvero straordinaria di stringere un numero eccezionale di amicizie e di conoscenze»

2. La nascita del web

La nascita del web, nel 1991, fu opera degli studi del CERN, il più grande istituto di ricerca con sede a Ginevra, ad opera del ricercatore Tim Berners.

Dalla sua ricerca nacque il World Wide Web ([6]), conosciuto più semplicemente come web, l'interfaccia su cui attualmente utilizziamo internet basato su un linguaggio ipertestuale (HTML).

Il progetto si basava sull'idea di condividere in modo agile e veloce documenti in forma ipertestuale rendendoli disponibili in internet. La prima mossa fu quella di creare il primo sito web.

L'utilizzo, inizialmente riservato ai dipartimenti universitari, nel 1993 fu concesso a chiunque, senza alcun pagamento, portando ad un'esplosione dell'utilizzo del web. Nel gennaio del '93 si contavano cinquanta server al mondo, verso fine anno il numero era arrivato a superare i cinquecento. I primi utenti del web potevano navigare attraverso alcuni siti che permettevano la ricerca testuale, molto simili ai motori di ricerca utilizzati oggigiorno.

Il primo di questi web browser utilizzava il sistema operativo NeXT seguito poi, l'anno successivo, da Erwise e ViolaWWW che possedevano alcune funzionalità avanzate riguardo a grafica e animazioni. Questi potevano essere utilizzati su Windows che al tempo era un sistema di UNIX.

Quest'ultimo era un sistema operativo per computer sviluppato negli anni settanta e uno dei sistemi più utilizzati del tempo ([7]).

In seguito, fu sviluppato il browser che di fatto rese popolare il web, chiamato Mosaic, apprezzato particolarmente per la sua capacità di integrare media diversi e di poter segnalare eventuali bug e consigli per miglioramenti da parte degli utenti. Creato inizialmente per Unix fu poi rilasciato anche per Mac e Windows. La compagnia cambiò poi il nome in Netscape con il software nominato Netscape Navigator.

([6]) The birth of Web, rintracciabile sul sito del CERN, https://home.cern/science/computing/birth-web, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare, dove lo scienziato T. Berns-Lee lavorava quando ha creato il World Wide Web.

([7]) T. DETTI, G. LAURICELLA, *Le origini di internet*, Milano, Bruno Mondadori, 2013. La guerra fredda e gli interessi militari hanno favorito lo sviluppo della rete Arpanet, sviluppo reso possibile dai grandi investimenti pubblici e dalla collaborazione delle università americane fondamentale per le esigenze economiche.

Nell'agosto del 1995, Microsoft immise nel mercato Internet Explorer creato e studiato appositamente per il suo sistema operativo Windows '95, entrando subito in competizione con Netscape Navigator in una prima fase e poi successivamente con altri quali Mozilla Firefox, Google Chrome e Apple Safari.

Nel 1994 si tenne la prima conferenza sul world wide web per cercare di riunire le compagnie di software e definire alcuni standard per migliorare la qualità del web. Se esso era stato accessibile a tutti senza il pagamento di alcun diritto, si riteneva necessario che anche le tecnologie su cui si basavano gli standard di creazione e diffusione dovevano essere liberi e accessibili a tutti.

Nel 1995 ([8]) internet contava circa 18 milioni di utenti, il numero sempre crescente spinse le aziende ad interessarsi a questo fenomeno che divenne parte integrante del marketing di ogni azienda, soprattutto se di grandi dimensioni. Proprio in questi anni fecero la loro comparsa online Amazon ed eBay iniziando il processo di diffusione degli e-commerce con il boom che seguì negli anni successivi. Il web portò con sé un forte entusiasmo e la nascita di numerose start-up legate al web, destinate a soccombere poi, nel 2001 a causa della bolla speculativa Dot-com.

A seguito di questa crisi riuscirono a sopravvivere e ad affermarsi solo le grandi aziende quali: Google, Amazon ed eBay.

Il grande sviluppo di internet e la facilità del reperimento di informazioni portarono altre imprese ad interessarsi al web, con l'inserimento di nuovi attori nel mondo virtuale con un concetto nuovo: l'utente come generatore di contenuti con il passato da un web passivo ad attivo e l'avvento del web 2.0.

([8]) S. FAILLA, *Il CronoWeb*, ZeroBook, 2017. L'autore attraverso una cronologia evidenzia il grande sviluppo che nel 1995 la rete aveva vissuto, aumentando notevolmente il numero di utenti, e la nuova comparsa delle grandi piattaforme che più di tutto hanno segnato il passaggio ad una rete "moderna".

3. Avvento dei social network: rete di persone e non solo di dati

La tecnologia internet ha creato una rete attraverso strumenti di facile utilizzo portando con sé tutta una serie di processi di conversione digitale dell'informazione ma soprattutto della comunicazione sociale. L'approccio ad una rete inizialmente sconosciuta ha cambiato radicalmente i contenuti di comunicazione e l'approccio ad essi.
L'evoluzione del web nella sua forma 2.0 ha fatto sì che i contenuti non solo fossero disponibili per gli utenti, ma generati da essi attraverso nuove piattaforme e strumenti comunicativi denominati "social media".

*"***I Social Media sono degli ambienti digitali utili alla creazione e alla diffusione dei flussi di comunicazione partecipativa tra le persone. Il presupposto tecnico del loro utilizzo si trova in Internet e in particolare nelle innovazioni introdotte dal Web 2.0***"* ([9]).

Le prime forme di comunicazione di massa, attraverso i media classici quali televisione, stampa e radio, erano strumenti di tipo "passivo" in cui la comunicazione ricadeva passivamente appunto sugli individui che fruivano dell'informazione senza però interagire attivamente con essa.
Con l'avvento dei social media si evidenzia un affiancamento a queste tradizionali forme di comunicazione che trovano nel web in particolare una diffusione immediata in quanto lo spettatore, l'utente diventa "protagonista della comunicazione" partecipando attivamente alle informazioni che gli vengono presentate. Egli può condividere l'informazione che gli viene data e personalizzarla o manipolarla a suo gradimento. La comunicazione diventa così un flusso multidirezionale e partecipativo, ogni utente può usufruire delle informazioni degli altri utenti e riproporre le suddette in modo personalizzato con altri utenti della rete. La "fruizione attiva dell'informazione"

([9]) A. PRUNESTI, *Social media e comunicazione di marketing, pianificare e gestire le attività di marketing e comunicazione nell'era del Web 2.0,* Franco Angeli, 2016. Lo sviluppo delle tecnologie digitali accompagnato dall'evoluzione dei media e delle reti di comunicazione ha accompagnato la società verso una cultura differente, quella della partecipazione. Se i media precedenti si avvalevano i un flusso comunicazionale unidirezionale, internet e le sue applicazioni hanno portato ad un approccio partecipativo dove ai tradizionali contenuti si sovrappongono quelli generati direttamente dagli utenti della rete sotto nuove regole di appartenenza sociale. Anche le aziende devono far fronte a questi cambiamenti per ideare comunicazioni che si adattino ad un pubblico differenziato, esigente e consapevole del proprio ruolo nella società.

contribuisce alla generazione di "nuovi contenuti" che via via possono essere arricchiti e riproposti.

Quello che si evidenzia è che l'avvento dei social network è stato dirompente per la rete, nell'alterazione della sua geografia modificando sensibilmente la concezione di internet. L'arrivo di siti quali My Space, Twitter, Facebook e Youtube ([10]) ha portato la rete ad un nuovo livello di funzionamento e alla denominazione del web come "Web 2.0" volta a procurare un distacco con il precedente utilizzo della rete e delle modalità di approccio da parte degli utenti.

Come detto in precedenza, in questo "nuovo" web l'utente è il centro, l'unità verso cui i flussi informativi sono diretti, ma soprattutto da cui possono essere generati e veicolati attraverso la rete e attraverso queste nuove piattaforme. I social network arrivano in questo modo a configurarsi come degli aggregatori di contenuti generati dagli utenti ma non solo; diventano per gli utenti stessi dei punti di aggregazione con la generazione di "comunità" di utenti con basi di interessi comuni, potenziando la possibilità di creare relazioni per ogni singolo individuo e potenziando, allo stesso tempo, la condivisione di conoscenze condivise e la ricerca di informazioni, alla base delle principali funzioni della rete. Le relazioni che si vengono così a generare hanno portato all'amplificazione del fenomeno del "passa parola".

I contenuti dei siti internet vengono ad essere caratterizzati da forte dinamicità, che, se inizialmente era basata sugli aggiornamenti effettuati su di essi, oggi viene valutata in base alla multi-direzionalità dei flussi informativi generati dagli utenti in rete.

Internet, all'inizio del suo sviluppo, era caratterizzato da siti utilizzati come un'alternativa alla comunicazione istituzionale più "tradizionale" e l'utente era un semplice ricettore del flusso informativo veicolato dalla rete.

Negli anni si è poi assistito alla nascita e diffusione di modalità di utilizzo di internet maggiormente coinvolgenti per l'utente con la nascita di "comunità virtuali".

Boyd e Ellison, hanno definito i siti di Social Network (SN) come piattaforme di servizi che permettono la creazione da parte dell'utente di un profilo pubblico, totalmente o in

---

([10]) BOYD & ELEISON affermano che il precursore degli attuali siti di SN è stato SixDegrees.com, in vita dal 1997 al 2001, arrivato a contare fino ad un milione di utenti; i siti di SN attualmente di maggiore successo sono tutti nati negli ultimi sei anni: MySpace (nato del 2003), FaceBook (creato l'anno successivo), YouTube (del 2005) e l'ancor più` recente Tweeter (del marzo 2006).

parte, all'interno di un sistema vincolato che consente loro di intrattenere o riallacciare rapporti di amicizia.

L'idea di poter connettere diversi computer attraverso la rete e permettere a utenti dislocati in luoghi geograficamente differenti di scambiarsi dati o informazioni è stata la base dello sviluppo del "World Wide Web", seguito pari passo dallo sviluppo di alcune comunità online basate sul principio di raggruppare delle persone con interessi comuni e permettere loro di interagire attraverso pagine personali e chat oltre alla possibilità di pubblicare contenuti realizzati dagli utenti stessi, dando avvio alle prime forme di "blog". Tra queste prime comunità ricordiamo "Geocities" (1994) e "Tripod" (1995).

La nascita di queste nuove "comunità" ha creato degli spazi digitali facilmente accessibili, con discussioni su temi di vario genere, passando da una comunicazione unilaterale a una comunicazione dialogica tra i soggetti della rete, offrendo a tutti la possibilità di parteciparvi.

Nel 1995 si vide la nascita di "Classmates" con un intento diverso da quello precedente e cioè mantenere i legami tra ex compagni di scuola, base su cui nacque successivamente Facebook.

Negli anni successivi, tra il 2002 e il 2004, si vide man mano la nascita e la diffusione di altre piattaforme come ad esempio "Friendster" maggiormente diffuso nei paesi asiatici, "MySpace" che superò in termini di "clic" Google, "Facebook" e negli anni tra il 2006 e il 2008 "Twitter", diventato poi nel 2009 il terzo social network più visitato.

Tutte queste piattaforme sono accumunate dalle potenzialità e funzionalità offerte all'utente che consistono nel poter creare dei profili personali e di poter condividere in rete diversi tipi di contenuti che spaziano dal testuale al multimediale, permettendo loro di creare una rete di "amicizie" e di condividere esperienze, pensieri e contenuti di vario tipo, sostituendo relazioni fisiche che condizioni geografiche rendono difficili.

Il caso di Facebook è sicuramente il più emblematico e conosciuto. Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, voleva richiamare gli annuari di alcuni college che venivano distribuiti ai nuovi studenti e al personale per conoscere le persone del campus. La piattaforma voleva connettere gli studenti delle diverse università per far mantenere i contatti e fare nuove conoscenze. La rete è poi diventata una delle maggiori al mondo con milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

Secondo un'analisi di tipo qualitativo, il fenomeno dei social network, ha assunto, per la sua facilità di utilizzo, caratteristiche inter-generazionali ([11]) in quanto, se gli utenti inizialmente iscritti erano in prevalenza giovani, negli anni ha visto l'arrivo di utenti di età compresa tra i 35 e i 49 anni.

Volendo analizzare i social network in modo più approfondito, si possono distinguere due tipi di piattaforme caratterizzate entrambe dall'aggregazione spontanea ma diversificate dalla ricerca da una parte di una dimensione informativa, dall'altra partecipativa.

I SN del primo tipo sono definiti "comunità di interessi" come ad esempio YouTube (video) o Flickr (foto), i secondi come "comunità di relazioni" come ad esempio Facebook, MySpace o Twitter in quanto si basano sulla creazione di relazioni tra gli utenti.

In entrambi i casi, i SN si caratterizzano per alcuni elementi comuni quali il fatto di essere "multi-direzionali" e cioè di effettuare una comunicazione del tipo "many-to-many" e non più, come i canali tradizionali (come ad esempio la televisione) che erano canali di tipo "one-to-many", monodirezionali, e rivolti ad una platea indistinta; sono inoltre caratterizzati da contenuti generati dagli utenti, definiti appunto "user genereted content, attraverso temi di tipo testuale o multimediale creati da soggetti di qualsiasi tipo o attraverso la combinazione di contributi generati da altri.

La ricombinazione delle informazioni è una pratica molto diffusa nei blog così come nei siti di SN, che includono spesso link a video presenti su YouTube piuttosto che a notizie diffuse dagli operatori dell'informazione on-line, rese disponibili anche grazie all'affermazione del formato RSS. Essa agevola quindi la circolazione delle informazioni sulla rete e consente di arricchire enormemente i contenuti dei singoli siti; i Social Network sono inoltre, a prescindere dalla tipologia, punti di aggregazione, in cui volontariamente i soggetti creano dei profili personali e generano delle comunità al fine di creare e conservare relazioni di amicizia e condividere interessi comuni per soddisfare necessità di tipo sociale ([12]).

([11]) Secondo una recente indagine realizzata dalla Nielsen, nel 2009.

([12]) J. RAACKE, J. BONDS-RAACKE, MySpace and Facebook: applying in the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites, https://pdfs.semanticscholar.org/9df7/7827a3573fcafb4b32aa086db4709da425a8.pdf, le persone usano sempre di più i social network, e gli autori, attraverso il loro studio, evidenziano che è una necessità sociale legata al voler farsi nuovi amici o rintracciarne vecchi, con il risultato di sentirsi gratificati dall'avere contatti con i propri amic

È infine, una caratteristica comune a tutte le tipologie, la “condivisione” delle proprie opinioni, conoscenze ed esperienze personali, a cui ognuno può fornire il proprio contributo.

Tutte queste caratteristiche hanno portato la rete a configurarsi da un’iniziale “rete di computer” all’attuale “rete di persone”.

I social media hanno quindi portato una nuova rivoluzione con sé, hanno permesso il collegamento in rete degli individui non solo per la necessità di scambiarsi dati o informazioni ma anche sotto un punto di vista sociale diventando anche per il marketing il veicolo più efficiente di comunicazione. Hanno affiancato i canali tradizionali entrando nelle vite di ogni soggetto che, incuriosito dal poter mantenere i contatti o trovare nuovi potenziali amici si affaccia alla rete in un modo totalmente nuovo. L’immediatezza che contraddistingue la diffusione delle informazioni attraverso queste piattaforme ha reso conveniente, se non necessario, sfruttarli quali strumenti di marketing.

La comunicazione online diventa per le aziende parte integrante dei loro business plan.

Le persone, oggi, ricercano continuamente qualsiasi informazione, in queste piattaforme, che permettono di conoscere l’oggetto di interesse in modo approfondito attraverso le descrizioni ma, soprattutto, attraverso le recensioni scritte dagli utenti stessi, ossia persone simili all’utente in cui egli riversa la propria fiducia. La grande diffusione online ha aperto però un grande dibattito riguardo quella che può essere la tutela che concerne tutta questa disponibilità di dati e informazioni online fruibili da tutti ad un costo irrisorio, in quanto legato solamente al costo di connessione.

CAPITOLO II

STRATEGIA PER UN MERCATO UNICO DIGITALE

SOMMARIO: 1. Perché è necessario un mercato unico digitale. – 2. Ruolo delle piattaforme online. –3. Big Data e DBMS, il nuovo marketing.

1. Perché è necessario un mercato unico digitale

La Commissione Europea ha ampiamente trattato il tema del mercato digitale, discutendo nella "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni" la strategia per il mercato unico digitale in Europa ([13]).

La proposta, presentata nel 2015, si proponeva di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla rete in vari settori quali la telecomunicazione, la legislazione sul diritto d'autore, la protezione dei dati e la gestione delle onde radio oltre che del diritto della concorrenza.

L'idea di base era quella di fornire ad ogni cittadino la possibilità di comunicare ed essere connesso in qualsiasi paese d'Europa senza costi aggiuntivi, potendo usufruire costantemente di tutti i servizi digitali di cui usufruiscono abitualmente nel loro paese d'origine e nel contempo permettere alle imprese di proteggere i dati dei propri consumatori indipendentemente dal posizionamento dei server che li contengono. Tutto ciò al fine di condurre l'Europa ad una crescita grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani con l'idea di una società dinamica e basata sulla conoscenza.

Secondo l'idea di Jean-Claude Juncker ([14]), per realizzare questo proposito le decisioni legislative si devono muovere verso un mercato unico digitale connesso, andando a migliorare la protezione dei dati, aggiornando la normativa sul diritto d'autore in virtù

([13]) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa,* COM 2015 192 FINAL. Programma proposto per l'occupazione, la crescita, l'equità e il cambiamento democratico (15 luglio 2014).

([14]) Jean-Claude Juncker, presidente della commissione europea dal 1° novembre 2014, autore della proposta per un mercato unico digitale europeo, esprime il suo impegno nei primi sei mesi del suo mandato ad attuare una serie di decisioni legislative volte a realizzare un mercato unico digitale connesso, negoziando rapidamente sulla normativa comune europea in materia di protezione dei dati e aggiornando la normativa sui diritti d'autore.

dell'attuale rivoluzione digitale che ha mutato il comportamento dei consumatori andando a semplificare l'accesso ai contenuti e agli acquisti online. Per fare tutto questo, egli afferma che vi è la necessità di migliorare le competenze riguardo al digitale e di incentivare la creazione di start-up innovative. Tutti i settori, dall'economia al pubblico, dovrebbero concentrarsi sul potenziamento delle proprie competenze digitali.

La necessità di un mercato unico digitale è la conseguenza dei grandi cambiamenti che l'avvento di internet e il suo continuo evolversi e affermarsi ha portato con sé. In quest'ottica, tutta l'economia globale è stata influenzata e modificata dal digitale, settori come l'informazione e la comunicazione non si possono più valutare come settori a sé stanti, ma come la base di tutti i sistemi economici moderni. Le tecnologie digitali e internet si sono integrate in tutti i settori della nostra economia modificando notevolmente la vita di ognuno di noi.

La velocità con cui questi cambiamenti si sono manifestati ha fatto si che ci siano grandi possibilità di innovazione, di crescita e di occupazione, tali che le amministrazioni pubbliche statali necessitano dell'intervento dell'Unione Europea per cogliere al meglio tutte le opportunità che si prospettano. Un'evoluzione di questo tipo, a cui tutti gli Stati sono soggetti, potrebbe essere favorita da un mercato digitale unico che affronti ogni ostacolo in modo unitario e sia in grado di superarlo agevolmente.

Questo tipo di mercato garantisce la libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, a prescindere dalla loro origine o provenienza, facendo in modo che vengano eliminati tutti gli ostacoli all'accesso alle attività online nel rispetto della concorrenza leale e con la tutela dei consumatori, anche per la grande mole di dati che passano attraverso la rete.

L'obiettivo dell'Europa è quello di porsi come leader dell'economia digitale globale, sostenendo le imprese nella loro crescita a livello mondiale, cosa che al momento non è possibile a causa della forte frammentazione e dalle barriere che, al contrario, il mercato digitale non avrebbe, portando così, sempre secondo l'analisi condotta, ad una crescita notevole del PIL.

L'economia digitale è infatti in grado di espandere i mercati attraverso una promozione e la prestazione di servizi a prezzi più vantaggiosi, ma soprattutto aiutando tutti gli Stati Membri ad accrescere l'occupazione attraverso la creazione di opportunità di nascita e sviluppo di start-up innovative potendo usufruire di un numero di persone attorno ai 500 milioni.

Nella strategia sviluppata per il mercato unico digitale il primo passo è stato quello di intrattenere un dialogo con gli Stati Membri, il Parlamento e tutti i portatori di interesse per spiegare che l'idea è quella di una strategia pluriennale e attuabile solo a livello di UE, con azioni mirate ed effettuate nel rispetto della regolamentazione vigente. Ogni azione che si intenderà intraprendere sarà valutata anche in base all'impatto che porterà con sé.

La strategia verte su tre fondamentali pilastri: l'accesso ai beni e servizi online per i consumatori e le imprese deve essere reso facile ed agevole abbattendo le frontiere che bloccano le attività online ed eliminando le differenze tra online e offline; deve giungersi ad uno sviluppo delle reti e dei servizi digitali grazie ad un contesto favorevole dotando gli Stati e i loro sistemi di infrastrutture affidabili e con servizi ad alta velocità grazie anche a regolamentazioni volte all'innovazione e agli investimenti in un regime di concorrenza leale con parità di condizioni; investire nel potenziamento dell'economia digitale e in tutti quei servizi volti a rafforzare la competitività industriale e migliorare i servizi pubblici.

Se da un lato questo mercato offre vantaggi ai cittadini sotto il punto di vista di nuove prospettive occupazionali, dall'altro gli imprenditori avranno la possibilità di espandere la propria attività in tutta Europa. Perché ciò sia reso possibile l'azione di abbattimento delle frontiere che bloccano le attività online deve essere il più rapida possibile e devono essere eliminate le differenze nel diritto dei contratti e nel diritto d'autore oltre che l'onere dell'IVA, nei diversi Stati membri.

La strategia si amplia ancora andando a valutare quali sono i miglioramenti da apportare al mercato online per far sì che questo possa svilupparsi al meglio, focalizzando l'attenzione sulla spedizione delle merci, anche in ambito oltrefrontiera e cercando di eliminare le discriminazioni a livello geografico, che impediscono la visione del mercato come un unico elemento in cui operare.

Un mercato funzionante deve poter usufruire di servizi di consegna oltre frontiera a costo accessibile mantenendo una qualità elevata e deve abbattere ogni discriminazione sul paese di destinazione e sulla cittadinanza o nazionalità dell'utente acquirente.

Uno degli ostacoli allo sviluppo del commercio digitale e al basso sfruttamento di questo canale è rappresentato dalle norme che vengono applicate, che appaiono o troppo complesse o molto differenti da Stato a Stato scoraggiando i consumatori ad approfittare delle promozioni delle offerte online.

Nell'analisi condotta si mette in evidenza come, se i cittadini dell'Unione potessero usufruire di tutta la gamma dei servizi e beni offerti dall'UE, potrebbero risparmiare circa 11 milioni di euro l'anno.

Questa perdita è dovuta alla poca fiducia che si riversa negli acquisti in Stati membri differenti da quelli di appartenenza con una percentuale del 38% di cittadini che riversano la propria fiducia negli acquisti nello Stato di appartenenza. Le piccole e medie imprese che riescono a vendere oltre frontiera sono solo il 7% di tutta l'UE.

La creazione di un mercato unico potrebbe quindi abbattere questa frontiera psicologica, perché porterebbero le imprese a gestire la propria attività sulla base di norme comuni.

Se al momento solo alcuni aspetti sono armonizzati, per altri, viene lasciato un certo grado di discrezionalità potendo gli Stati adottare norme più rigorose.

Se le norme venissero rese maggiormente moderne e semplificate le imprese si sentirebbero incoraggiate a vendere oltre frontiera, e allo stesso tempo i consumatori accrescerebbero la propria fiducia nel mercato transfrontaliero.

Per questo motivo è stato presentata dalla Commissione Europea una proposta relativa al diritto comune europeo alla vendita ([15]), giustificata dalla sussistenza di differenze tra i contratti degli Stati membri, evidenziando come questi ostacolino i professionisti e in particolare le piccole e medie imprese, che non riescono a lanciarsi nel mercato transfrontaliero e al contempo i consumatori che difficilmente hanno accesso ai prodotti messi in commercio in altri stati, seppur membri dell'UE. Gli ostacoli agli scambi, secondo i sondaggi riportati ([16]), sono la normativa tributaria, le difficoltà di consegna, le differenze linguistiche e culturali, gli oneri amministrativi e gli ostacoli relativi alle differenze dei contratti. Ogni stato ha specifiche tutele dei contratti e adeguarsi ad ogni diritto nazionale applicabile alle transazioni oltre frontiera comporta dei costi e delle

---

([15]) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un diritto comune europeo della vendita, COM 2011 635 definitivo

([16]) Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 15 e Eurobarometro 321 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. 19. Eurobarometro, istituito nel 1973, è il servizio con cui la Commissione europea misura e analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati Membri e nei paesi candidati. Conoscere gli orientamenti dell'opinione pubblica è importante per la Commissione europea per preparare le sue proposte legislative, prendere decisioni e valutare il proprio operato.
Le inchieste e gli studi riguardano argomenti di primaria importanza per la cittadinanza europea, come l'allargamento della UE, la situazione sociale, la salute, al cultura, l'information technology, l'ambiente, l'Euro e la difesa.
Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d'opinione che di gruppi di discussione ("focus group") .Dalle sue rilevazioni vengono tratte circa 100 rapporti all'anno.

operazioni onerose che le imprese e i consumatori non sono decisi a sostenere andando così a limitare sia il mercato "business to business" quindi tra le imprese, che quello "business to consumer", tra imprese e consumatori.

Adattarsi e osservare le norme degli altri Stati richiede uno sforzo notevole connesso alla difficoltà di conoscere le norme straniere e di doversi dotare di una consulenza legale, formata nel diritto di quegli Stati, che sia in grado di capire le differenze nel diritto e applicarle affinché sia possibile effettuare transazioni con i consumatori, oltre frontiera, nel rispetto delle legislazioni dello Stato in cui risiedono.

Tutte queste criticità dissuadono le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), ad espandersi in altri stati, soprattutto nei casi in cui il sistema giuridico, sia sostanzialmente diverso, mentre è provato che se vi è comunanza di sistemi giuridici gli scambi sono molto più intensi ([17]).

Rinunciare ad acquistare all'estero fa perdere il vantaggio economico che risiede nel poter usufruire di una maggiore offerta, spingendo i consumatori a continuare ad acquistare le merci solo nel mercato nazionale, dove essi eliminano l'incertezza collegata ai differenti diritti nazionali.

Il timore maggiore risiede nella non conformità del prodotto rispetto al contratto, con la conseguenza di perdere migliori offerte in termini qualitativi e di prezzo che si potrebbero trovare in altri Stati membri.

L'online e il commercio elettronico hanno maggiormente evidenziato questa perdita di opportunità, in quanto nel web la ricerca di offerte e il raffronto di prezzi diventa molto agevole e veloce.

L'obiettivo che l'Europa si propone con questa proposta ([18]) è quindi quello di cercare di migliorare il funzionamento del mercato interno per far sì che questo si possa espandere oltre frontiera sia per le imprese che per i consumatori, uniformando le norme di diritto dei contratti comprese quelle a tutela del consumatore, ottenendo lo stesso regime in ogni Stato membro.

([17]) A. TURRINI, T. VAN YPERSELE, "*Traders, courts and the border effect puzzle*", Regional Science and Urban Economics, vol. 40, 2010, pag. 82: "Analysing international trade across OECD countries we show that controlling for countries specific factors, distance, the presence of common border and common language [...], similar legal systems have a significant impact on trade [...]. If two countries share common origins for their legal system, on average they exhibit trade flows 40% larger."

([18]) COM (2011) 635 definitivo, proposta relativa ad un diritto comune europeo alla vendita. Il collegamento con la "Strategia per un mercato unico digitale" è la necessità che si evidenzia in entrambi di creare un corpus di norme del diritto che possa avvantaggiare le imprese e i consumatori ad effettuare acquisti all'estero superando le difficoltà riguardo le differenze legislative soprattutto in merito ai contratti.

Ciò che viene però maggiormente evidenziato nella "Strategia per un mercato unico digitale" ([19]) è che l'insieme comune di norme può indubbiamente aiutare il mercato ma non è l'unico passo per risolvere il problema.

Affinché la normativa sul commercio online sia davvero efficace vi è la necessità di garantire anche una maggiore agilità, rapidità e omogeneità degli scambi.

La tutela dei consumatori è oggetto di intervento anche nella proposta sul regolamento della cooperazione ([20]) in cui si evidenziano le infrazioni al diritto così da poterle rilevare in modo veloce migliorando il monitoraggio del mercato. Essa prevede infatti, che le autorità nazionali cooperino al fine di applicare la normativa che tutela i consumatori, violando le infrazioni a tali diritti.

Non vengono contemplate, fino al momento della revisione, delle esecuzioni della normativa nei casi di controversie transfrontaliere, con la conseguenza che i venditori e i fornitori riescono a sottrarsi ai controlli, in merito alle loro pratiche commerciali, nel momento in cui vedono in altri Stati membri.

Dal punto di vista dei consumatori, i temi trattati che ricorrono, sono la mancanza di fiducia nell'acquisto online oltre le frontiere e la necessità di ottenere spedizioni di qualità ad un prezzo accessibile.

Se per molti versi l'acquisto in altri paesi risulta favorevole, le condizioni esose di spedizioni scoraggiano l'acquisto, oltre alle difficoltà di collaborazione tra diversi operatori che si occupano della spedizione transfrontaliera.

Il potenziamento del mercato online è di certo in contrasto con gli ostacoli dovuti a elevati prezzi di consegna o inefficienza nella filiera dei trasporti. In questo senso la Commissione Europea si propone di intervenire per migliorarne la qualità attraverso sistemi di tracciatura elettronica, maggiore rapidità di consegna e al miglioramento della trasparenza dei prezzi perché le consegne oltre le frontiere avvengano in modo corretto.

([19]) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa,* COM 2015 192 FINAL, Nt. 13. L'integrazione fra i due testi viene messa maggiormente in evidenza in questo caso in quanto si approfondiscono le criticità del mercato oltre frontiera e si cerca di ottenere una proposta modificata a tutela del mercato tra gli Stati membri.

([20]) REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, del Parlamento europeo e del consiglio, *sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori,* (GU L 364/1 del 9.12.2004) rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004R2006.

Queste non sono le uniche avversità che si prospettano ad un utente che intende comprare online, dovendosi citare anche i "blocchi geografici" ([21]) o "geoblocchi".
Queste pratiche commerciali impediscono al cliente, interessato ad effettuare un acquisto in un altro paese, l'accesso al sito web di un altro Stato membro, o si possa accedere è impedito ad effettuare l'acquisto. In altri casi, meno radicali, l'utente viene reindirizzato in un sito web locale sul quale i prodotti e servizi offerti o i prezzi dei medesimi sono "adattati" al mercato locale e differenti da quelli precedentemente trovati. Questo tipo di strategie vengono messe in atto al fine di effettuare segmentazione dei mercati limitando la scelta dei consumatori con conseguenze di insoddisfazione da parte dei consumatori.
Secondo i dati riportati ([22]) il 74% delle denunce pervenute dalla rete riguardano situazioni di differenze di prezzi o discriminazioni geografiche subite dai consumatori.
I geoblocchi, molte volte, riguardano decisioni degli operatori del mercato che attraverso accordi si spartiscono il mercato; accordi che vanno rispettati.
Altre volte essi non sono invece giustificati e vanno eliminati al fine di far godere, a tutti i consumatori dell'UE, dei benefici sui prezzi derivanti da un mercato unico.
Questa pratica non viene applicata solo agli acquisti online, ma anche alla fruizione di contenuti protetti da copyright acquistati nel proprio paese o ricercati in altri paesi per effettuare l'acquisto.
L' Europa basa gran parte della sua competitività sulla creatività, di cui il diritto d'autore è il supporto e la protezione, ed è anche uno dei leader nei settori con forte intensità di presenza del diritto d'autore; i contenuti d'autore sono una delle principali fonti di crescita dell'economia digitale, infatti, più della metà degli europei utilizza la ricerca online con fini culturali, fenomeno che potrebbe crescere ed evolversi maggiormente se si ampliasse la fruizione dei contenuti permettendo l'accesso in ogni luogo in cui essi si trovino.
È soprattutto nella portabilità il maggiore impedimento, nel momento in cui l'utente vuole utilizzare servizi protetti dal diritto d'autore in un paese differente da quello in cui ha effettuato l'acquisto, coincidente con il suo paese d'origine.
Nel momento in cui egli tenta di usufruire di tale contenuto riceve una segnalazione che lo avvisa che il contenuto non è disponibile o inaccessibile in quel determinato paese.

([21]) Pratica del geoblocking, atta a limitare l'accesso ai contenuti online relativamente alla collocazione geografica del consumatore, evitando di fargli riprodurre sia contenuti online che hanno acquistato nel paese di origine o impedendo, più semplicemente, di effettuare consegne all'estero di beni di consumo. Da un'indagine effettuata dall'UE i geoblocchi risultano diffusi in tutta Europa a causa di ostacoli contrattuali eretti dalle imprese che impediscono ai consumatori di effettuare acquisti online in altri paesi dell'UE.
([22]) Secondo una recente indagine realizzata dalla Nielsen, nel 2009, nota 11.

L'ostacolo è dovuto al legame tra il territorio e il diritto d'autore, che manca di licenza per essere utilizzato oltre frontiera. In altri casi tale impedimento è legato ad un contratto tra titolare del diritto e distributore dello stesso che potrebbe detenere l'esclusività sulla distribuzione.

Anche sotto questo profilo, nella creazione di un mercato unico digitale, si evidenzia la necessità di migliorare l'accesso a tutti i contenuti, avvantaggiando anche ricercatori e università nell'uso di materiale protetto dal diritto d'autore oltre i confini, ampliando le potenzialità dei servizi digitali e permettendo collaborazioni transfrontaliere.

Perché tutto ciò sia reso possibile è necessario che il quadro giuridico vada di pari passo per intervenire in caso di violazioni in caso di infrazioni riguardanti l'uso commerciale del diritto d'autore.

L'incremento di intermediari commerciali che una diffusione maggiore porterebbe con sé ha la necessità di un corpo di norme da applicare a quelle attività, non dimenticando la necessità di un'equa remunerazione per i creatori delle stesse opere.

Se l'Europa riuscirà ad adottare un sistema maggiormente armonizzato per le opere dell'ingegno, anche la creatività e gli investimenti verso di essa potrebbero essere maggiormente stimolati, la diversità culturale ne avvantaggerebbe la diffusione e l'offerta aumenterebbe con grandi vantaggi per l'economia.

Tra gli impedimenti sopra citati di certo non va dimenticata la necessità di eliminare gli ostacoli reali come gli oneri e le imposizioni riguardo all'IVA.

Esso rientra sempre in quei limiti riguardanti la difficoltà di operare in sistemi che si prospettano molto differenti tra loro. L'imposizione in oggetto è infatti riscossa nel luogo in cui opera il cliente.

Per questo motivo l'UE ha varato un sistema di registrazione e pagamento elettronico che riduce i costi e l'onere amministrativo che grava sulle imprese; con questo nuovo regime si intende fare in modo, sia per i beni ordinati online all'interno dell'Unione sia all'esterno, di dichiarare l'IVA non più in ciascun Stato membro in cui i clienti operano, ma con una dichiarazione unica nel rispettivo Stato membro e con un unico pagamento di IVA.

Il mercato attualmente è sottoposto a distorsioni ([23]) in quanto la merce che viene ordinata a fornitori di paesi terzi utilizza una deroga, esente da IVA, per importazioni di piccole

([23]) Le distorsioni sono dovute alla possibilità, per le imprese extra UE, di offrire merci esenti da IVA con un costo annuo di circa 4,5 miliardi di euro.

spedizioni se queste sono diritte a privati residenti in UE. Questo comporta un vantaggio concorrenziale. ([24])

Per questo motivo molta attenzione è posta alle modalità di trattamento fiscale dei servizi elettronici ([25]).

Il mercato unico digitale deve poter contare su un sistema di reti ad alta velocità che siano allo stesso tempo affidabili, efficienti e accessibili a tutti ma che soprattutto tutelino i consumatori nei loro diritti e nella protezione dei dati personali di cui la rete si avvale.

Un funzionamento prospettato con queste modalità porterà all'Europa un nuovo impulso e una crescita economica, favorito anche dall'aumento di competitività nel settore delle telecomunicazioni, che ha fatto abbassare i prezzi e aumentare la qualità dei servizi e degli investimenti.

Anche sotto questo profilo l'impegno della Commissione Europea vuole essere quello di armonizzare il quadro normativo per le reti, eliminando le tariffe di roaming per i dati, creando un pacchetto comune anche per le telecomunicazioni.

([24]) L'impresa che voglia vendere oltre frontiera, per conformarsi ai diversi regimi di IVA, sostiene ogni anno, per ciascuno Stato membro in cui opera un costo di circa 5000 euro.

([25]) COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di *Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 546/2014 e (UW) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI*, COM (2018) 331 FINAL, rintracciabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-331-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF. Proposta legislativa per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, cercando di semplificarli per tutta l'UE a sostegno soprattutto delle piccole imprese e delle nuove start-up, al fine di eliminare l'imposizione sulle piccole spedizioni non solo per i privati ma anche per le aziende.

2. Ruolo delle piattaforme online

Le piattaforme online hanno modificato l'economia digitale degli ultimi due decenni ([26]) e hanno visto, grazie alla grande diffusione di internet, alla facilità di accesso alla rete e alla semplicità di utilizzo, un grande sviluppo d'importanza fondamentale per la vita sociale ed economica, nel quale i consumatori sono agevolati nelle ricerche online, così come le imprese lo sono nel commercio elettronico.

Da questo punto di vista l'Europa ha grandi potenzialità che, a volte, vengono frenate dalla frammentazione dei mercati che rende difficile per le imprese il passaggio ad un'evoluzione ulteriore.

Lo sviluppo delle piattaforme e la loro evoluzione sono avvenuti ad un ritmo mai osservato in altri settori dell'economia, andando ad investire una vasta gamma di attività tra cui possiamo rilevare ([27]) quelle pubblicitarie, motori di ricerca, sistemi di pagamento, social media, economie collaborative, servizi di comunicazione e di distribuzione; esse, inoltre, detengono il 90% dei dati che circolano in internet, con una crescita che si è rivelata esponenziale negli ultimi due anni.

Le piattaforme sono accumunate da alcune caratteristiche tra cui rileviamo: la creazione di nuovi mercati che concorrono con quelli tradizionali e attività economiche rivolte alla raccolta dei dati; i mercati in cui le stesse operano sono multilaterali, ma nei quali è possibile applicare un certo tipo di controllo; grazie agli "effetti di rete", all'aumentare della base degli utilizzatori aumenta il valore del servizio; grazie alle tecnologie le piattaforme riescono a raggiungere facilmente e in modo rapido i loro utenti; infine creano valore digitale in quanto accumulano un grande mole di dati e dipendenze strategiche.

La grande raccolta dei dati che esse riescono ad ottenere ha portato molti vantaggi all'economia e ha favorito l'innovazione ([28]). I consumatori si sono trovati davanti ad una maggiore offerta con conseguenze positive sulla competitività delle imprese e sui consumatori stessi.

La qualità dell'informazione e la sua diffusione è migliorata grazie a questi nuovi mezzi perché l'accesso alle informazioni è diventato semplice, veloce e portabile, agendo anche

---

([26]) COM (2016) 288 final, *Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Le piattaforme online e il mercato unico digitale, Opportunitàe sfide per l'Europa,* maggio 2016.

([27]) Alcuni esempi: Google, eBay, Amazon, Bing Search, Facebook, Youtube, App Store, Paypal, Zalando, Uber, Facebook Messenger.

([28]) Sulle opportunità offerte dall'innovazione guidata dai dati, cfr. anche la comunicazione della Commissione europea "Verso una florida economia basata sui dati", COM (2012) 442 final.

sui più giovani[29] e su ogni dispositivo di cui cittadino voglia farne uso, anche oltre frontiera ([30]).

Le imprese si sono avvalse di questi nuovi strumenti per cercare di raggiungere nuovi mercati mettendo in discussione i modelli aziendali più "tradizionali" grazie anche alla nascita di sempre nuove piattaforme in quasi tutti i settori, dai servizi, alla mobilità, all'assunzione, alla manodopera.

La crescita di offerta ha aumentato le potenzialità di scelta per il consumatore portando con sé però l'idea di dover mettere in discussione la regolamentazione in vista di questo nuovo quadro digitale ([31]).

Come in ogni mercato, anche quello delle piattaforme online, vede il predominio di alcune rispetto ad altre, soprattutto sul fronte del controllo dell'accesso ai mercati online e sulle remunerazioni degli operatori di mercato. La preoccupazione di questa dominanza risiede nella poca trasparenza riguardo l'utilizzo dei dati degli utenti raccolti online utilizzati ai fini commerciali e promozionali con politiche di prezzo non sempre trasparenti o con limitazioni e condizioni di vendita sfavorevoli per i concorrenti.

Il grande dibattito che si è aperto su queste piattaforme riguarda soprattutto il principio che i prestatori di servizi via internet non sono responsabili dei contenuti che vengono trasmessi, in quanto generati dagli utenti, verso cui hanno un comportamento di passività. L'unico intervento che ad essi è permesso è quello di rimuovere contenuti se illeciti perché riguardanti terrorismo e pedopornografia o se in violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui il diritto d'autore, ove gli sia stato segnalato.

La procedura richiesta crea dei processi complessi e temporalmente molto lunghi, portando con sé l'eliminazione anche di contenuti che invece sarebbero leciti. Allo stesso tempo le diverse normative di paesi ostacolano il controllo e il rispetto di queste norme portando i consumatori ad avere poca fiducia in questi controlli.

([29]) Cfr. i dettagli della relazione sulla consultazione pubblica del 2015 in "EU Citizenship: Share your opinion on our common values, rights and democratic participation", disponibile online all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_booklet_en.pdf, pag. 10. Dei 2170 rispondenti, il gruppo più vasto era di età compresa tra i 18 e 30 anni (29%). Cfr. anche: sondaggio di Eurobarometro sull'uso dei media nell'UE, Autunno 2014.

([30]) Secondo nove partecipanti su dieci, alla consultazione pubblica sulla cittadinanza europea, l'accesso transfrontaliero alle informazioni politiche permetterà ai cittadini dell'UE di farsi un'idea più chiara sulle questioni legate alla democrazia in europa: http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_bookled_en.pdf, pag. 10.

([31]) Che saranno trattate nell'imminente strategia per il mercato interno e nel quadro per il commercio.

In questo senso si è reso necessario riflettere sull'aumento dei sistemi di protezione del materiale in circolo online, per cercare di contrastare in modo più efficace tutti quei contenuti che sono illeciti, senza dimenticare di tutelare i diritti di libertà di informazione e di espressione, cercando di concedere agli intermediari una maggiore attività in tale senso con l'utilizzo al criterio della diligenza nella gestione delle proprie reti.

Se la Commissione intravedeva già queste necessità nella prima proposta per un mercato unico digitale ([32]), essa torna sull'argomento nella "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale" ([33]), evidenziando come un mondo come quello digitale, sottoposto a costante crescita, abbia la necessità di politiche che si adeguino ad esso.

Un'economia e una politica che vanno di pari passo porterebbero grandi vantaggi all'Europa e perché questo miglioramento qualitativo sia possibile si necessita di un quadro di norme che renda il mercato fonte di fiducia sia per i consumatori che per le imprese. In questo senso anche la "strategia per un mercato unico digitale" deve adattarsi allo sviluppo crescente delle piattaforme online, dell'economia dei dati e della sicurezza informatica.

Le piattaforme aprono nuove opportunità per le imprese e stimolano la crescita del mercato digitale grazie all'innovazione continua che portano con sé. Oltre a questo, detengono e controllano una grande quantità di dati, controllando contenuti, informazioni e transazioni online. Rispetto alla nascita di internet e del World Wide Web esse hanno trasformato il mondo digitale offrendo sempre maggiori opportunità per chi si affaccia sul mercato.

Le statistiche evidenziando maggiormente questa evoluzione riportando che l'82% delle aziende di piccole e medie dimensioni si appoggiano a motori di ricerca per promuovere i propri prodotti e il 66% spiega che il posizionamento nei suddetti motori influisce notevolmente sulle vendite ([34]).

([32]) COM 2015, 192 FINAL, nt.13.

([33]) COM 2017, 228 FINAL, *Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale, un mercato unico digitale connesso per tutti,* Il presidente Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea, 14 settembre 2016 ha affermato che "Le tecnologie e le comunicazioni digitali permeano ogni aspetto della nostra vita. Dobbiamo costruire un'Europache dia forza sia ai nostri cittadini che alla nostra economia. E oggi, entrambi hanno scelto il digitale".

([34]) Flash Eurobarometro 439: *The use of onlinemarketplaces and search engines,* by SMEs, giugno 2016.

Il 42% delle imprese interpellate utilizza i canali online per la vendita di servizi e prodotti e quasi la totalità fa uso dei social network con fini commerciali ([35]).

Nel 2016, in un'indagine di Eurobarometro è apparso che più della metà degli intervistati utilizza la rete per seguire dei dibattitti attraverso diversi tipi di piattaforme online, partecipandovi e rilevando come spesso questi contengano incitamenti all'odio e minacce di vario tipo ([36]).

Nella comunicazione che era stata effettuata nel maggio 2016 sulle piattaforme online ([37]) si specificavano due problemi su cui la Commissione doveva focalizzare la propria attenzione: i contenuti illegali ([38]) e la necessità di un sistema di controlli e garanzie ([39]).

L'attenzione è poi stata focalizzata sul rapporto tra le piattaforme e le imprese, per capire come la loro interazione impattasse sugli operatori professionali.

Dall' analisi compiuta è emerso che quest'ultimi occorrono spesso in politiche svantaggiose come l'eliminazione di prodotti dal catalogo senza preavviso o discriminazioni verso fornitori e rivenditori atti a limitarne l'accesso o l'uso di dati raccolti dalle piattaforme stesse. Un altro elemento che è stato messo in evidenza è la mancanza di trasparenza sulle posizioni o i risultati delle ricerche e sulle normative e politiche applicabili.

Se queste controversie spesso sorgono, altrettanto di frequente rimangono irrisolte con effetti negativi per le imprese ([40]), dovuti all'assenza di mezzi che permettano un ricorso rapido ed efficace alla risoluzione dei problemi che insorgono, andando a minare il rapporto tra le imprese e le piattaforme.

Per questi motivi la Commissione Europea ha come fine quello di garantire un contesto, nell'economia online, che sia equo e sostenibile e alla cui base ci sia la fiducia, perché le piattaforme possano svilupparsi sempre di più aiutando le imprese a fare altrettanto.

([35]) ECORYS, KANTAR, *TNS'European SMEs dealing with digital platformos,* gennaio 2017.

([36]) Speciale Eurobarometro 452, ottobre 2016.

([37]) COM (2016) 288, *Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Le piattaforme online e il mercato unico digitale, opportunità e sfide per l'Europa,* Maggio 2016.

([38]) Ad esempio, casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, incitamento al terrorismo o materiale pedopornografico.

([39]) Esercizi analoghi sono stati svolti in alcuni Stati membri, ad esempio in Germania è stato pubblicato un libro bianco sulle piattaforme online, e in tutti i casi i pareri espressi erano favorevoli all'intervento dell'UE nelle aree più sensibili.

([40]) SWD (2017) 155 OMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *ACCOMPANYING THE DOCUMENT,* COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy A Connected Digital Single Market for All.

Già nella prima comunicazione ([41]) la Commissione aveva affrontato il tema dei contenuti illegali online; anche in questo contesto essa porta in evidenza il problema, in quanto la grande evoluzione del mercato digitale ha portato con sé una forte diffusione di contenuti illegali, che si deve cercare di eliminare nel rispetto di quelli che però sono i diritti fondamentali quali la libertà di parola, cercando al contempo di incoraggiare l'innovazione. In questo senso ha attuato delle politiche atte a mantenere un sistema equilibrato di responsabilità e un approccio concentrato alla risoluzione dei problemi ([42]).
Per quanto concerne il tema dell'instaurare maggiore fiducia nell'utilizzo delle piattaforme, sono stati introdotti dei sistemi che permettono alle piattaforme di combattere i contenuti illegali attraverso la loro rimozione con dei sistemi di "notifica e azione", lasciando alla volontà di eliminazione delle illegalità la possibilità di combatterla. Questi sistemi concedono agli utenti di segnalare dei contenuti ritenuti illegali, e alle piattaforme la possibilità, dopo un'adeguata analisi, di eliminarli al fine di tutelare i consumatori.
Le piattaforme stesse si sono dimostrate disponibili a migliorare le operazioni di coordinamento verso un monitoraggio ancora più efficace ed efficiente, lasciando però ancora il dialogo aperto per quanto concerne le procedure di rimozione di suddetti contenuti. Gli aspetti su cui il dibattito resta aperto riguardano, in particolare, le notifiche di eliminazione, le consultazioni con terzi, la risoluzione delle controversie e il coordinamento con le autorità pubbliche oltre alle misure da adottare nel caso in cui uno o più soggetti si dimostrino recidivi nel commettere l'azione illegale o segnalino tali contenuti in mala fede o scorrettamente. Queste consultazioni dovranno tenere conto di vari ambiti, tra cui le politiche di sicurezza europee. In tal senso si potrebbe pensare di adottare dei sistemi ufficiali di segnalazione dei contenuti che vengono riscontrati essere effettivamente illegali ([43]).

([41]) Merc. Un. Dig. 1
([42]) Le misure legislative pertinenti comprendono il pacchetto 2016 sui diritti d'autore e la proposta di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.
([43]) La Commissione dimostra il suo impegno nel volere mettere in atto delle azioni atte ad affrontare i temi delle clausole contrattuali e di tutte quelle che si rilevano essere pratiche commerciali scorrette tra piattaforme e imprese, cercando di adottare delle formule di risoluzione delle controversie che siano volte a migliorarne la trasparenza arrivando a creare un vero e proprio strumento legislativo. Oltre a questo, anche le norme sulla concorrenza devono essere migliorate e applicate al fine di cercare di migliorare il dialogo con le piattaforme, necessario in un mercato unico digitale, sempre con lo scopo di eliminare i contenuti ritenuti illegali nel rispetto dei diritti fondamentali. In questo senso si devono cercare e adottare degli strumenti procedurali che siano coerenti attraverso controlli e garanzie, sostenendo le piattaforme che in modo proattivo agiranno eliminando i contenuti illegali in buona fede.

3. Big Data e DBMS, il nuovo marketing

Il fenomeno dell'innovazione computazionale ([44]) assume un ruolo centrale nell'ambito della produzione della conoscenza nel campo dell'economia e nella società perché influisce notevolmente nella competizione fra le imprese. Con essa, si riescono ad effettuare una serie di procedure, automatizzate, che semplificano l'analisi di un determinato problema e forniscono gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli ordinamenti giuridici si sono occupati sempre più di capire come poter bilanciare la conoscenza che viene appresa attraverso questi sistemi e la circolazione della stessa soprattutto in merito di proprietà intellettuale ([45]).

Il fenomeno, per i suoi aspetti tecnici, risulta spesso marginale e privo di interesse ma ha molte implicazioni sia sulle aziende che sugli individui.

Dal suo sviluppo la rete si è affollata di soggetti che hanno via via creato una grande mole di dati che vengono sintetizzati nell'espressione "Big Data".

Questa grande quantità di dati raccolti si è rivelata molto interessante per lo sviluppo e l'applicazione nel campo dell'intelligenza artificiale grazie all'analisi che viene condotta su questi dati, allo sviluppo di decisioni dettate dell'esperienza, indotte dall'utilizzo ripetitivo ([46]), al pari di un essere umano.

Con l'espressione "innovazione computazionale" si vuole intendere tutta quella serie di progressi tecnologici, tipicamente informatici, che hanno permesso di far crescere una produzione di conoscenza automatica in molti settori dell'economia che hanno sfruttato i dati raccolti per migliorare i processi industriali, creare delle personalizzazioni e analizzare i trend.

([44]) A. OTTOLIA, *Big Data e innovazione computazionale,* Giappichelli Editore, Torino 2017. Egli rileva il fenomeno dell'innovazione computazionale evidenziando un sistema innovativo che necessita di studio in quanto fortemente legato alla proprietà intellettuale e che permette di appropriarsi e mettere in circolo la conoscenza.

([45]) La legge italiana è intervenuta in merito a questo tema solo nell'ottica di incentivare gli investimenti sull'infrastruttura tecnologica che consente di acquisire dati attraverso il c.d. *Internet of Things* (o IoT, cfr. artt. 1, co. e 1, co. 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); la direttiva europea 2016/943 del Parlamento europeo, 8 giugno 2016, parla della protezione del "know-how" e delle informazioni commerciali riservate; la proposta sul diritto d'autore nel mercato unico digitale del Parlamento europeo, COM (2016) 593, restringe l'utilizzo del sistema ai soli centri di ricerca.

([46]) L'intelligenza artificiale riesce a simulare i processi cognitivi dell'essere umano. Le prime forme furono sviluppate intorno agli anni sessanta, basandosi su dei sistemi di scelta "a priori". Si è poi cercato di sviluppare dei sistemi che fossero invece deduttivi, basati sull'esperienza , non solo su un'interrogazione dei dati ma su delle probabilità di scelta.

Le tecnologie e soprattutto internet hanno rivoluzionato notevolmente la sfera della proprietà intellettuale e più specificamente del diritto che la riguarda, spostandosi dall'essere una disciplina tipicamente volta alle imprese e agli individui a una disciplina diretta a tutelare il consumo di beni e servizi online.

La rete permette una grande partecipazione da parte degli utenti a qualsiasi dibattito e il suo sviluppo ha fatto sì che ogni individuo si sentisse coinvolto in argomentazioni politiche e scientifiche e potesse dibattere e creare contenuti a riguardo.

Questo affollamento della rete può comportare, secondo Ottolia ([47]), al rischio di una "Metropolis Digitale" con una duplice struttura: ad un livello tutti quegli utenti che vogliono vedere garantiti i diritti di libertà d'espressione e l'accesso ai contenuti, ad un altro livello le aziende che grazie alle capacità computazionali, riescono ad impossessarsi dei dati avendone il totale controllo e ad utilizzarli per creare nuovi modelli previsionali, eliminando ogni tipo di concorrenza, creando dei centri di potere inscalfibili.

La dottrina in materia di antitrust si è occupata del tema del concentramento delle risorse computazionali cercando di analizzare la sostenibilità di esso e rilevando che nel campo del mercato online il fenomeno dei "Big Data", non conferirebbe un potere di mercato ([48]) in quanto i dati hanno natura non rivale, bassi costi per la loro raccolta e basse barriere di ingresso ([49]).

Allo stesso tempo si sottolinea invece come per le imprese sia importante la raccolta dei dati per riuscire a creare prodotti sempre nuovi ed aumentare la capacità competitiva delle stesse ([50]).

Alcuni autori, al contrario, hanno criticato questa idea rilevando come talvolta le barriere all'ingresso siano alte sia riguardo alla raccolta dei dati, sia nei passaggi riguardanti la catena del valore computazionale ([51]).

([47]) A. OTTOLIA, *Big Data e innovazione computazionale,* Giappichelli Editore, Torino 2017, citato in nota 44.

([48]) D.D. SOKOL, R. E. COMERFORD, *Antitrust e Regulating Big Data,* in *George Mason Law Review,* 2016, 23, p. 119 ss.; si veda inoltre, l'analisi delle autorità francesi e tedesche che hanno analizzato l'impatto dei "Big Data" in materia di concorrenza, *Autoritè de la concurrence/Bundeskartellamt, Competition law e data,* 10 maggio 2016, 34, disponibile in http://www.autoritedelaconcurrence.fr.

([49]) D.S. TUCKER, H.B. WELFORD, *Big Mistakes Regarding Big Data,* in *Antitrust Source,* 2014, 14, p. 6, dove si sostiene che nel campo dei "Big Data" non si pongano significative esigenze di intervento antitrust; A.V. LERNER, *The Role og Big Data in Online Platform Competition* 2014, rintracciabile sul sito www.aarn.com/abstrac=2482780.

([50]) M.E. PORTER-J.E. HEPPELMANN, *How Smart, Connected Products Are Trasforming Competition,* in https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-trasforming-competition., citato da M.RICOLFI, *IoT and the Ages of Antitrust,* intervento alla tavola rotunda "IoT and Cicular Economy: this side of paradise", Bruxelles, 16 maggio 2017.

([51]) D.L. RUBINFELD-M.S. GAL, *Access Barriers to Big Data,* in *Arizona Law Review,* 2017, pp. 42-43, disponibile in http://works.bepress.com/daniel_rubinfeld/85/.

Per queste motivazioni si è cercato di analizzare come i "Big Data" incidano sulle barriere all'ingresso del mercato e sulla competitività all'interno dello stesso nella loro raccolta, circolazione e sfruttamento ([52]).

Nella valutazione di queste barriere bisogna come prima cosa tenere conto della "tutela dell'immateriale" prevista dalla giurisprudenza per proteggere i dati restringendo l'accesso e la circolazione degli stessi creando in questo modo una sorta di barriera all'ingresso ([53]).

Queste barriere non sono assimilabili tra i vari Stati dell'UE e quelli al di fuori dell'Unione europea, le tutele si mostrano effettivamente differenti, in quanto nella legislazione europea non sono previste eccezioni e limitazioni finalizzate a liberalizzare l'uso computazionale dei dati ma sono invece previsti dei regimi di diritto esclusivo sulle banche dati e sui dati personali.

Non va inoltre dimenticata la tutela del segreto, applicabile anche ai sistemi "*machine to machine*" nei casi di produzione di conoscenze che, anche se ha minore effetto escludente, potrebbe espandersi nei settori dell'innovazione computazionale ed arrivare ad essere una delle barriere.

Tra le barriere possono poi esserci anche i contratti perché nel caso di sistemi con un numero elevato di provider non è possibile detenere l'esclusiva sui dati raccolti.

Quello che è certo è che i dati oltre ad essere raccolti e trasferiti richiedono delle infrastrutture per il loro rilevamento e per il trasferimento; in questo senso le variabili che possono incidere sulla disponibilità dei dati riguardano le infrastrutture per la raccolta e la circolazione e la loro replicabilità, l'accesso ad infrastrutture di altri, barriere tecnologiche che impediscano un sistema fluido di passaggio dei dati e interferiscano sull'utilizzo degli stessi. Il flusso di dati è di rilevante importanza in quanto la validità del dato è breve ([54]), richiede quindi scambi immediati e un continuo flusso di sempre nuovi dati.

([52]) Per barriere di ingresso in questo caso si intendono tutti i costi che i potenziali entranti in un mercato devono sostenere.

([53]) Ottolia evidenzia come queste considerazioni siano poste in essere per i rischi che i "Big Data" comportano in termini di concorrenzialità di mercato e delle soluzioni che tengono conto di tali peculiarità, ma non alle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato ai sensi dell'art. 8, co. 21 n. 287.

([54]) Questo aspetto riguarda la velocità con cui i dati vengono raccolti e continuamente aggiornati e il posizionamento delle infrastrutture atte a rilevarli. Per i motori di ricerca, ad esempio, questo aspetto è particolarmente rilevante, v. I. GRAEF, *Market Definition and Market Power in Data: the case of online platforms,* in *World Competition,* 2015, p. 487; anche la velocità di accesso ai dati è rilevante a livello concorrenziale per individuare i "trend" di mercato: v. D.L. RUBINFELD, M.S. GAL, Nt. 51, p. 15, che evidenziano come tra le barriere all'entrata vi sia presente anche la velocità di accesso ai dati.

Questa natura dinamica evidenzia come tra le varie barriere d'ingresso per le nuove imprese vi sia la capacità di acquisire dati in tempi relativamente brevi, collegato alla possibilità di accesso e alla replicabilità delle infrastrutture atte alla loro raccolta e al trasferimento ([55]).

L'ultima considerazione da fare per quanto concerne le barriere che influiscono sull'ingresso del mercato riguarda l'"intelligenza artificiale", in quanto, seppure i dati non presentino particolari ostacoli al loro accesso, le imprese devono essere in grado di interpretarli e saper cogliere gli aspetti rilevanti di essi e utili ai fini delle loro ricerche per sfruttare al meglio le potenzialità ([56]) che essi offrono. Le barriere presenti inducono all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per utilizzare altre tipologie di dati ([57]).

Nei mercati computazionali il discorso sulle barriere è ancora di maggiore importanza in quanto risultano rilevanti altri aspetti. Si pensi al "software" che l'azienda decide di utilizzare perché impatta sulla qualità e sulla quantità dei dati rilevati, necessari per operare in un determinato mercato, andando ad incidere sia sulla valutazione delle barriere all'ingresso nel mercato, sia sull'esclusività delle fonti di approvvigionamento dei dati accessibili ([58]); si pensi ancora alla tutela giuridica dei dati stessi comporta che, le aziende che riescono a raccogliere dati in forma anonima, riescono a superare numerose barriere di accesso ed utilizzo perché rispettano le leggi sui dati personali; infine, alla concentrazione di potere computazionale, che deriva dall'appartenenza degli algoritmi di intelligenza artificiale, dalla loro brevettabilità e secretazione.

La necessità di un continuo scambio di dati e di informazioni rilevanti porta l'attenzione sulle condotte vietate. I dati raccolti, provenienti da fonti diverse, vengono "stoccati" in dei giacimenti e da questi poi analizzati e riutilizzati per fornire agli utenti sistemi sempre aggiornati, nuovi, interessanti e strumenti di valutazione più analitici ([59]).

([55]) La barriera si intende presente quando il controllo dei dati e il loro accesso sia esclusivo o venga limitato alle altre imprese concorrenti, cfr. I. GRAEF, (nt. 54), p. 483 ss. e 487 ss.

([56]) C. BUZZACCHI, *La politica europea per i big data e la logica del single market: prospettive di maggiore concorrenza?,* in *Concorrenza e mercato,* 2016, p. 153 ss.

([57]) D.L. RUBINFELD, M.S. GAL, (nt. 53), p. 32: "high entry barriers in one part of the chain might at least be partly overcome by another part of the chain. For example, better algorithms can allow a firm to learn more from less data".

([58]) G. PITRUZZELLA, *Big Data, Competition and Privacy: A Look from the Antitrust Perspective,* in *Concorrenza e Mercato,* 2016, p. 15 ss. Specialmente nota 12. Questa considerazione riguarda i dati raccolti da fonti diverse e come essi possano essere considerati sostituibili se soddisfano gli stessi bisogni per l'impresa.

([59]) A. OTTOLIA, *L'equity crowdfunding tra incentivi al reperimento del capitale di rischio per start-up innovative e responsabilità,* in *Diritto della banca e del mercato finanziario,* 2014, p. 43 ss.

Questa continua condivisione comporta però, talvolta, delle pratiche concordate ([60]) tra le aziende con finalità collusive per raggiungere degli equilibri strategici ([61]).

Se in queste attività fosse applicata maggiore trasparenza la concorrenza ne gioverebbe in quanto non verrebbe precluso a terzi di accedere al mercato di riferimento a causa del mancato accesso alle informazioni ([62]), e il mercato stesso diventerebbe più efficiente. Questa efficienza, oltre che derivare da una giusta concorrenza, deve riguardare anche i metodi di analisi utilizzati per estrarre i dati rilevanti, utili al fine dell'utilizzazione degli stessi da parte delle imprese. Nei casi in cui i dati vengono scambiati, tra le imprese, attraverso processi totalmente automatizzati si rischia di incorrere in valutazioni semantiche che potrebbero non estrarre le informazioni rilevanti per le necessità aziendali.

Lo scambio di dati, ai fini computazionali, in determinate condizioni, può costituire condotta vietata ai sensi dell'art. 101, par. 1 TFUE prevista dal Regolamento n. 306/2014([63]); esistono però delle eccezioni che comportano l'esenzione dall'applicazione del Regolamento per i dati e le banche dati relativi ai diritti che vengono identificati come "tecnologici", quali "know-how, brevetti, modelli di utilità, diritti su disegni e modelli, topografie di prodotti, certificati di protezione per i medicinali, diritti d'autore sui software ([64])" o altri tipi di proprietà intellettuale che sono atti a realizzare il prodotto stesso e ad utilizzare la tecnologia più adatta, i dati e le banche che li contengono vanno considerati esenti se si riferiscono a beni immateriali citati.

Il Regolamento stesso contiene una definizione di "know how" come "patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è segreto, cioè non generalmente noto, né facilmente accessibile; sostanziale, significativo e utile per la produzione dei beni oggetto del contratto; individuato, descritto in maniera esauriente,

---

([60]) Riferimento ai c.d. "price fixing algorithms" che può condurre le imprese ad adottare delle politiche comuni effettuando delle scelte libere sapendo che le loro azioni sono interdipendenti da quelle dei concorrenti, v. F. GHEZZI, M. MAGGIOLINO, F. SCOTTON, *I confini tra parallelismo consapevole e pratica concordata,* nonché F. GHEZZI, M. MAGGIOLINO, *Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte tienile coperte*.

([61]) Commissione europea, *Le linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del trattato sul funzionamento dell' Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale,* 2011/C 11/01, parr. 55-110.

([62]) In alcuni mercati l'accesso ai dati è essenziale per operare con successo in un determinato mercato, v. F. WIJCKMANS, F. TUYTSCHAEVER, *Horizontal agreements and cartels in EU competition law,* Oxford Univresity Press, Oxford, 2015, p. 433.

([63]) Il Regolamento ha sostituito il precedente n. 772/2004, A FRIGNANI, V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento (Ce) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia,* in *Diritto commerciale internazionale, 2004, p. 653;* M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHIELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia,* Cacucci, Bari, 2009, p. 154 ss.

([64]) Art. 1 Regolamento n. 306/2014.

passibile di verifica dei criteri di segretezza e sostanzialità". Data questa definizione, i dati possono ricadere in tale definizione in quanto, per il primo requisito, ovvero quello del segreto, i dati personali soddisfano tale richiesta; non consistono nella conoscenza completa per la realizzazione di un prodotto, ma sono significativi al fine della creazione dello stesso in quanto, dopo essere stati estratti ed elaborati, vengono incorporati nei prodotti e servizi realizzati dall'impresa; infine essi sono sempre identificati e descritti, ancorché non direttamente dall'uomo dato che la raccolta viene effettuata attraverso macchinari essi son comunque raccolti ed estratti in modo definito.

Nel momento in cui i dati riescono ad essere utilizzati, la paura maggiore, soprattutto da parte degli utenti-consumatori, è che questi, vengono utilizzati per applicare forme di "*price discrimination*" in quanto l'innovazione computazionale permette di classificare i consumatori in differenti tipologie. Il fenomeno risulta ancora limitato ([65]) a causa delle conseguenze reputazionali per le imprese che decidono di applicarlo e all'idea che gli utenti hanno di queste forme di classificazione. La teoria economica, al contrario, reputa tali forme come remunerative in termini di allocazione delle risorse ([66]) e sotto il profilo dell'equità, sulla base dell'idea che anche i consumatori che possiedono meno risorse avrebbero accesso a determinati beni che in altre condizioni non potrebbero permettersi.

Per capire meglio la "*price discrimintation*", essa si basa sulla disponibilità del consumatore o acquirente potenziale a pagare un determinato bene o servizio e al "surplus" che verrebbe di conseguenza eroso al consumatore ([67]); se questa pratica sotto il profilo microeconomico risulta efficiente, dal punto di vista macroeconomico essa potrebbe portare a delle conseguenze di impoverimento di alcuni ceti ([68]), fenomeno che risulta di rilevante importanza nell'economia dei "Big Data".

Il problema maggiore è che lo scambio di beni e servizi tra le imprese e i cittadini non si basa su meri scambi economici, ma anche sui diritti di accesso e di acquisto che esso comporta: una discriminazione dei prezzi in tale senso potrebbe portare ad una

---

([65]) Ciò secondo la tassonomia indicata in F. DENOZZA, *Il rifiuto di licenza come abuso: bilanciamento "ad hoc" o bilanciamento categorico?,* in S. GIUDICI, *Studi in onore di Paola A.E. Frassi,* Giuffrè, Milano, 2010, p. 153.

([66]) Sull'economia della "price discrimination", R.S. PINDYCK, D.L. RUBINFELD, *Microeconomics,* Pearson Publishing, 2013.

([67]) D.M. KOCHELEK, *Data Mining and Antitrust,* in *Harv. JL & Tech,* 2009, 22, p. 515 ss.

([68]) Il processo di erosione va a discapito dei ceti meno abbienti o dei medi c.d. "medi".

discriminazione dei diritti dei consumatori ([69]) arrivando a configurarsi come una forma di "particolarismo giuridico" ([70]).

Tali pratiche minano il rapporto di fiducia che si crea tra il cittadino e le imprese erogatrici spingendo, in un mondo costantemente connesso in cui il cittadino confronta e cerca continuamente alternative, a rivolgere la propria attenzione altrove.

L'antitrust non si interessa di tali discipline se non nella misura necessaria a tutelare la concorrenza che non deve venir meno. In questo, senso le politiche messe in atto non vietano le pratiche sopra descritte, ma mirano ad una trasparenza del mercato e ad un consumatore che possa essere sempre informato e ponga in essere scelte consapevoli.

Tra le condotte tipiche delle imprese computazionali compare, soprattutto nei mercati dei servizi nominati "*product as a service*", il controllo da parte delle imprese, sia tecnico che contrattuale, dei servizi erogati. Codesto controllo riguarda sia i dati computazionali che verranno poi resi disponibili al fornitore, sia il vincolo di non trasferibilità degli stessi dati a terzi. In tal modo i dati non possono essere erogati in altri mercati che ne richiederebbero l'accesso e tutto è reso possibile da contratti escludenti (cd. "exclusionary conduct") e con il mezzo del "tying", le vendite abbinate basate su nature tecniche dei contratti stessi.

I dati, quindi, nel mondo attuale rivestono un'importanza fondamentale per tutti i mercati e, in particolare, per i mercati online.

A partire da questo presupposto la Commissione europea ha analizzato in particolare i motori di ricerca online, imprese dedicate proprio all'utilizzazione computazionale di grandi quantità di dati

relativi agli utenti; in particolare recentemente la valutazione è ricaduta sul caso Facebook/Whatsapp ([71]), in quanto i consumatori per accedervi utilizzano diversi tipi di "provider" valorizzando un sistema denominato "multi-home" con la diretta conseguenza che, di fatto, nessuno di questi provider detiene l'esclusività dei dati ([72]). I consumatori

---

([69]) M. MAGGIOLINO, op. cit. nt. 62, p. 136, con riferimento all'erosione del soggetto unico di diritto che viene ora sostituito da un nuovo sistema di classi e di individui identificati dalle imprese.

([70]) A. OTTOLIA, *Digital Rights Management System Dealing with Juridical Particularism in the Information Society,* in *IIC,* 2004, p. 491, nuove forme di "particolarismo giuridico" nell'economia digitale.

([71]) Caso M 7217, Facebook/ Whatsapp, 3 ottobre 2014, concernente la condotta posta in essere da Whatsapp verso la clientela, che li obbligava ad accettare le modifiche apportate all'applicazione con l'opzione, già preimpostata, di condividere con Facebook alcuni dati personali del proprio "account" al fine dell'utilizzo degli stessi da parte di Facebook per scopi pubblicitari e commerciali. Se questi non fossero stati accettati si sarebbe prospettata un'interruzione di servizio.

([72]) Caso M 7217, Facebook/ Whatsapp, nota 71. Nel testo si evidenzia come gli utenti utilizzano contemporaneamente più applicazioni per comunicare, sistema denominato "multi-homing"; soprattutto

con il sistema "multi-home" hanno la possibilità di accedere alle diverse applicazioni velocemente, a basso prezzo e sul dispositivo che essi preferiscono utilizzare.

I dati risultano molto rilevanti anche per le imprese erogatrici di servizi aiutandole a competere nei mercati in specie nei mercati dei contenuti audiovisivi e delle pubblicità. Proprio in questi ultimi la disponibilità di codifica e utilizzo dei dati è diventata un elemento fondamentale per il successo delle piattaforme. L'obiettivo principale è quello di attirare la massima "audience" che è direttamente collegata alla capacità di acquisizione dei contenuti ([73]), ritenendo in questo senso fondamentale la collaborazione con i fornitori di telecomunicazioni ([74]). Grazie all'innovazione computazionale la necessità di avere una grande quantità di contenuti si è trasformata nella ricerca, quasi spasmodica, di grandi moli di dati, diventando essi gli input necessari per eseguire un'attività imprenditoriale di successo.

La Commissione europea ha quindi dato spazio e rilevanza ai settori tecnologici ([75]), in quanto essi apportano dei vantaggi significativi ai consumatori, osservando che "a differenza delle pubblicità offline, la pubblicità online è considerata capace di raggiungere un pubblico più specifico in modo più efficace. Gli inserzionisti possono rivolgersi in modo preciso al loro pubblico combinando informazioni riguardanti la posizione geografica, l'ora, le aree di interesse, gli oggetti già acquistati e le preferenze nelle ricerche"

Un caso interessante riguarda Facebook e Whatsapp. L'Unione europea ha messo sotto accusa le modifiche ai termini di servizio, di Whatsapp, che prevedono la condivisione di alcune informazioni con la piattaforma Facebbok. Il garante per la privacy si è mostrato molto preoccupato per il modo in cui i dati venivano processati dalla piattaforma, per fini non previsti dalla politica illustrata al consumatore e ha altresì osservato che "l'entità fusa possa iniziare a raccogliere dati dagli utenti Whatsapp con l'obiettivo di aumentare

---

utilizzano contemporaneamente Whatsapp e Facebook Messenger, e, anche se installano nuove app, non interrompono l'uso delle precedenti per varie ragioni di necessità o di opportunità.

([73]) G.A. DE LA PLAZ, *Barriere allo sviluppo dell'offerta televisiva IP-based ed accesso ai contenuti: rimedi proconcorrenziali,* in http://www.medialaws.eu/.

([74]) L'accesso ai contenuti è un elemento centrale della concorrenzialità del sistema: "L'accesso ai contenuti rappresenta evidentemente, per tutte le ragioni viste in precedenza, un elemento chiave nell'applicazione del principio di neutralità tecnologica. Interviene nell'ambito delle dinamiche concorrenziali del settore televisivo, sia a livello wholesale, inteso come accesso da parte degli operatori al fine di formulare offerte appetibili alla clientela, sia dal punto di vista degli utenti finali (livello retail) che effettuano le proprie scelte di acquisto in considerazione del bouquet di contenuti disponibili sulle diverse piattaforme trasmissive" (Libro bianco sui contenuti, Agcom, 180).

([75]) CGUE, Caso 18 febbraio 2010, Microsoft/Yahoo; CGUE Caso 21 gennaio 2010,CGUE Oracle/Sun Microsystem, due casi di acquisizione in cui la Commissione europea ha ritenuto che non ci fossero danni a carico dei consumatori in seguito alle operazioni di fusione.

l'accuratezza degli annunci pubblicitari proposti sulla piattaforma di social network Facebook".

Dalla analisi effettuata, ciò che si è rilevato è che le barriere all'entrata del mercato computazionale hanno comportato, talvolta, delle concentrazioni di potere ([76]) e che questo è dato dal progresso tecnico che ha avuto una grande diffusione negli ultimi anni, concentrando i dati nelle mani di poche imprese in grado di utilizzarli in modo efficace.

Se la dottrina antitrust ha sollevato dei dubbi sulla liceità di detta situazione ha comunque constatato come queste nuove tecnologie impattino in modo positivo sui consumatori e aiutino le imprese a migliorare le vendite nei loro mercati di riferimento, pur nella necessità di mantenere un mercato che abbia una pluralità di attori e dove la competitività sia corretta ed effettiva ([77]).

Queste due ultime caratteristiche (pluralità di attori e regime concorrenziale), vanno a tutelare i consumatori che, grazie ad una pluralità dell'offerta, massimizzano l'utilità sociale e sono idonei alla loro utilità([78]).

La Commissione europea ha pertanto compreso la grande potenzialità dei dati in un mondo costantemente connesso e ha voluto che le imprese abbracciassero la rivoluzione dei "Big Data" per sfruttarli al meglio. Il fenomeno non poteva più rimanere isolato e fine a stesso, ma, doveva essere compreso in tutti i processi di commercializzazione, non dimenticando però di tutelare i consumatori che forniscono i dati.

Le nuove tecnologie hanno agevolato l'innovazione, hanno permesso alle grandi piattaforme di creare nuovi sistemi che andassero incontro alle necessità dei consumatori, se non addirittura di prevenire i loro bisogni. Ogni azione che compiamo, online ma anche offline, grazie a tessere fedeltà o simili, è tracciata e analizzata dalle aziende per comprendere i nostri bisogni e creare delle proposte di offerta mirate. In questo senso la possibilità di raccogliere grandi quantità di dati è stata positiva per lo sviluppo economico, ma lo è stata anche sotto la prospettiva dei consumi che sono stati facilitati dalle tecnologie.

([76]) La raccolta dei dati può migliorare la qualità delle funzionalità offerte agli utenti, I. GRAEF, *Market Definition e Market Powe in Data: the case of online platforms,* in *World Competition,* 2015, pp. 473-474.

([77]) Una pluralità di operatori assicura una scelta più significativa da parte dei consumatori, perché ad essi si prospettano maggiori opzioni e così le informazioni che tornano all'azienda rispecchiano le preferenze dei consumatori, F. DENOZZA, *Chicago, l'efficienza e l'antitrust,* p. 22 ss.

([78]) N. AVERITT, R. LANDE, *Using the "Consumer Choice" Approach to Antitrust Law,* in *Antitrust Law Journal,* 2007, 179, p. 182 ss., 202 ss., che sottolineano la difficoltà di identificare i valori dei prodotti futuri, il ridotto spazio assegnato all'innovazione nelle prospettive incentrate sull'efficienza e i limiti delle imprese nel rispondere a tutte le esigenze manifestate dai consumatori.

Il mercato in questo senso si è spostato dall'essere multichannel ad essere sempre più omnichannel: effettuare acquisti e azioni all'interno di negozi fisici e online è diventata una procedura continuativa, senza interruzioni; pratica che, in un mondo dove il tempo sembra sempre poco e le persone credono di averne sempre meno ha permesso di far sfruttare al meglio tutti questi nuovi sistemi e parallelamente di raccogliere sempre nuovi dati.

CAPITOLO III

VERSO UN QUADRO NORMATIVO MODERNO ED EUROPEO SUL DIRITTO D'AUTORE

SOMMARIO: 1. Diritto d'autore e territorialità. – 2. Accessibilità ai contenuti. – 3. Portabilità dei servizi e licenze con uso transfrontaliero.

1. Diritto d'autore e territorialità.

La Commissione Europea, come precedentemente discusso, ha fortemente promosso l'iniziativa "A Single Market for Intellectual Property Rights" ([79]) a favore dell'economia, cercando di incentivare il più possibile la creatività come spinta per una nuova offerta di beni e servizi anche grazie a nuove modalità di diffusione delle opere online.

Le nuove tecnologie offrono uno spazio completamente differente dai precedenti, delineando contemporaneamente la necessità di tutelare gli interessi sia degli autori che dei consumatori e degli intermediari che si affacciano contemporaneamente nello stesso mercato.

L'attenzione si sposta quindi sui modelli di distribuzione delle opere in rete. Il binomio che maggiormente desta preoccupazione e necessita di un'attenta analisi è quello della tutela di chi di fatto crea l'opera, e cioè ricade sotto il diritto d'autore, e della libera circolazione delle opere d'ingegno ([80]).

Le industrie culturali hanno tratto notevole beneficio da una circolazione pratica e veloce grazie alla rete ma si sono allo stesso tempo imbattute in alcuni aspetti che potrebbero

---

([79]) EUROPIAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions, "A Single Market for Intellectual Propriety Rights". Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe,* Brussels 24 Maggio 2011, COM (2011) 287 FINAL.

([80]) V. CRISAFULLI, *Problematica della "libertà di informazione",* in *il politico*, 1964, 285,298 ss.: il riferimento è alla libera circolazione delle informazioni e all'accesso alle opere di ingegno come corollari del diritto di informare garantito e riconosciuto nelle disposizioni internazionali e nazionali che sanciscono la libertà di espressione del pensiero e il diritto di informazione, dove l'autore definisce il diritto all'informazione come "interesse a che i componenti la collettività siano in grado di apprendere notizie su fatti e opinioni, e messi al corrente di quanto incessantemente lo spirito umano produce in campo politico, scientifico, economico, artistico e via dicendo". Il concetto dunque di informazione si è andato nel tempo ampliando comprendendo non solo le opinioni e le informazioni di carattere politico ma anche quelle culturali e artistiche le quali saranno, nella maggior parte dei casi, "convogliate" tramite le opere di ingegno.

andare contro la tutela degli autori. Le opere necessitano di essere protette in quanto tale tutela incentiva e promuove la creatività, che altrimenti potrebbe essere scoraggiata. In mancanza di creatività e di nuove opere anche le industrie distributrici subirebbero un danno perché, oltre alla componente economica, la componente sociale incide molto sul loro sviluppo e successo e il loro proliferare è vincolato ad una società che sia attiva culturalmente. L'attività della società dipende dal poter accedere alle nuove opere con facilità ma soprattutto al minor costo possibile per entrambi i soggetti coinvolti (aziende distributrici e consumatori).

La crisi della tutela deriva anche da un tipo di contenuti che, prima dell'avvento di internet e dei social network, non esisteva: quello degli "user genereted content".

Ogni cittadino privato può liberamente creare contenuti e partecipare online.

La partecipazione avviene attraverso piattaforme che rispecchiano in parte la natura di attori commerciali e che quindi in tal senso sono assimilabili ad imprese commerciali nella loro funzione di diffusione di opere e contenuti. Se all'inizio dell'avvento di internet solo alcuni potevano fruire e conoscevano questo tipo di servizi, la società attuale è largamente informatizzata e costantemente connessa. Gli utenti, nuovi generatori di contenuti non sono professionisti ma possono creare in piena libertà opere o pubblicare parti di contenuti disponibili in rete, arricchendo la quantità di contenuti accessibili online.

Oltre agli utenti, le nuove modalità di diffusione hanno spinto la politica e il giornalismo ad adottare nuovi mezzi digitali per allagare il loro bacino di lettori. Detti attori, possono commentare e intervenire direttamente e pubblicamente nelle notizie alle quali sono sottoposti incrementando la dimensione democratica della rete.

Le osservazioni appena compiute evidenziano come le industrie culturali si trovino a dover proteggere il diritto d'autore e allo stesso tempo a favorire l'accessibilità a tutte le opere ([81]).

([81]) M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione,* Giuffrè, Milano, 1988, pag. 93, il quale osserva come la contrapposizione tra gli interessi privati e interesse pubblico nella materia del diritto d'autore non riguardi solo il nesso tra la salvaguardia degli interessi personali degli autori e la fruizione collettiva delle opere di ingegno ma ricomprenda anche "il potenziale conflitto tra la logica che presiede alle scelte degli apparati pubblici e privati che variamente interferiscono con il processo creativo e la promozione dello sviluppo culturale dell'intera comunità".

La tutela dei diritti è fondamentale per la crescita economica ma, la tutela di essi e aumentare il livello di accesso alle opere appaiono notevolmente in contrasto ([82]).

Codesto contrasto viene messo in evidenza dall'Autorità garante nel settore delle comunicazioni che rileva, in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica come "dal punto di vista delle relazioni tra i fornitori di contenuti e gli utenti, le esigenze dei primi, di svolgere la propria iniziativa economica in rete e di ricevere un equo compenso per i contenuti di cui detengono i diritti di sfruttamento si contrappongono agli interessi dei secondi di poter partecipare alle relazioni sociali e commerciali online liberamente – oggi anche divenendo autori stessi con il meccanismo, di crescente diffusione, dello user-genereted content"([83]).

Le azioni compiute non devono essere intese come volontà di legittimare una diffusione illegale delle opere ma piuttosto di tutelare la libera circolazione delle stesse.

Pensare che la circolazione delle opere possa aumentare il pericolo che i diritti degli autori non vengano protetti non può comportare comunque una limitazione alla fruizione degli stessi in quanto lederebbe il diritto della libera circolazione dei diritti e dei contenuti. Non si può infatti affermare con certezza che i contenuti generati dagli utenti (user genereted content) siano effettivamente atti di pirateria ([84]).

La soluzione verso il nuovo quadro normativo, a favore della tutela degli autori, altera profondamente l'equilibrio tra la circolazione delle opere e dell'informazione e di conseguenza il bilanciamento tra domanda e offerta, che con la tecnologia si è evoluta da statica a dinamica, e una natura non di semplice fruizione da parte di utenti passivi, ma di nuovi consumatori consapevoli e critici nei confronti delle molteplicità di informazioni ai quali vengono sottoposti. Lo sbilanciamento di tutela dei diritti ha spinto il nuovo

---

([82]) JM. BALKIN, *Freedom of speech and intellectual propriety in the digital age,* in AA.VV., *Proprietà intellettuale e cyberspazio,* Giuffrè, Milano 2004, pag. 3, dove si afferma che il conflitto tra "freedom of speech" e "intellectual propriety" si sarebbe manifestato proprio a seguito dell'avvento di internet.

([83]) AGCOM, *Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva, 12 Febbraio 2010, 5,* disponibile all'indirizzo http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=3790. Tale documento è stato il primo tassello dell'attività dell' AGCOM in materia di "enforment" del diritto di autore in rete. Infatti, ne è seguita la delibera 888/2010 del 17 dicembre 2010 con la quale è stata indetta una consultazione pubblica sul documento che ha definito gli elementi essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell' Autorità di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Successivamente è stata integrata una delibera 398/11/CONS, "Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", del 6 luglio 2011, con la quale si allungano i tempi di consultazione. Durante la consultazione sono state messe in dubbio non solo la bontà delle proposte inserite nella bozza di regolamento ma, a monte, la stessa competenza dell' AGCOM nel formularle. La situazione si è poi ulteriormente complicata al punto di non portare all'approvazione del regolamento entro la scadenza del mandato dell' Autorità.

([84]) P. AUTERI, *Internet e il contenuto del diritto d'autore,* in *AIDA,* 1996, 83,98. Terminologia usata per la prima volta dall'autore .

consumatore ad una serie di comportamenti volti alla pirateria e alla fruizione illegale dei contenuti con la necessità di intervenire per riportare il tutto in un ambito di legalità.
La problematica si sarebbe evitata se dal principio la tutela del diritto d'autore avesse tenuto conto della digitalizzazione e della democratizzazione della tecnologia incanalando nella stessa le novità e le necessità del nuovo "consumatore digitale".
L'intervento che si richiede ora, come azione per colmare il divario creatosi, contribuisce ad aiutare sia le imprese distributrici dei contenuti sia la scissione venutasi a creare tra la tutela del diritto d'autore e la libera circolazione delle opere. Grazie all'aumentare dell'offerta le stesse aziende culturali riusciranno a rendere fruibili i contenuti ad un costo irrisorio e ad un ampio pubblico.
In questo senso la Commissione Europa continua ad intervenire per superare l'ostacolo che una tutela rilevante come quella del diritto d'autore ha creato rimanendo invariata rispetto ai cambiamenti che il mondo ha invece vissuto e affrontato e reso parte integrante della propria quotidianità.
Una protezione eccessiva contrasta con i processi evolutivi. La creatività, motore di ogni innovazione, è un processo di tipo incrementale e alla base di questo vi è la necessità di poter accedere a opere e tecnologie pregresse ([85]).
Basandosi su questi aspetti si evidenzia come la stessa produttività delle imprese distributrici è legata alla diffusione dell'informazione, motore stesso della nascita di attività e di valori della società che devono veder tutelate le loro libertà ed includere l'esercizio del potere politico e del progresso economico, sociale e culturale.
Il Diritto d'autore e la territorialità si inseriscono, quindi, in un contesto molto più ampio che riguarda la distribuzione digitale delle opere di ingegno.
Nel momento in cui la tecnologia digitale ha incontrato la rete internet il legislatore ha cercato di trovare una soluzione alla mancata tutela del diritto d'autore andando ad adottare sistemi di "digital rights management" ipotizzando che potesse essere un buono strumento per tutelare le opere distribuite. In questo senso il modello offre una triplice protezione alle opere di ingegno online: in prima istanza sono tutelate dal diritto d'autore, secondo sono protette dai sistemi di digital rights management e infine dalle norme che vietano ogni azione illegale per la fruizione dell'opera stessa, sia dal punto di vista della

([85]) M. MAGGIOLINO, *Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Economic Analysis of US and EU law,* Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011, 36-37, dove si possono rintracciare gli effetti incrementali a cui sono soggette sia l'innovazione sia la creatività.

produzione che della commercializzazione, con azioni che mirino ad aggirare le tecnologie di protezione.

Secondo questi primi studi però la tutela applicata in prima istanza appare come una mera trasposizione di quella applicate alle opere di carattere fisico.

Un secondo filone di studi ([86]) ritiene che vengano utilizzati ulteriori schemi che specificano ulteriormente la distribuzione in base al sistema di licensing scelto dall'autore e alla remunerazione economica. La peculiarità riguardante il licensing è la nuova forma di licenze definite "aperte" ([87]), alternative ai diritti riservati che caratterizzavano da sempre questo tipo di opere. Questo nuovo filone di pensiero tiene conto della novità nelle dinamiche di scambio che fanno sì che lo scambio di informazioni venga ampliato a favore della condivisione delle stesse. Questo tipo di licenze innovative, chiamate "creative commons", sono state viste in maniera favorevole sia dal punto di vista degli utenti che dal punto di vista degli autori rivelando la necessità di sfruttare appieno le possibilità offerte dalla rete senza andare a violare il principio alla base del diritto d'autore.

In riferimento alla remunerazione, già il primo modello prevedeva un'ulteriore remunerazione oltre a quella prevista dalla licenza delle opere protette, derivata dalla raccolta pubblicitaria ([88]).

Il nuovo modello delle *creative commons* si collega alla fruizione gratuita dei contenuti e alle modalità che le piattaforme di social network utilizzano per sostentarsi e, cioè, la pubblicazione di contenuti generati direttamente dagli utenti iscritti. Questo tipo di contenuti vengono considerati come l'ultima frontiera della distribuzione di opere di ingegno online ([89]).

([86]) Il secondo filone di studi cui si fa in questa sede riferimento è condotto dall'Institute for Information Law dell'Università di Amsterdam. Cfr. HUGENHOLTZ, VAN EECHOUD, VAN GOMPEL ET AL., *The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy,* Final report, Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, 2006, rintracciabile attraverso il link http://www.ivir.nl/publications/other/IVir_Recast_Final_Report_2006.pdf

([87]) L. GUIBAULT, G. WESTKAMP, G.F. RIEBER-MOHN, P.B. HUGENHOLTZ ET AL., *Study on the implementation,* cit. 149-153, ove la descrizione accurata dell' "open source software", dale cui licenze aperte traggono spunto le licenze "creative commons".

([88])U. GASSER, D. SLATER, M. SMITH, J. PALFREY, E. LOCKE, M. MCGUIRE, *Copyright and Digital Media in a Post-Napster World,* Version 2; ma è solo in D. SLATER, M. SMITH, D. BAMBAUER, U. GASSER, J. PALFREY, *Content and Control,* che viene avanzata l'ipotesi di integrare la pubblicità nei modelli di distribuzione.

([89]) BOYD, ELLISON, *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,* in 13 Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, 210, 211, ove I social network vengono definiti "web-based services that allow individual to construct a public or semi-public profile within a bounded system, articulate a list of other users with whom they share a connection, and view and traverse their list of

Un aspetto rilevante della distribuzione attiene anche alla differenza che si è nel tempo creata tra i negozi fisici denominati "brick and mortar" e i negozi virtuali c.d. "digital shops".

La somiglianza tra le due tipologie di vendita è solo apparente, dovuta ad un'idea di negozio fisico che si tramuta in online, le differenze sono invece rilevanti.

La diversità si evidenzia soprattutto nell'aspetto della distribuzione delle opere di ingegno, che, nell'online, configurano tutta una serie di diritti differenti, "digital rights", che avrebbero dovuto condurre i digital shop ad una tutela pari a quella dei negozi fisici.

In concreto, la fruizione dei contenuti che vengono acquistati online differisce da quelli distribuiti attraverso canali fisici.

In una prima fase la distribuzione online permetteva due tipologie di "acquisto" delle opere: una sotto forma di abbonamento e una "a-la-carte-download", arricchita poi dalla modalità "to rent" ([90]). Queste due tipologie di fruizione si basavano sulla tutela dei diritti nel senso di "tutti i diritti riservati".

L'avvento di nuove tipologie ha portato con sé la nascita di una serie di piattaforme innovative per l'acquisto e la fruizione di contenuti, DMSs, Pressplay e MusicNet, che offrivano servizi e richiedevano semplicemente la sottoscrizione. In seguito, la nascita di iTunes ha visto l'evoluzione ad una nuova forma, quella del "pay per download" ([91]).

Un'evoluzione successiva fu quella di Napster, con il servizio "Napster to go", una modalità di "musica in affitto" ossia a fronte di un abbonamento mensile, l'iscritto poteva scaricare tutta la musica che voleva e trasferirla su qualsiasi dispositivo compatibile.

L'ordinamento giuridico si è dimostrato inizialmente restio a sperimentare nuove soluzioni nella distribuzione delle opere online e nella protezione del diritto d'autore, resistenze superate dalle dinamiche stesse del mercato grazie all'evoluzione dei sistemi di distribuzione.

Questi modelli si sono allontanati dalle previsioni fatte a livello legislativo e si sono configurati come un'ibridazione del modello offline con tutte le possibilità che il mercato digitale offre.

La letteratura giuridico-economica aveva ipotizzato che si potessero creare modelli differenti da quelli che erano stati ipotizzati dal legislatore.

---

connections and those made by others within the system". A ben vedere, tali piattaforme, pur potendo essere riunite all'interno di un'unica categoria, soddisfano bisogni diversi.

([90]) GASSER, SLATER, SMITH, PALFREY, LOCKE, MCGUIRE, *Copyright and Digital Media in a Post-Napster World,* cit. nota 88.

([91]) GASSER ET AL., *iTunes How Copyright,* cit. 45, ove si illustra l'iniziale strategia di iTunes.

Il primo di questi è il modello denominato "superdistribuzione" ([92]) declinato nei negozi "peer to peer", un'alternativa ai negozi online ([93]).

Questa modalità appariva come una possibilità di arricchire la distribuzione dei contenuti in rete sfruttando la reti di file-sharing e permettendo lo scambio legittimo di contenuti protetti dal diritto d'autore.

La modalità di superdistribuzione prevedeva che nei network circolassero, accanto alle opere in violazione del diritto d'autore, anche contenuti criptati che invece prevedessero una tutela per l'autore in quanto rispettavano particolari dettami voluti dallo stesso con l'incentivo a selezionare i contenuti leciti in cambio di una remunerazione.

L'incentivo che spingeva a far circolare le opere in questi store "peer to peer" era, a secondo del negozio online prescelto, la possibilità di ricevere una remunerazione data dalla condivisione di file leciti invece che illeciti. La logica che sottostava a questo modello era quella di sfruttare la capillarità della rete per distribuire più opere possibili limitando, grazie agli incentivi offerti, la pirateria.

Il primo ad utilizzare questo tipo di distribuzione è stato Altanet, che proponeva all'interno di due reti, KaZaA e Grokster, di trovare dei file leciti, segnalati da una specifica icona, che permetteva di usufruire del contenuto in cambio di un pagamento di una piccola somma per poter scaricare il contenuto.

Accanto a questa prima forma di distribuzione ne sono nate altre, tra cui Weed, che aveva un'estensione anche superiore alla prima per le reti, in cui si poteva usufruire, e si basava sempre sulla logica della decriptazione del file a fronte di un pagamento e dell'utilizzo dello stesso nei termini dettati dall'autore ([94]).

Il modello però non ebbe il successo che si pensava e non è diventato la forma che la distribuzione digitale predilige.

Un modello che sembra aver riscosso maggiore successo è quello della pubblicità. Se all'inizio si pensava che non potesse sostenere la rete sotto il profilo economico e di

---

([92]) ROSENBLATT, *Learning from P2P: Evolution of business models for online content,* 10 gennaio 2004, rintracciabile all'indirizzo http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=61 dove il termine superdistribuzione applicato alle opere protette dal diritto d'autore sta ad indicare "multi-tired distribution that starts with the owner of the content and enables entities at each step to redistribute content under their own business term".

([93]) SLATER, SMITH, BAMBAUER, GASSER, PALFREY, *Content and Control,* cit. nota 88.

([94]) FISHER, GASSER, SLATER, SMITH, PALFREY, *Comments on the OECD Working Party on Information Economy Draft Report Digital Broadband Content*. Berkman Center for Internet & Society at Harward Law School, 2005, 6 disponibile all'indirizzo http://cyber.law.harward.edu/digitalmedia/oecd_comments.pdf.

ritorno, i dati del mercato hanno dimostrato che c'è stata una forte crescita grazie alla distribuzione legata a sistemi basati sulla pubblicità. ([95])

Il successo di questo nuovo modello si collega direttamente alla novità che il digitale ha portato nella distribuzione dei contenuti, grazie alla grande mole di quelli generati direttamente dagli utenti. Le piattaforme, di cui abbiamo già trattato in precedenza, permettono una continua condivisione di "user genereted content" e di sottoporre gli stessi utenti ad una continua pubblicità.

Il distributore di contenuti modifica quindi il suo servizio facendo in modo che accanto a contenuti professionali si possa sempre godere di contenuti generati da altri utenti.

Il modello ha visto quindi un'evoluzione dal punto di vista distributivo ma ha anche beneficiato dell'aumento dei contenuti che vengono generati e scambiati online.

Il ritorno pubblicitario, per le piattaforme di Social Network, si è avuto avvalendosi dei contenuti generati dagli utenti per attrarre gli inserzionisti e vendere spazi pubblicitari.

Accanto a questi, la raccolta dei dati che le stesse piattaforme riescono ad operare, ha fatto sì che le pubblicità potessero essere mirate per segmenti specifici della popolazione online.

L'elemento di discussione rimane però il fatto che, se gli utenti possono generare contenuti ed esservi costantemente sottoposti, fruiscono anche di contenuti protetti dal diritto d'autore che genera remunerazione sotto il profilo pubblicitario senza remunerare il titolare del diritto stesso.

La di distribuzione dei contenuti e l'analisi che la riguarda, si instaurano in un discorso più ampio di diritti legati alla rete e di retribuzione degli stessi, soprattutto con riguardo ad un'accezione ancora maggiore, in relazione alla fruibilità dei contenuti stessi, gratuiti o a pagamento, leciti o illeciti, oltre i confini del proprio paese di appartenenza, elemento rilevante per i cittadini ma che sotto il profilo della tutela d'autore genera ancora incertezza giuridica.

La geografia e il diritto d'autore sono un argomento molto dibattuto perché, se l'online permette una grande distribuzione di opere di vario genere, le aziende distributrici operano in senso restrittivo nella possibilità di fruizione delle stesse oltre confine.

([95]) gli investimenti in pubblicità ammontavano nel 2007 a 8,6 miliardi di dollari, con la previsione di raggiungere entro il 2011 i 27,2 miliardi di dollari per il mercato statunitense.

La Strategia per un mercato unico digitale ha ampiamente trattato la necessità di creare un mercato di servizi digitali che fosse un continuum spazio-temporale senza confini o restrizioni.

In questo senso le imprese hanno dimostrato di voler approfittare delle differenze esistenti nei mercati per limitare il potere dei consumatori ma anche delle aziende e degli autori stessi.

Accedere ad un contenuto acquistato nel proprio paese di origine o, cercare di acquistare un contenuto con provenienza di un altro paese o allo stesso tempo accedere ad un sito straniero può presentare delle difficoltà per un utente.

Il motivo risiede in una pratica, già citata, denominata "geoblicking".

Dietro questa pratica si celano in realtà interessi puramente commerciali.

Il mercato ha sempre mostrato diversità di gusti e preferenze sulla base di influenze socio-culturali del paese di provenienza. Queste stesse inclinazione nei gusti dei consumatori sono state sfruttate dalle imprese commerciali per segmentare la clientela e operare differenziazioni di prezzo e di prodotto nei vari mercati.

Il 6 febbraio 2018 è stato approvato in sede di Parlamento europeo ([96]) il divieto dei blocchi ingiustificati, con il divieto per il professionista di bloccare o limitare l'accesso all'interfaccia online di alcuni siti, reindirizzare ad una diversa interfaccia senza il consenso del consumatore, applicare diverse condizioni di accesso ai beni o servizi, applicare diverse condizioni di pagamento in base a nazionalità o luogo di residenza del cliente.

Da queste limitazioni restano però esclusi i contenuti digitali protetti dal diritto d'autore, per i quali la pratica dei geoblocchi rimane legittima.

La motivazione dell'esclusione di questo tipo di opere si potrebbe ricercare in uno dei principi sul diritto d'autore ossia il principio di territorialità in cui "invece di un titolo unico sul diritto d'autore, valido simultaneamente in tutta l'UE, esistono 28 titoli nazionali distinti. L'utilizzo di un'opera in tutti gli Stati membri richiede la conclusione di una licenza o di più licenze che coprano i territori nazionali." ([97]).

([96]) Regolamento (UE) 2018/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte ad impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

([97]) Commissione europea, COM 2015/0626 FINAL, *Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* 9 dicembre 2015.

In questa accezione, l'utilizzo dei blocchi geografici, sembra essere uno strumento necessario per garantire la tutela del copyright sulle opere in circolazione. In tal senso non sarà possibile rimuovere la pratica del geoblocking finché rimarrà rilevante la territorialità del diritto d'autore. ([98])

L'ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ([99]) ha condotto uno studio per valutare se effettivamente l'utilizzo di queste pratiche non sortisca effetti negativi. Dai risultati si evince che la popolazione, che non riesce a scaricare legalmente i contenuti, ritiene lecito utilizzare pratiche illegali per ottenerli, soprattutto se si considerano persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Gli stessi intervistati riconoscono l'importanza nel proteggere i diritti degli autori perché garanzia di qualità degli stessi prodotti e servizi, ma allo stesso tempo non comprende perché rinunciarvi solo per la motivazione di risiedere in un altro paese.

Secondo questa analisi le pratiche dei blocchi geografici e della base giuridica del diritto d'autore legato alla territorialità fa sì che aumenti la pirateria online che, invece, le norme europee cercano costantemente di contrastare.

In tal senso, il legislatore europeo si riserva, nei prossimi due anni, di rivedere anche la limitazione relativa ai contenuti protetti dal diritto d'autore per andare incontro ad esigenze sempre crescenti della popolazione che vede uno scambio fluido e continuo di informazioni e opere senza limiti nei confini dei paesi, in un continuum spazio-temporale.

([98]) J. HOFFMAN, *Crossing Borders in the Digital Market: A Proposal to End Copyright Territoriality and Geo-Blocking in the European Union,* 49, The George Washington University Law School, 2017, 143 ss.

([99]) Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, *"European citizens and intellectual property: perception, awarness and behaviour"*, indagine rintracciabile sul sito al link https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0626&from=IT, novembre 2013.

2. Accessibilità ai contenuti

L'accesso ai contenuti rientra, insieme al diritto d'autore e alla libera manifestazione del pensiero, in una declinazione nazionale, europea e internazionale.

Nell'accezione europea, oggetto dell'analisi fin qui condotta, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 10, tutela la libertà di espressione e, con essa, la libertà di opinione, e la libertà di "ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche o senza considerazioni di frontiera".

La norma mostra avere un'interpretazione ampia, infatti, fa riferimento alla concezione di tutela del diritto di espressione, sviluppatasi nel secondo dopoguerra, che includeva anche la libertà di informazione ([100]).

La norma si riferisce alla libertà nell'accezione di "ricevere" informazioni che va quindi, oltre, la concezione di protezione dei privati dalle interferenze dei pubblici poteri.

La Corte europea ha poi, nell'applicazione pratica della norma tutelata dall'art. 10, espanso la tutela inserendo i nuovi media affiancati ai tradizionali, per adeguare la protezione ad un'accezione più moderna, in tutti i casi in cui si utilizzino strumenti per divulgare informazioni ([101]), in quanto esse rivestono un interesse sociale per tutta la comunità ([102]).

Proprio dall'applicazione pratica di tale norma la Commissione europea ha delineato una serie di limiti alla circolazione delle informazioni che attengono, maggiormente, al carattere che tali informazioni devono avere e cioè quello di avere un fine preciso e quindi di servire a prevenire reati, tutelare la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, l'ordine pubblico, la protezione della salute e della reputazione, impedendo la circolazione di informazioni di carattere confidenziale, garantendo l'imparzialità in ambito giudiziario ([103]).

([100]) CASSANO, CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione,* Giuffrè, Milano, 2009, pag. 61-62.

([101]) P.B. HUGENHOLTZ, *Copyright and Freedom of Expression in Europe,* ritracciabile al seguente link https://www.researchgate.net/publication/254775080_Copyright_and_freedom_of_expression_in_Europe

([102]) L'esercizio interpretativo svolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto ad oggetto, in maniera prevalente, proprio i limiti all'esercizio della libertà di espressione, e nel segnare tali confini ha determinato anche i contorni di tale libertà.

([103]) In questo senso sono di rilevante importanza le sentenze della Corte europea in materia di diritti dell'uomo, rintracciabili all'indirizzo http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/.

Ogni individuo, come tutelato dal diritto all'informazione e dall'art. 11 della carta dei diritti fondamentali, ha diritto alla libertà di espressione e con esso si include "la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera" ([104]).

La norma attiene quindi alla libertà di essere informati e di informarsi e, proprio in questo senso, si inserisce il concetto che vi sia libero accesso alle fonti informative senza ostacoli di alcun tipo ([105]).

Questa affermazione porta ad analizzare il contemperamento di interessi che sottendono la tutela del diritto d'autore e l'accesso ai contenuti digitali.

I due diritti coesistono e "convivono" grazie alle limitazioni e alle eccezioni poste al diritto d'autore ([106]).

Allo stesso tempo, sono anche previste delle limitazioni al diritto di informazione in funzione della tutela di altri diritti fondamentali o di interessi pubblici che sottendono al funzionamento delle società democratiche.

Il diritto alla manifestazione del proprio pensiero, incontra delle limitazioni, in quanto non deve ledere i "diritti dei terzi", di conseguenza anche le remunerazioni e i diritti patrimoniali che costituiscono il diritto d'autore.

Per quanto concerne le limitazioni ai diritti patrimoniali esse attengono alla ricerca dell'equilibrio tra diritto d'autore e la tutela del libero accesso alle informazioni.

La Convenzione di Berna si basa sul presupposto che lo sviluppo economico sia promosso proprio dal diritto d'autore e detta quindi degli standard minimi di tutela sia per gli autori sia per l'accesso alle opere protette dai suddetti diritti.

Il bilanciamento viene operato tramite dei limiti riguardanti le opere proteggibili, i dritti patrimoniali e alcune eccezioni e limitazioni ([107]).

([104]) Carta dei diritti fondamentali, art. 11, par. 1.

([105])Sentenza della Corte cost. n. 105 del 1972, disponibile all'indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0105s-72.html. Tale orientamento era già emerso nella decisione della Consulta del 16 marzo 1971, n. 49, in Giur. Cost. 1971, 525, dove si sottolineava che l'art. 21 Cost. protegge anche l'esigenza di "un'informata coscienza sociale".

([106]) Nell'ordinamento italiano, legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, il termine "eccezioni" ha sostituito quello delle "limitazioni" a seguito dell'adozione del decreto n. 68 del 2003 con il quale si è proceduto a recepire la direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione.

([107]) HUGENHOLTZ, OKEDIJI, *Conceiving an International Instrument on limitations and exceptions to Copyright,* Final report, 6.3.2008, rintracciabile al link https://www.ivir.nl/publicaties/download/limitations_exceptions_copyright.pdf.

La disciplina minima ha lasciato agli Stati una certa discrezionalità in merito alla tutela di tali diritti, potendo operare verso forme anche incrementali e contemperando in maniera differente i diritti degli autori e l'accesso alle loro opere.

In alcuni paesi, quali Francia, Italia e Spagna, le limitazioni e le eccezioni sono divenute articolate e puntuali, mentre, in altri paesi, le clausole sono più vaghe e vi sono libere utilizzazioni, come ad esempio il "fair use" statunitense o il "fair dealing" britannico.

La Convenzione di Berna riconosce, in particolare, due tipi di eccezioni e limitazioni che riguardano la remunerazione. Le eccezioni remunerate, riguardano i casi in cui l'autore non ha potere di controllare l'uso delle proprie opere, ma deve essere remunerato per lo stesso.

Quelle non remunerate invece attengono usi che non fanno parte dei diritti in capo all'autore. In questo senso si può pensare all'utilizzo delle opere per l'interesse pubblico, discorsi politici o giurisprudenziali, opere analoghe pronunciate in pubblico, citazioni utilizzate al fine dell'insegnamento.

L'elevata discrezionalità ha portato all'introduzione, durante la revisione della Convenzione di Berna, nel 1967, di una procedura denominata "three step test".

Con questo procedimento si vogliono definire delle procedure che gli Stati membri son obbligati a sostenere per conformarsi al dettato internazionale e al rispetto degli interessi protetti([108]).

Secondo il "three step test" le eccezioni e le limitazioni possono essere applicate solo in casi speciali, non devono entrare in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non devono arrecare pregiudizio ai titolari dei diritti.

Questa regola deve essere attuata dagli Stati aderenti alla Convenzione nelle eccezioni al diritto d'autore, anche se questa non è di nuova introduzione, e in quel caso sarà un giudice a decretare se la disposizione legislativa in cui è inclusa è in conformità con il dettato internazionale ([109]).

([108]) M. SENFTLEBEN, *Copyright, Limitations and the Three-step Test in International and EC Copyright Law,* Kluwer Law International, The Hauge London New York, 2004, pag. 43-98. Per rilevare che, per quanto il testo dell'art. 9, par. 2, della Convenzione di Berna faccia riferimento al solo diritto di riproduzione, il test ha assunto rilevanza generale, essendo stato successivamente riprodotto in tutti i maggiori testi internazionali in materia, quali l'art. 13 TRIP's, l'art. 10 del trattato OMPI sul diritto d'autore e, infine, l'art. 5 della direttiva 2009/2001/CE sulla società dell'informazione.

([109]) M. SENTFLEBEN, *The International Three-step Test. A Model Prevision for EC Fair Use Legislation,* in 1 JIPITEC, 2010, 67, 78, dove l'autore sostiene che il three-step test non deve essere utilizzato al fine di instaurare un ulteriore meccanismo di controllo delle eccezioni che sono già state recepite negli Stati membri. Prosegue poi offrendo una lettura dell'art. 9 della Convenzione di Berna che si discorsa da quella adottata dalla dottrina maggioritaria e ne esalta la clausola semi-aperta in grado di conferire un elevato grado di flessibilità alle leggi sul diritto d'autore degli stati aderenti.

A livello europeo, si è cercato di creare un certo tipo di armonizzazione, attraverso la "Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2001", tra alcuni aspetti del diritto d'autore e i diritti della società dell'informazione ([110]).

Essa dispone ventitré eccezioni di cui, però, una soltanto obbligatoria per tutti gli ordinamenti nazionali, dimostrando da un lato una grande flessibilità, dall'altro poco potere armonizzante.

Tra le eccezioni previste, risulta all'art. 5, quella riguardante l'utilizzo di opere protette per fini didattici e di ricerca, copie private e parodia ([111]).

Se si utilizza il criterio del three-step test, le eccezioni e le limitazioni sembrano divenire una regola privativa invece che uno strumento per tutelare i diritti di circolazione delle informazioni e della libertà di manifestazione del pensiero, a meno che il test non venga interpretato in base all'obiettivo che le eccezioni e le limitazioni restringono ([112]), che potrebbe essere non unico ma riguardare diversi tipi di tutela. Ad esempio, uno potrebbe essere quello di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo, ma anche pubblici interessi o correzioni di fallimenti di mercato.

Le limitazioni discusse si inseriscono, all'interno del diritto d'autore, al fine di garantire i diritti fondamentali dell'uomo e gli interessi pubblici, ma, accanto ad essi, le eccezioni e limitazioni sembrano tutelare anche la libera manifestazione del pensiero, che si dispiega nella libertà di espressione da parte dei cittadini attraverso la creazione di contenuti, che devono però tenere conto dei diritti di terzi, la cui tutela protegge le privative degli autori sulle opere dell'ingegno e gli altri diritti di proprietà intellettuale ([113]).

([110]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, maggio, 2001, rinvenibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=HR

([111]) C. GUIBAULT, *The Nature and Scope of limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights with regard to General Interest Missions for the Transmission of Knowledge: Prospects for their Adaptation to the Digital Environment,* in *e-Copyright Bulletin,* 2003, disponibile all'indirizzo http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139671e.pdf.

([112]) Per un'interpretazione del three-step test in linea con i principi fondamentali si può analizzare la dichiarazione elaborata da due importanti centri di ricerca quali il Max Planck Institue for Intellectual Property and Competition Law di Monaco e il Queen Mary Intellectual Property Institute di Londra, *A balanced interpretation of the "three-step test" in copyright law,* disponibile sui rispettivi siti.

([113]) V. MELI, *Le "autorizzazioni libere" nella direttiva 96/9/CEE sulla protezione giuridica delle banche dati,* in *AIDA,* 1997, 86, 87, in cui si descrive la possibilità che "il diritto d'autore e qualunque altro diritto di privativa … costituisc[a]no limitazioni al normale esercizio di altri diritti riconosciuti e verso il bilanciamento con tali diritti". L'autore sottolinea che in conseguenza di quanto affermato "quanto più debole è il fondamento costituzionale della privativa, tanta più attenzione debba essere posta agli interessi con essa confliggenti".

In questa accezione il diritto d'autore risulta un limite al diritto di informazione e di manifestazione del pensiero in quanto se il pensiero è veicolato tramite opera di terzi o l'informazione è diffusa o ricercata va in violazione delle privative dei terzi.

L'interferenza che si pone in essere con il diritto d'autore, non è solo a livello di diritto di diritto di informazione, ma riguarda piuttosto la libera circolazione e all'accesso alle opere da lui tutelate, opere che sono alla base dello sviluppo e del progresso nei campi dell'arte, della tecnica e della scienza.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha attuato, all'art. 10, par 2 della Convenzione europea, atti più concreti di limitazione della libertà di espressione.

Definisce infatti che le restrizioni sono imponibili nei casi in cui siano imposte dalla legge, siano necessarie in una società democratica, atte a tutelare specifici fini, come la tutela dei diritti di terzi.

Gli Stati membri continuano quindi a godere di una certa discrezionalità nella valutazione dei requisiti alla limitazione della libertà di espressione ma, sono comunque soggetti al controllo dell'Unione, sia relativamente ai processi legislativi che alle decisioni che ne danno applicazione.

In ultima istanza è quindi la Corte europea ad accertare che non vi sia violazione dell'art. 10 ([114]).

Quello che è apparso da alcune sentenze è che maggiormente il numero di violazioni appare all'esercizio della libertà di espressione piuttosto che in violazione del diritto d'autore.

Molte sentenze riguardano opere letterarie ed artistiche ([115]).

Nel 2011, un caso di rilevante importanza per la presa di posizione della Corte di Giustizia Europea, è stato il caso *Sabam* ([116]), in cui, in una valutazione di conformità di un'ingiunzione nazionale sul diritto d'autore, la Corte si dimostra a favore della tutela del diritto all'informazione quale diritto fondamentale.

([114]) Nell'esercitare il suo potere di controllo, la Corte deve quindi esaminare l'ingerenza alla luce del caso nel suo insieme, ivi compreso il tenore delle espressioni usate dal ricorrente ed il contesto in cui sono usate. In particolare, la Corte deve valutare se l'ingerenza in questione sia "proporzionata rispetto al fine legittimo perseguito" e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla appaiano "pertinenti e sufficienti".

([115]) AKESTER, *The political dimension of the digital challenge – copyright and free speech restrictions in the digital age,* in *IPQ,* 2006, 1, 16, 24.

([116]) Corte di Giustizia, Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2011, procedimento C-70/10, *Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam),* disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=835045.

Viene infatti affermato che "[s]ebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto".

In questo senso si continua ad affermare come ci debba essere un equilibrio tra i diritti, sia tra quelli fondamentali di proprietà come il diritto d'autore, sia di altri diritti fondamentali come quello all'informazione.

In questo senso prende altresì importanza comprendere appieno cosa si intenda per "informazione".

La Corte di giustizia fa rientrare in questa accezione diverse tipologie di informazione tra cui quella politica e quella commerciale ([117]).

L'articolo 10, di conseguenza, anche se non ne fa esplicito riferimento, sembra riferirsi all'arte e alla pubblicità quando nella sua ultima parte fa riferimento alle "imprese radiodiffusione, di cinema o di televisione".

La conferma di questo si può rinvenire nel Patto internazionale sui diritti civili e politici che, all'art. 19, include la "forma artistica" quale mezzo attraverso cui le persone possono "cercare, ricevere, e diffondere informazioni e idee di ogni genere" ([118]).

La limitazione riguardante l'informazione non dipende poi solo dal tipo di informazione ma anche dalle finalità per cui viene limitata.

Ogni paese ha concezioni differenti sulla morale e sull'etica e, in virtù di questo, i paesi devono tutelare la popolazione da informazioni che potrebbero disturbarla o scioccarla perché contro le loro credenze e convinzioni.

Il bilanciamento che si cerca di trovare è quello che possa tutelare i diritti dell'uomo e allo stesso tempo quelli degli autori senza però pregiudicare la manifestazione del pensiero a favore di diritti privati dei terzi.

([117]) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Markt Intern Verlag Gmbh e Klaus Beermann v. Germany,* 20 novembre 1989, rinvenibile all'indirizzo http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/, ove si legge: "It is clear that the contested article (…) conveyed information of a commercial nature. Such information cannot be excluded from the scope of Article 10 par. 1, which does not apply solely to certain types of information or ideas or forms of expression".

([118]) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Muller and others v. Swizerland,* 24 maggio 1988, Application no. 10737/84, ove si legge "Confirmation, if any were needed, that this interpretation is correct, is provided by the second sentence of paraghraph 1 of Article 10, which refers to *broadcasting* , *television or cinema enteprises,* media whose activities extend to the field of art. Confirmation that the concept of freedom of expression is such as to include artistic expression is also to be found in Article 19 par. 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which specifically includes within the right of freedom of expression information and ideas *in the form of art*."

Con l'avvento di internet, le minacce al diritto d'autore sono aumentate e di conseguenza l'orientamento è stato quello di una maggior tutela nei confronti dei portatori di tale diritto a sfavore della società. Da questo deriva la necessità di una nuova interpretazione del diritto d'autore più equilibrata nei confronti della tutela dei diritti fondamentali.

Tale necessità deriva dall'idea che l'accesso ai contenuti, digitali e non, sia il motore della crescita sociale e culturale e che di conseguenza esso porti con sé degli effetti positivi sull'economia. In questo senso è necessario proteggere le opere di ingegno, prodotte dai diversi settori, ma anche favorirvi l'accesso.

Questa contrapposizione è ancora più evidente quando si va ad analizzare la politica europea riguardante le industrie culturali, perché l'aumento della distribuzione delle opere online porta ad un accesso più ampio ai contenuti digitali, ancora in contrasto con la legislazione in merito.

Il "digital copyright" porta nella rete le stesse tutele del mercato che vi sono per le opere che potremmo denominare "fisiche", che favoriscono i portatori dei diritti, ma che, allo stesso tempo, dimenticano che l'ambiente digitale ha delle dinamiche differenti riguardo la creazione, diffusione e fruizione dei contenuti che modificano la natura stessa delle opere in oggetto.

L'utilizzo di una stessa tipologia di tutela comporta che la potenziale crescita del settore venga frenata e gli equilibri dello stesso vengano alterati.

I nuovi canali di distribuzione sono l'unico mezzo utilizzabile al fine della condivisione di opere di ingegno e l'offerta è necessariamente vincolata all'utilizzo di essi. Il vantaggio che essi portano è che la distribuzione avviene in maniera veloce, capillare e ad un costo irrisorio rispetto ai canali tradizionali, vantaggio per una società culturalmente sempre più attiva e che di conseguenza necessita maggiormente di poter accedere a nuove opere di ingegno.

Le istituzioni dell'Unione hanno sempre considerato le industrie culturali come dei "motori" per la crescita dell'economia interna, dimostrato già dal lancio della "strategia di Lisbona" ([119]) e confermato nella "Strategia per un mercato unico digitale".

Proprio in quest'ultima si denota maggiormente come l'importanza dei beni digitali porti con sé la necessità di migliorare la propria offerta cercando di incontrare maggiormente

([119]) CONSIGLIO EUROPEO, *Lisbona 23 e 24 marzo 2000, Conclusioni della presidenza,* disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/summits/list1_it.htm.

la domanda di contenuti. Procedendo il questo senso si riuscirà a contenere il consumo di beni in violazione delle privative del diritto d'autore.

Non è più sufficiente sopprimere l'utilizzo illegale dei contenuti ma piuttosto si deve cercare di spingere i consumatori ad una fruizione legale grazie ad un'offerta variegata e ampia e soprattutto "user-friendly".

L'intento dell'Europa è quindi quello di porre l'attenzione ai contenuti creativi e alla loro distribuzione online perché l'Unione stessa possa competere con i maggiori Stati del mondo e diventi sempre più un'economia dinamica e fondata sulla conoscenza ([120]).

Lo sforzo su cui si punta è quello di un continuo incoraggiamento ed investimento nei confronti della società dell'informazione e della ricerca e sviluppo.

Attraverso questo tipo di politiche si riuscirà davvero, secondo l'UE, ad ottenere un' "economia digitale" basata sulla conoscenza e sul continuo sviluppo di beni e servizi ([121]).

Il processo di instaurazione di questo tipo di economia è però molto difficoltoso e la stessa strategia di Lisbona è stata più volte modificata e ridiscussa per cercare di migliorare l'attenzione sugli obiettivi primari che un tipo di economia come questo richiede di focalizzare.

Quello che risulta maggiormente, dalla strategia di Lisbona, è come questa possa essere definita una sorta di "soft law" in quanto lascia molta libertà legislativa non vincolando l'utilizzo dei suoi strumenti, in contrapposizione ad una tutela "hard law" che protegge e tutela il diritto d'autore e le società dell'informazione ([122]) e regola le industrie culturali.

Questo dualismo vede quindi una spinta, da un lato, alla creazione di una società basata sull'informazione e che produca beni e servizi a favore di una crescita economica e dall'altro, delle direttive dell'Unione che siano volte a creare un sistema armonizzato di

---

([120]) ZENO, ZENCOVICH, SANDICCHI, *L'economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici,* in *18 Diritto dell'informazione e dell'informatica,* 2002, pag. 971-973, in cui si definisce "economia della conoscenza" attraverso diverse teorie che dimostrano la difficoltà di rinvenire, anche in economia, una definizione univoca di "conoscenza", e come tale difficoltà si riverberi poi sul giurista, chiamato ad analizzare i riflessi che tale fenomeno genera sull'ordinamento.

([121]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione dell'8 dicembre 1999, relativa ad un'iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, eEurope – Una società dell'informazione per tutti* COM(1999), di cui le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo http://europa.eu/legislation_summary/information_society/l24221_it.htm, dove si mostra che l'"economia digitale" o "economia del digitale" non è un tema nuovo nelle politiche europee. Essa, infatti, avrebbe dovuto costituire il motore per la crescita, la competitività e l'occupazione già a partire dal 1999, tramite l'attuazione del piano d'azione globale denominato "eEurope", che si proponeva, tra i diversi obiettivi, anche quello di creare in Europa la padronanza degli strumenti dell'era digitale e di sostenere la cultura imprenditoriale pronta a finanziare e a sviluppare nuove idee.

([122]) MONTAGNANI, BORGHI, *Promises and Pitfalls of the European Copyright Law Harmonisation Process,* in *WARD* a cura di, *The European Union & the Culture Industries: Regulation and the Public Interest,* Ashgate Publishing, Regno Unito, 2007, 213, 217-229.

norme sul diritto d'autore cercando di rendere concreto l'instaurarsi di un'economia digitale.

Tutto questo si manifesta anche nei confronti delle aziende culturali che vedono, da un lato, grazie alla soft law, una promozione dei contenuti digitali in grado di attrarre i consumatori e facilitando l'accesso agli stessi, dall'altro una serie di norme che tutelano i diritti d'autore senza tener conto degli interessi dei consumatori.

Per far si che le proposte della strategia di Lisbona potessero essere attuate, l'Europa si è mossa anche a favore dell'accesso alla rete internet, prima con il piano d'azione "eEurope 2002" ([123]) volto ad ampliare il numero di connessioni internet in Europa favorendone l'utilizzo, e poi con il piano d'azione "eEurope 2005" ([124]) concentrato nell'ampliamento della barra di connessione, la c.d. connessione a barra larga, un'infrastruttura volta ad avvantaggiare l'accessibilità ai servizi grazie ad una maggiore accessibilità con un aumento della produttività economica.

Il vantaggio per l'economia e per i cittadini è quello di godere di servizi, applicazioni e contenuti sempre nuovi con la conseguente creazione di nuovi mercati e la riduzione dei costi in tutti i settori dell'economia.

Con l'attenzione posta su questo tipo di sviluppi, le aziende culturali si sono viste temporaneamente messe da parte, in quanto il tutto si focalizzava sull'obiettivo primario di accrescere il livello di connettività. In questo senso si è ritenuto che la strategia di Lisbona andasse rivista in quanto i vantaggi che aveva portato con sé erano stati minimi. Nel 2005, infatti, viene operato un rilancio della strategia cercando di riconoscere alle industrie culturali un ruolo nella crescita delle economie digitali.

L'economia europea sembrava rimasta indietro rispetto a quella dei maggiori stati e si è quindi deciso di puntare ad aumentare la produttività facendo leva sull'innovazione, la conoscenza e sulla valorizzazione del capitale umano.

([123]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 marzo 2001, eEurope 2002: Impatto e priorità, comunicazione in vista del Consiglio europeo di Stoccolma*, 23-24 marzo 2001, COM(2001) 140, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0140:FIN:IT:PDF. Il piano di azione incoraggia il rafforzamento e la prosecuzione delle iniziative volte a sostenere le industrie di contenuto nell'era digitale. In questa prospettiva, esso si pone di lanciare il programma "eContent", destinato a stimolare lo sviluppo e l'uso dei contenuti digitali europei sulle reti mondiali, e invita anche alla creazione di un meccanismo di coordinamento dei programmi di digitalizzazione adattati nei vari stati membri.

([124]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, eEurope2005: una società dell'informazione per tutti – Piano d'azione da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia 21 e 22 giugno 2002,* COM/2002/0263, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FINAL:IT:PDF.

I fattori di crescita della competitività vengono nuovamente individuati proprio sulla base della conoscenza e della continua innovazione perché elementi chiave nella produzione di nuovi beni e servizi e portatori di nuove conoscenze sia per i consumatori che per gli operatori di mercato.

In questa prospettiva assumono un'importanza rilevante i centri di ricerca, e tutti i centri di istruzione in quanto mezzi attraverso i quali convertire la conoscenza in valore aggiunto e generare personalità con maggiori conoscenze e qualificazioni lavorative.

In questo ambito le industrie assumono un ruolo differente in quanto creatrici di un nuovo spazio di informazione, libero da frontiere, grazie anche ad un superiore livello di protezione della rete ([125]).

Anche questo rilancio vede le industrie culturali e creative rimanere in secondo piano, almeno fino al maggio 2007 ([126]), momento in cui vengono introdotte nuove considerazioni rispetto al legame che intercorre tra la promozione della creatività e la cultura e la normativa europea sul diritto d'autore e i diritti a lui connessi.

Viene dato quindi rilievo al diritto d'autore e alla necessità di tutelare tutti quei diritti in capo ai produttori, così come la necessità di una remunerazione adeguata sottolineando allo stesso tempo la necessità di un'ampia diffusione delle opere al fine di dare accesso ai cittadini al patrimonio culturale europeo ([127]).

Quello che l'Europa non sembra riscontrare in prima istanza è un effettivo contributo delle industrie creative alla di crescita economica, ma, il potenziale di innovazione di cui esse dispongono, richiede che esse siano aiutate nello sviluppo e nella crescita perché riescano a porre in atto iniziative finalizzate all'innovazione che gioverebbero all'economia europea. La causa del loro rallentamento potrebbe essere rinvenuta nel fatto di essere state messe da parte in molte delle politiche attuate dall'Unione e che, quindi, queste non abbiano aiutato una distribuzione fluida e rapida delle opere e dei servizi digitali con una conseguente crescita delle stesse imprese.

([125]) CONSIGLIO EUROPEO, *Conclusioni della Presidenza,* citato in nota 119.

([126]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione,* 10.5.2007 COM(2007) 242 definitivo, disponibile all'indirizzo http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:IT:PDF.

([127]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione*, opera citata nota 126.

Negli anni tra il 2005 e il 2008, l'Europa, ha dovuto affrontare una crisi economica ([128]) che l'ha spinta a creare una nuova strategia, denominata "Europa 2020", inserendo al suo interno anche gli obiettivi della strategia di Lisbona.

L'obiettivo di base della nuova strategia è quello di fortificare l'economia europea creando nuove e più solide basi per la crescita economica e sociale, scopi che erano già stati messi alla base della strategia di Lisbona.

Uno degli obiettivi è stato quello di promuovere una crescita della conoscenza e dell'innovazione, una sorta di crescita "intelligente" ([129]).

In questa crescita assumono rilievo le imprese culturali e la promozione di una connessione internet il più possibile veloce e diffusa perché consumatori e imprese siano avvantaggiati nel suo utilizzo ([130]).

Il nuovo scenario sembra essere stato delineato dal fallimento della strategia di Lisbona e dalla mentalità sottostante ad esso; gli scarsi investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, nell'innovazione, e uno scarso uso delle tecnologie informatiche e di comunicazione ha comportato la crisi economica che l'Europa ha dovuto affrontare perché hanno creato degli ostacoli allo sviluppo di un ambiente imprenditoriale dinamico e competitivo ([131]).

La nuova strategia, Europa 2020, vede una modifica del ruolo delle imprese culturali. Sotto il nuovo profilo che si propone, le suddette imprese devono essere incentivate nel loro ruolo offrendo una protezione e remunerazione adeguata agli autori, ma anche una maggiore diffusione delle opere protette affinché i cittadini possano avere accesso e fruizione alle stesse.

In questa visione la lotta alla pirateria non risiede più solo nel cercare di educare i consumatori o di proteggere adeguatamente i diritti sulle opere, ma nel cercare di rendere attraenti le stesse opere incontrando i requisiti posti da domanda e offerta.

([128]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Un piano europeo di ripresa economica,* 26.11.2008, COM(2008) 800 definitiva, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:IT:PDF.

([129]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,* 3.3.2010 COM(2010) 2020, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20IT%20version.pdf. Dove si illustra che l'obiettivo della crescita intelligente deve essere perseguito congiuntamente a quello di una "crescita sostenibile", ovvero che promuova un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e di una crescita "inclusiva", ovvero che promuova un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

([130]) *Granada Ministerial Declaration on the European Digital Agenda: Agreed on 19 April 2010,* disponibile all'indirizzo http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/en_declaracion_granada.pdf.

([131]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione, Europa 2020,* citato in nota 129.

Contemporaneamente va anche rinnovata quella che è la cultura delle imprese al fine di rendere l'innovazione e la creatività un fattore competitivo di successo, per le aziende stesse e per tutta l'Unione Europea.

Le nuove infrastrutture di condivisione e le connessioni potenziate in velocità fanno si che vengano meno tutta una serie di vincoli fisici e che quindi la distribuzione possa essere vasta ed economica ma soprattutto senza vincoli geografici.

Utilizzare questi strumenti in modo opportuno vuol dire riuscire ad allargare il proprio pubblico e diversificare l'offerta culturale; il contenuto culturale stesso diviene il motore nell'accettazione delle nuove tecnologie e innesca un circolo virtuoso positivo, maggiori saranno i contenuti disponibili in rete e maggiormente l'offerta culturale sarà necessaria per i consumatori che, allo stesso tempo, daranno un contributo esponenziale all'aumento di domanda di contenuti e servizi.

La strategia descritta mostra come le istituzioni europee riconoscano che, per affrontare e superare il problema della pirateria, vi sia bisogno di modelli innovativi e che sono proprio le piccole e medie imprese a rivestire un ruolo cruciale in tal senso e quindi come tali devono essere incentivate.

Perché la strategia ossa essere adottata ci sarà bisogno di un controllo sulla competitività del mercato perché essa resti sempre equa e non si creino barriere ingiustificate all'entrata ([132]).

L'accessibilità ai contenuti viene maggiormente posta in evidenza, nella strategia Europa 2020, nell'iniziativa "un'agenda digitale europea" attraverso un mercato digitale unico, con lo scopo di ottenere dei vantaggi economici sostenibili.

Alla base del mercato digitale unico vi è proprio l'accesso ai contenuti, con la possibilità di abbattere le barriere che differenziano la fruizione online e quella offline. Per fare ciò è necessario che vi sia trasparenza all'interno del mercato e che i diritti si evolvano di pari passo con le tecnologie cosi come le licenze con uso transfrontaliero e la possibilità di accedere ai contenuti in un mercato, appunto, unico.

Anche i modelli commerciali devono innovarsi per fare in modo che l'accesso e l'acquisto delle opere avvenga in modo variegato e che vi sia equilibrio fra la protezione dei diritti e la disponibilità di accedere ai contenuti per gli utenti.

([132]) COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare*, 27.4.2010, COM(2010) 183, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0240&from=BG.

Perché questo sviluppo abbia successo è necessario che vi sia fiducia nel mercato digitale. Quello che appare ai consumatori è piuttosto una legificazione frammentata e difficilmente reperibile, cosa che l'Europa vuole migliorare, con l'adozione dell'agenda per il digitale, al fine di creare un quadro normativo chiaro che metta in evidenza la tutela dei consumatori.

Tra i primi documenti che si rinvengono nell'agenda vi è "A Single Market for Intellectual Property Rights" ([133]), che conferma la convinzione che la creazione di un mercato unico è la soluzione per incentivare gli Stati membri ad innovare e creare, perché si diffondano nuovi modelli di business e si veda l'entrata nel mercato di nuovi operatori, motori abilitanti della crescita economica.

Tutta l'analisi condotta evidenzia come la Commissione europea abbia fortemente abbracciato i cambiamenti e le innovazioni che le si sono proposti e che, seppure con un primo inizio di crisi, abbia affrontato le difficoltà cercando di colmare il divario che la allontanava dalle maggiori potenze.

Un mercato unico digitale si mostra come una buona soluzione per fare in modo che l'evoluzione non incontri confini o limiti e che possa apportare benefici agli innovatori quanto ai consumatori.

([133]) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa,* COM 2015 192 FINAL, nota 13.

3. Portabilità dei servizi e licenze con uso transfrontaliero.

Nell'ambito dell'accesso ai contenuti si inserisce il tema, affrontato dall'Unione europea con il Regolamento ([134]), relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online nel mercato interno.

Per il corretto funzionamento del mercato i consumatori devono avere libero accesso ai contenuti online, secondo i principi di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Questo principio comporta che il mercato interno sia un mercato libero da frontiere e come tale deve permettere che tutti i cittadini siano liberi di fruire, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovino, dei contenuti online portabili (musica, giochi, film, intrattenimento) che essi hanno acquistato o a cui si sono abbonati.

In tal senso anche la tecnologia ha sviluppato supporti che sono atti a permettere una fruizione libera e in movimento, non più legata ad un luogo fisico. La grande mobilità di queste nuove tecnologie ha avuto, come diretta conseguenza, una crescita di domanda di questi dispositivi e, indirettamente, di poter usufruire dei contenuti digitali anche in spazi diversi da quelli consueti e durante periodi fuori dal loro paese di provenienza.

La crescita esponenziale di servizi in abbonamento, come Netflix, Spotify, e altri servizi di intrattenimento ha visto, talvolta, la difficoltà di accesso in altri paesi rispetto a quello in cui l'abbonamento è stato sottoscritto.

Alla base di questo problema vi sono diverse barriere che impediscono che i contenuti vengano fruiti liberamente, anche se queste variano da settore a settore, ma si accomunano per il fatto di tutelare il diritto d'autore. Questo diritto si lega spesso alla base territoriale e le licenze comportano che i diritti non siano trasferibili tra i diversi paesi. Ad esempio, per i prodotti audiovisivi, i fornitori di contenuti potrebbero, per scelta, decidere di essere presenti in alcuni paesi piuttosto che in altri.

I contenuti stessi di alcuni programmi ed eventi, piuttosto che file musicali, grafici o sequenze video, sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti ad esso connessi, diritti armonizzati a livello dell'Unione, attraverso la direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio ([135]). Tale direttiva appoggia la volontà di una "portabilità

([134]) REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, *relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online nel mercato interno,* 14 giugno 2017 rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=IT.

([135]) DIRETTIVA 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95

transfrontaliera", consentendo ai consumatori di usufruire dei servizi audiovisivi online anche al di fuori del proprio stato di residenza, introducendo però un periodo di "vacatio legis", consistente in sei mesi, dopo il quale verranno considerate inapplicabili le clausole restrittive della portabilità, per dare la possibilità ai distributori dei servizi di adeguarsi alla nuova situazione di offerta. Quello che risulta altresì rilevante è, analizzare, secondo il Comitato economico e sociale europeo (CESE), cosa si intenda per "Stato membro di residenza", in modo tale che sia chiaro e semplice definire i paesi in cui gli utenti soggiornano solo temporaneamente. Non è possibile ricongiungere l'appartenenza ad uno Stato solo in considerazione alla mera residenza, ma anche attraverso l'indirizzo IP utilizzato, e in questo senso valutare quando il servizio merita di trasferibilità temporanea.
I servizi meritevoli di trasferibilità transfrontaliera possono essere di due tipologie: a pagamento o gratuiti. Nel caso dei servizi di secondo tipo, il Comitato ritiene necessario procedere con un'ulteriore verifica in merito all'appartenenza ad uno Stato membro, per verificare la residenza del cittadino, a patto che la procedura necessaria ad effettuare tale controllo non comporti ulteriori costi per il prestatore.
I servizi che vengono trasferiti devono essere identici a quelli di cui l'utente usufruisce nel suo Stato di appartenenza, non possono essere, infatti, apportate modifiche o impoverimenti che comportino una ripercussione sull'usabilità dello stesso e sulle sue prestazioni o varietà di scelta del catalogo piuttosto che sull'accessibilità in termini di numero di dispositivi e di utenti connettibili. Se tali disposizioni verranno violate si considererà un inadempimento del servizio.
Oltre all'accessibilità deve essere garantito un certo grado di qualità del servizio, che deve rientrare in uno standard con riferimento alla fruizione che il soggetto avrebbe potuto godere nel suo paese di appartenenza, senza sovrapprezzi. Il semplice informare l'utente del livello di qualità di cui potrà usufruire non viene riconosciuto come sufficiente.
Talvolta i servizi vengono venduti a "pacchetto", una combinazione di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai suoi diritti connessi con altri che invece non risultano protetti da tali diritti.
Tali strumenti sono spesso riconducibili a servizi "premium" di eventi sportivi piuttosto che di eventi ritenuti dai consumatori di rilevante importanza. Per consentire la fruibilità,

---

del 15.4.2010 pag.1), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN.

oltre frontiera, di tali servizi, il regolamento ([136]) viene esteso applicando la direttiva 2010/13/UE ([137]). Quest'ultima tutela infatti gli utilizzi di contenuti audiovisivi, tenendo conto della crescente diffusione delle tecnologie e come i cittadini debbano poter beneficiare di esse. All'interno della stessa si parla proprio di media audiovisivi transfrontalieri, ritenendo che essi siano un mezzo attraverso il quale l'Unione possa conseguire i suoi obiettivi di crescita, assicurando un passo da semplice mercato nazionale, ad un mercato unico nella produzione e distribuzione di programmi, garantendo allo stesso tempo condizioni di concorrenza leale.

Per quanto concerne invece le opere interamente protette dal diritto d'autore e i contenuti protetti da diritti connessi sono armonizzati attraverso le direttive 96/9/CE ([138]), 2001/29/CE ([139]), 2006/115/CE ([140]) e 2009/24/CE ([141]) del Parlamento europeo e del Consiglio, volte ad interpretare il diritto dell'Unione in modo coerente rispetto al diritto internazionale, al fine di creare armonizzazione tra gli Stati membri.

Un aspetto molto rilevante riguarda i fornitori di servizi; essi devono poter utilizzare i contenuti quali opere, libri, musica e programmi radiotelevisivi ai fini di commercializzazione nel loro territorio, e, sebbene vi sia tutela dei proprietari dei relativi diritti, devono consentire ai consumatori di poter accedere e di usufruire dei servizi che essi immettono nelle reti online.

Perché questo sia reso possibile, essi acquisiscono delle licenze per i diritti in questione. Il problema si pone quando le licenze vengono concesse in via esclusiva. Questa forma prevede che i fornitori di servizi, all'interno dei contratti di licenza, prevedano che i propri

---

([136]) REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, *relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online nel mercato interno,* 14 giugno 2017, nota 134.

([137]) DIRETTIVA 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010 pag.1). nota 135.

([138]) DIRETTIVA 96/9/CE DEL Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31996L0009.

([139]) DIRETTIVA 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029.

([140]) DIRETTIVA 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio , il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=EN.

([141]) DIRETTIVA 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:IT:PDF.

abbonati non possano fruire del servizio in un territorio diverso da quello in cui la licenza è posseduta.

Le misure di adozione di questo sistema consistono nel negare l'accesso con indirizzi IP appartenenti a zone fuori al di fuori territorio considerato. Queste forme rappresentano quindi un ostacolo alla portabilità dei servizi oltre frontiera attraverso una serie di clausole stipulate tra azienda erogatrice e consumatori.

L'obiettivo che il regolamento ([142]) si prefigge, è quello di costituire un quadro giuridico il più possibile armonico tra il diritto d'autore e i diritti a lui connessi offrendo contemporaneamente un continuo servizio agli abbonati, senza limiti territoriali, ponendo in essere delle azioni che abbattano le barriere che impediscono che ciò sia reso possibile. Tutte queste azioni devono coinvolgere i vari settori interessati dalla tutela del diritto d'autore, senza compromettere che questo sia messo in atto e senza apportare modifiche ai contratti di licenza, anche quelli legati a vincoli territoriali, perché il funzionamento del mercato sia migliorato e non pregiudicato.

Per quanto concerne il controllo della residenza dei cittadini, spetterà ai fornitori di servizi accertarsi della reale appartenenza di un cittadino ad un determinato territorio ma non concernerà loro porre in atto controlli riguardo l'uso o l'iscrizione del suddetto cittadino a servizi al di fuori del proprio territorio di appartenenza.

I contenuti online ai quali si fa riferimento si intendono vincolati solo se sottoscritti attraverso un contratto stipulato tra fornitore e consumatore. Con esso viene concesso all'utente di usufruire di svariati tipi di servizi (download, streaming, varie tecniche di fruizione), vincolati ad un accordo in cui si accettano i termini e le condizioni poste per l'utilizzo dello stesso, a prescindere che il servizio sia usufruibile a seguito di un pagamento o a mezzo gratuito.

Non sono invece vincolati agli stessi termini, media che utilizzano contenuti protetti in modo definito "accessorio", utilizzo cioè mezzi grafici piuttosto che musiche utilizzate come sottofondo del servizio, il cui fine principale è quello della vendita di merci senza alcun collegamento con l'opera accessoria.

La portabilità del servizio non deve comportare alcun costo aggiuntivo per il fruitore dei contenuti, se non quelli dovuti ad operatori di rete differenti dal proprio al fine di accedere

([142]) REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, *relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online nel mercato interno,* 14 giugno 2017, nota 134.

al servizio. In tal caso il pagamento non è diretto al fornitore del servizio con cui l'abbonato ha già stipulato un accordo, ma a terze parti non controllabili direttamente.
Come già analizzato, i servizi vengono concessi sia tramite pagamento che gratuitamente. Questa seconda forma, che non prevede alcun tipo di pagamento per gli utenti e ha, spesso, come conseguenza del mancato ritorno, il mancato controllo sul territorio di appartenenza dei suoi utilizzatori.
Per questo motivo il regolamento non li include direttamente nella tutela, perché il controllo comporterebbe per loro dei costi aggiuntivi spesso non supportabili, ma, per fare in modo che essi possano beneficiare dei vantaggi di una portabilità transfrontaliera, viene concesso loro di scegliere liberamente se verificare lo Stato di residenza degli abbonati. Se la scelta viene fatta in questo senso essi saranno ottemperati dagli stessi obblighi dei fornitori di servizi a pagamento e dovranno informare i loro utenti in merito.
In un'accezione più ampia, la valutazione che spetta alle imprese di servizi, è quella di valutare come esse possano sostenere e garantire la portabilità. Come già citato, essi devono garantire la stessa qualità di servizio di cui gli utenti usufruirebbero nel loro Stato, o, se inferiore devono poter dimostrare che la causa non è loro imputabile. Anche in questo caso viene però richiesto un certo grado di trasparenza, ossia informare i propri abbonati della qualità del servizio prestato nel caso in cui questo venga utilizzato in un altro Stato membro, attraverso un canale che potrebbe corrispondere al proprio sito web.
Il meccanismo giuridico che sottende la disponibilità del servizio in altri Stati non è quello di acquisire in ogni Stato membro i diritti di utilizzo, ma piuttosto quello di considerare l'erogazione come se essa stesse avvenendo nel territorio di residenza. In questo modo il servizio fornito viene considerato legittimo e non vincola i contenuti ad un territorio specifico.
Sulla stessa ideologia si basa la trasferibilità della licenza. Tutti gli atti di riproduzione, distribuzione di opere protette e comunicazioni, vincolate dal diritto d'autore, e lo sfruttamento delle banche dati, viene reso disponibile e tutelato sul principio che al momento della distribuzione il servizio viene considerato come erogato nello Stato di appartenenza e di residenza degli abbonati. Il tutto è vincolato attraverso l'autorizzazione che i titolari dei diritti e gli abbonati concedono alle aziende per poter usufruire del servizio.
Allo stesso modo le imprese erogatrici non possono essere ritenute responsabili di violazioni dei contratti che si pongono in contrasto con l'obbligo di servire i propri utenti anche in altri territori.

Viene quindi reso lecito e necessario controllare il paese dal quale il cittadino si collega mentre resta inapplicabile, secondo il regolamento, che le imprese vincolino i servizi solo a determinati territori al fine di escluderne alcuni per propri interessi commerciali, o allo stesso modo, utilizzare il diritto di un altro paese per applicarlo ai propri contratti.
I contratti stipulati in periodi antecedenti alla nuova regolamentazione dovranno essere, attraverso il rinnovo, integrati delle informazioni mancanti affinché i controlli richiesti vengano messi in atto, a meno che non si posseggano già tutte le informazioni mancanti.
Da punto di vista dei titolari dei diritti d'autore, essi devono poter esercitare liberamente la loro facoltà ad autorizzare, mediante contratti, la fornitura delle loro opere e contenuti, e il loro accesso, senza la necessità di verificare lo Stato membro in cui risiedono gli abbonati al servizio con cui verrà effettuata l'erogazione del loro contenuto, spettante sempre in capo a chi lo erogherà.
I cittadini vedono i loro diritti tutelati nel rispetto della "Carta dei diritti fondamentali" dell'Unione europea. Tutte le direttive che sono state fin qui presentate dovranno rispettare tali principi, in cui risiedono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della protezione dei dati personali, della libertà di espressione, d'impresa e il diritto di proprietà, in cui si inserisce anche il diritto d'autore.
I dati raccolti verranno quindi utilizzati ed analizzati secondo tali direttive e conformemente anche alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Questi potranno quindi essere utilizzati ma il loro trattamento dovrà essere solo al fine di garantire il controllo dello Stato membro di residenza.
I dati vengono raccolti attraverso i contratti che i consumatori stipulano, di una durata generalmente lunga. Essi sono utilizzati al fine del trasferimento dei servizi oltre frontiera ma anche per garantire che vi sia parità di trattamento con i fornitori, e che essi, a prescindere dalla loro capacità di negoziazione assicurino la trasferibilità dei servizi e dei contenuti in modo totale.
Tutte le azioni che sono state messe in atto dall'Unione europea mirano ad aiutare le imprese nella loro competitività, incentrando nuovamente l'attenzione sull'innovazione e sulla crescita economica degli Stati membri.
L'adozione di un regolamento è stata sentita come necessaria per garantire che le norme vengano applicate con uniformità e che vi sia una certezza giuridica sia per i consumatori quanto per le imprese. Il beneficio della portabilità dei servizi deve essere altresì controllato perché esso rimanga un beneficio e non un mezzo con finalità diverse da quelle che si intendono perseguire.

Il nuovo quadro giuridico beneficia del fatto che l'Unione può intervenire se necessario senza però comportare una rinegoziazione dei contratti da parte dei fornitori.

Il tutto rientra in un quadro abilitante che vede l'Europa evolversi verso una modernità concepita in termini di innovazione e crescita. Non si vogliono porre limiti alla crescita e all'utilizzo che gli utenti potrebbero farne, a favore di un mondo sempre più globalizzato che necessita di usufruire costantemente di servizi. Internet ha portato con sé un'evoluzione che ha accompagnato le generazioni e che per i "nativi digitali" non è più separabile dalle loro vite. Limitare l'utilizzo di servizi in abbonamento a specifici territori comporterebbe la perdita di utenti, o li spingerebbe a commettere azioni di pirateria che, l'Europa, ha cercato il più possibile di ostacolare. Non può esistere, e di questo l'Unione si è accorta, un limite all'utilizzo dei sistemi digitali perché esso, nella mente dei consumatori, non sarebbe accettato. Il mercato unico digitale e questo regolamento muovono tutti gli Stati verso una modernità che per gli utenti è ormai concepita come normalità.

Proprio la modernità che l'Europa ha cercato di attuare si intravede nella nuova normativa sul diritto d'autore, tema affrontato nello specifico nel prossimo capitolo, dove in merito ai servizi transfrontalieri ha attuato delle azioni mirate ad avvantaggiare la portabilità delle licenze.

CAPITOLO IV

NUOVA DIRETTIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

SOMMARIO: 1. Inquadramento della proposta di direttiva della Commissione nel contesto economico-sociale. – 2. Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità. – 3. Misure per adattare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale e transfrontaliero. – 4. Migliore accesso al contenuto. – 5. Misure per realizzare un mercato bene-funzionante per il copyright. – 6. Gli articoli più dibattuti e la loro evoluzione: art. 11 e art. 13. – 7. Il testo approvato e le sue modifiche.

1. Inquadramento della proposta di direttiva della Commissione nel contesto economico-sociale

La proposta di "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale" ([143]), approvata definitivamente con alcune modifiche nel 2019, si inserisce appieno nel tema delle evoluzioni tecnologiche che, dalla nascita di internet ad oggi, hanno nettamente modificato le modalità con cui le opere e altri materiali protetti vengono prodotti, distribuiti e fruiti.

Il mercato stesso ha subito rilevanti trasformazioni, nuovi attori si sono affacciati a questo paradigma e hanno creato nuovi modelli.

L'utilizzo non è rimasto più vincolato ad un unico territorio, anzi, la fruizione transfrontaliera è aumentata e, con essa, le modalità con cui si fa accesso ai contenuti protetti dal diritto d'autore.

In questo senso, l'Unione europea, ha rinvenuto necessario modificare le proprie modalità di tutela e protezione per adattarsi maggiormente ai cambiamenti in atto.

La volontà di creare un mercato unico digitale ([144]), e gli sforzi compiuti in tale senso, portano alla diretta conseguenza di voler evitare un tipo di diritto frammentato, evidenziando la necessità di "assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del

---

([143]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, Bruxelles, 14.9.2016 rintracciabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-593-IT-F1-1.PDF.

([144]) COM (2015) 192 FINAL, nota 13.

diritto d'autore e aprire maggiormente agli utenti l'accesso online alle opere in tutte l'UE", come riportato dalla strategia stessa.

Assumono rilevante importanza i servizi che distribuiscono tali opere e che permettono un continuo accesso ai contenuti.

La comunicazione "Verso un quadro normativo più moderno e più europeo sul diritto d'autore" ([145]) ha gettato le basi per la direttiva ([146]), per cercare di affrontare e superare le problematiche che erano state rilevate.

Nella Comunicazione citata ([147]), veniva messo già in evidenza come le tecnologie digitali avessero profondamente modificato le modalità di utilizzo e distribuzione delle opere di ingegno.

Nell'analisi che era stata condotta ([148]) era nettamente chiaro che gli utilizzi che fino ad un decennio prima non si pensavano possibili, come avere accesso a musica, giochi e video online, sono entrati nella quotidianità delle persone e hanno aperto un mercato per le aziende e nuovi soggetti economici che si sono consolidati nel tempo.

Queste innovazioni devono essere disponibili per i cittadini perché essi possano cogliere e godere di tutti i benefici a loro connessi.

Per fare questo il quadro normativo deve quindi essere armonico ma soprattutto ben funzionante.

Avere un insieme di norme che segua la modernità è la base per raggiungere obiettivi di progresso economico e sociale e poter competere a livello internazionale, nel rispetto, sempre, dei diritti sia dei produttori di opere che degli utenti e consumatori.

Deve poter convivere, nel mercato, una grande disponibilità di contenuti insieme ad una protezione dei titolari dei diritti perché tutto venga svolto in armonia con gli interessi pubblici che convogliano nel mercato digitale.

I contenuti creativi, motore dell'economia, vengono ricompensati, e così anche la creatività, proprio dal diritto d'autore.

([145]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* COM (2015) 626 FINAL, Bruxelles, 9.12.2015, rintracciabile al https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-626-EN-F1-1.PDF.

([146]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, nota 143.

([147]) COM (2015) 626 FINAL, nota 145.

([148]) EUROSTAT, Indagine comunitaria del 2014 sull'utilizzo delle TIC nelle famiglie da parte degli individui.

Un alto livello di protezione è alla base delle industrie creative europee ([149]), il diritto d'autore si inserisce infatti nelle norme che disciplinano la circolazione dei contenuti creativi insieme ai principi di libera circolazione delle merci e dei servizi e alle politiche riguardanti la circolazione dei contenuti creativi all'interno dell'Unione.

Le opere ([150]) creano valore e lo distribuiscono nel mercato attraverso l'interazione tra i fornitori e la distribuzione.

Nell'intento di creare "un quadro normativo più moderno e più europeo sul diritto d'autore" vengono proposte azioni mirate da attuare nel breve termine e una serie di proposte pianificate che si intendevano attuare nel lungo termine.

Gli obiettivi principali che la proposta presenta sono quelli di modernizzare il diritto d'autore cercando di renderlo in più possibile adatto ad un mercato interno in evoluzione, e conseguendo azioni per migliorare il principio di territorialità, e adattare il diritto alle nuove tecnologie perché esso possa sempre essere attuale e riesca a svolgere le sue funzioni senza incontrare ostacoli alle sue tutele.

Quello che si evince è come il diritto, da solo, non sia in grado di conseguire degli obiettivi di crescita, ma abbia bisogno di essere accompagnato da industrie creative sempre più competitive che aiutino l'Europa nel suo percorso di crescita per il progresso sociale ed economico di tutti gli Stati che la compongono.

Tutte le operazioni che si intende mettere in atto devono, in ogni caso, rispettare il principio e le norme della concorrenza e devono essere applicate e comprese analizzando da vicino i cambiamenti del mercato.

La direttiva si prefigge alcuni obiettivi: garantire un più ampio accesso ai contenuti in tutta l'UE, adattare le eccezioni all'ambiente digitale e a quello transfrontaliero, garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, mettere in atto un sistema efficace ed equilibrato per assicurare il rispetto dei diritti e promuovere una visione a lungo termine.

Il primo obiettivo, ampiamente discusso nel precedente capitolo, tratta dell'impegno dell'UE nel cercare di fornire ai cittadini un utilizzo dei servizi e dei contenuti online senza limiti di frontiera, che, nell'ambito socio-economico, apporta benefici al mercato

---

([149]) Tra il 2008 e il 2010 le principali industrie attive nella creazione e nella produzione di opere protette dal diritto d'autore hanno rappresentato il 3,2% dell'occupazione totale e generato il 4,2% del PIL nell'UE. Studio effettuato dall'Ufficio europeo dei brevetti e dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno dal titolo "*Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE"*, Settembre 2013.

([150]) Per "opere" si intendono sia le opere protette dal diritto d'autore che altro materiale protetto dai diritti ad esso connessi.

permettendo di ampliare il pubblico e migliorare la concorrenza con vantaggi economici per le aziende e di vasta scelta e disponibilità di contenuti per tutti gli utenti.

Il secondo obiettivo, riguardante l'adattare le eccezioni all'ambiente digitale e a quello transfrontaliero, cerca di affrontare la forte frammentazione esistente in alcune norme riguardanti il diritto d'autore. L'Unione prevede delle eccezioni che, però, sono facoltative per gli Stati membri ([151]) e non ben definite. In questo senso, le eccezioni previste in uno Stato membro potrebbero non essere previste in un altro, anche confinante, con la conseguenza di un certo livello di frammentazione.

I problemi principali vengono riscontrati nelle eccezioni riguardanti l'istruzione, l'accesso al sapere e la ricerca. Anche in questi ambiti gli Stati mostrano di avere eccezioni differenti soprattutto nell'ambito degli ambienti digitali, con la diretta conseguenza di frenare la nascita di nuove forme di istruzione, come i corsi online o l'utilizzo di tecnologie e materiale digitale ai fini didattici.

Con riferimento al "text and data mining" le differenze appaiono ancora più evidenti.

Il metodo viene utilizzato, nella ricerca, per leggere e analizzare grandi moli di dati. La poca chiarezza delle disposizioni in merito comporta che i ricercatori non abbiano ben chiaro un quadro di disposizioni con dirette conseguenze sulla competitività del settore e sulla leadership tecnologica che necessitano di un continuo confronto con le innovazioni e le scoperte di altri paesi.

Il terzo obiettivo riguarda il voler garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore.

Perché questo possa avvenire si deve valutare la possibilità che i titolari dei diritti concedano le loro opere in licenza e vengano ricompensati per l'uso che ne viene fatto, anche a livello di diffusione online. Il successo economico di internet si basa proprio sulla disponibilità di contenuti creativi e servizi online che portano con sé un aumento di occupazione e la crescita economica per tutti i soggetti coinvolti.

Il problema che si riscontra in questo caso, non sussiste tanto nella concessione delle licenze, piuttosto, nella ripartizione del valore che viene generato dalla distribuzione dei contenuti in quanto gli autori non sono in grado di stabilire delle condizioni sulla concessione delle licenze che sia equa.

([151]) Il diritto dell'UE prevede solo due eccezioni obbligatorie: quella contemplata dall'art. 5, par. 1, della direttiva InfoSoc, che riguarda alcuni atti di riproduzione temporanea, e quella contemplata dall'art. 6 della direttiva su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (direttiva 2012/28/UE).

Il valore dei contenuti non viene quindi riconosciuto e gli operatori che distribuiscono le opere incorrono in diverse disparità.

Le problematiche si rinvengono soprattutto con riferimento alle piattaforme online che utilizzano e trasmettono contenuti che sono protetti dal diritto d'autore senza, almeno in apparenza, rispettarlo.

La situazione si determina a causa di elementi che appartengono sia alla sfera commerciale che a quella giuridica. Il diritto d'autore necessita di una definizione riguardante l'utilizzo dei contenuti protetti e dei diritti di comunicazione al pubblico e della messa a disposizione delle suddette opere. Il dubbio che si viene a creare riguarda la capacità di definire le azioni che sono di "comunicazione al pubblico", sulle quali si possono rivendicare i diritti di licenza, e in che modo le azioni a tutela del proprio diritto possano essere messe in atto ([152]).

Questi aspetti appaiono controversi in quanto sembrano mettere in discussione la capacità del diritto di trasferire la tutela del diritto d'autore al mondo online e generano incertezza sia nel mercato che nei consumatori.

Le piattaforme sembrano esentate dal dover esercitare operazioni di tutela, grazie alla deroga prevista dalla direttiva sul commercio elettronico ([153]), assimilandosi a funzioni meramente di carattere tecnico, passivo e automatico di semplici trasportatori di contenuto.

Tale deroga è stata fortemente dibattuta in quanto i ruoli di tali operatori sembrano in continua evoluzione.

Anche la remunerazione rientra nel dibattito in quanto i soggetti di diritto potrebbero essere colpiti fortemente dalla mancanza di remunerazione e dal minor potere di contrattazione in alcuni ambiti quali la concessione di licenze e il trasferimento dei loro diritti.

Tutte queste valutazioni hanno comportato, infatti, l'inclusione delle piattaforme online nella direttiva che tutela e modifica il diritto d'autore che verranno discusse nel paragrafo 7.

([152]) A causa di questa incertezza la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata più volte invitata a pronunciarsi in via pregiudiziale.

([153]) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031.

Il quarto obiettivo riguarda il mettere in atto un sistema che sia efficace ed equilibrato al fine di assicurare il rispetto dei diritti.

Il diritto d'autore e tutti i diritti hanno necessità di essere rispettati perché vi sia una rilevanza sotto il profilo economico, infatti, in caso contrario, lo sfruttamento commerciale del lavoro in violazione di tali diritti lederebbe notevolmente tutto lo sforzo profuso a sostenere lo sviluppo dei mercati.

La continua lotta, esercitata dall'Unione, alle violazioni di tali diritti comporta un'enorme spesa, anche per le piccole imprese, per cercare di limitare le infrazioni e far fronte ad esse soprattutto con la diffusione transfrontaliera. In tal senso è necessario che vi sia un sistema di giustizia civile equilibrato ed efficace ([154]).

La Commissione ([155]) ha applicato un nuovo metodo, "la traccia del denaro", volto a privare gli autori delle violazioni commerciali dei flussi di entrate nel caso in cui esse derivino da azioni svolte illegalmente, attraverso remunerazioni derivanti dai consumatori o da pubblicità che non rispecchino le norme vigenti.

I contenuti illegali devono essere rimossi, con strumenti efficaci e trasparenti, in modo tale che essi non rimuovano, ingiustamente, contenuti che invece sono legali. In tal senso viene fornita una prima tutela al diritto d'autore online.

L'ultimo obiettivo riguarda il promuovere una visione che sia di lungo termine.

I cambiamenti in atto portati dalle tecnologie saranno sempre continui e così sarà anche per il diritto d'autore, risorsa fondamentale sia per l'economia che per la società.

Gli utilizzi che potranno emergere nel tempo dovranno sempre avvenire nel rispetto del diritto e questo stesso dovrà rispondere alle necessità del mercato, soprattutto in ambito transfrontaliero.

L'Unione dovrà essere pronta a rispondere alla necessità di una maggiore convergenza dei sistemi nazionali del diritto d'autore.

Questo implica che, necessariamente, debbano essere individuati e superati gli ostacoli che il mercato unico porterà in luce.

Si necessiterà di un continuo dialogo con i portatori di interessi.

([154]) Il quadro normativo dell'UE per la tutela del diritto d'autore è definito nella direttiva IPRED e in alcune disposizioni della direttiva InfoSoc.

([155]) COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sul funzionamento del protocollo di intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet,* COM (2013) 209 FINAL, Bruxelles, 18.4.2013, rinvenibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0209:FIN:IT:PDF.

L'approccio che si richiede, nell'ambito della Comunicazione ([156]) fin qui analizzata, è quindi un approccio progressivo, che possa essere di lungo termine, e che protegga gli autori, le industrie creative, gli utenti e ogni parte interessata, sotto norme comuni in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro collocazione.

La giurisdizione richiederebbe, quindi, una totale armonizzazione del diritto d'autore, includendo anche tutti quei settori sinora lasciati sotto la discrezionalità dei vari Stati.

Viene citato infatti che l'Unione dovrebbe "costruire il mercato unico dell'UE, una fiorente economia europea e uno spazio in cui la diversificata produzione culturale, intellettuale e scientifica dell'Europa possa circolare in tutta l'Unione quanto più liberamente possibile." ([157])

Questo quadro di analisi sembra necessario per poter comprendere appieno il punto di partenza della formulazione della proposta di "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale". ([158])

La direttiva cerca infatti di affrontare alcune tematiche, ritenute in un certo senso problematiche, messe in luce proprio dalla Comunicazione ([159]) appena analizzata.

Di rilevante importanza sono le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, e gli sforzi che l'Unione ha messo in atto per cercare di creare un'armonizzazione, rilevante sia per fini economici che di interesse pubblico, quali ad esempio l'istruzione e la ricerca.

Con la grande diffusione che la rete ha portato, si è modificato anche l'utilizzo che si fa delle opere, e la stessa armonizzazione non appare sufficiente a tutelare i diritti degli autori e di altri portatori di interessi e quelli dei consumatori, o in ogni caso, a mantenere l'equilibrio che si ritiene necessario.

Le eccezioni continuano ad avere un carattere nazionale, e, in un mercato in cui gli utilizzi transfrontalieri sono sempre più elevati, potrebbe determinarsi un certo grado di incertezza giuridica.

Per cercare di risolvere questo problema, la Commissione ha individuato tre settori in cui focalizzare il proprio intervento: estrazione di dati e testo per scopi di ricerca scientifica,

---

([156]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* COM (2015) 626 FINAL, nota 145.

([157]) COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* COM (2015) 626 FINAL. nota 145.

([158]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, nota 143.

([159])COM (2015) 626 FINAL, nota 145.

utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione e conservazione del patrimonio culturale.

In questi settori, l'obiettivo, è quello di legittimare l'utilizzo di alcuni contenuti, anche in Paesi diversi da quello in cui sono stati originati.

L'aggiornamento delle norme sulle eccezioni e limitazioni permetterà ai ricercatori di utilizzare alcuni strumenti, come l'estrazione di dati e testo, innovativi in un contesto giuridico chiaro per il loro utilizzo, mentre in ambito didattico le tecnologie digitali potranno essere sfruttate a tutti i livelli e il patrimonio culturale sarà sostenuto e tutelato con vantaggi anche per i cittadini che disporranno di un accesso ad esso.

In questo quadro di miglioramento della tutela e di accesso transfrontaliero, permangono alcuni ostacoli soprattutto per le opere in quanto le procedure che consentirebbero di acquisirne i diritti, e il conseguente sfruttamento, sono complesse.

La difficoltà risiede, soprattutto, nell'accesso al patrimonio culturale, anche oltre frontiera, delle opere che sono nei cataloghi digitali ma che risultano fuori commercio.

La perdita di tale difficoltà ricade sui cittadini che non possono usufruire del patrimonio culturale in modo completo.

La direttiva cerca di superare tali ostacoli semplificando i contratti, per le opere fuori commercio, e anche per il settore audiovisivo. In entrambi i casi, infatti, gli ostacoli riguardano la problematica di acquisire le licenze necessarie a renderli disponibili per i cittadini.

Le tecnologie e la loro evoluzione hanno fatto emergere un mercato nuovo, quello online, e nuovi modelli di business, dove Internet è divenuto il maggiore mercato per la distribuzione di contenuti e il loro accesso.

In questo nuovo ruolo della rete, gli stessi portatori di diritti hanno riscontrato delle difficoltà nella concessione delle licenze delle loro opere e per la remunerazione degli utilizzi fatti.

Si evidenzia, in questo senso, la necessità che ad essi sia garantita un'equa remunerazione per i contenuti prodotti.

La proposta cerca quindi di adottare una serie di misure atte a tutelare le posizioni dei titolari dei diritti sia nella negoziazione che nella remunerazione in merito allo sfruttamento delle opere d'ingegno, da parte dei servizi online, nel momento in cui essi sono utilizzati e caricati dagli utenti.

Anche il settore giornalistico viene considerato nell'ambito della proposta in quanto necessita di essere economicamente sostenuto.

La difficoltà che gli editori riscontrano è quella di ottenere un'adeguata remunerazione per la concessione delle licenze sulle pubblicazioni online, senza pregiudicare l'accesso all'informazione da parte dei cittadini.

In questo contesto la proposta prevede di introdurre degli strumenti che facilitino la concessione delle suddette licenze online, il recupero dell'investimento e il rispetto dei diritti.

Per ultimo, la direttiva cerca di migliorare la trasparenza ed un maggiore equilibrio nei rapporti contrattuali tra gli autori e chi acquista e distribuisce le opere.

La proposta, presentata nel 2016, e modificata prima della sua approvazione nel 2019, si mostra coerente con il quadro giuridico e integra alcune norme tra cui le direttive 96/9/CE ([160]), 2001/29/CE ([161]), 2006/115/CE ([162]), 2009/24/CE ([163]), 2012/28/UE ([164]) e 2014/26/UE ([165]), atte a contribuire al buon funzionamento del mercato interno e alla protezione dei diritti d'autore, facilitando nel contempo l'acquisizione degli stessi.

([160]) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

([161]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

([162]) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

([163]) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

([164]) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 229 del 27.10.2012, pag. 5).

([165]) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

2. Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità.

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([166]), utilizza come base giuridica l'art. 114 del TFUE ([167]) che stabilisce che, il Parlamento europeo e il Consiglio, possano adottare una serie di misure riguardanti l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Per ciò che riguarda la sussidiarietà, l'intervento riguarda i temi delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, la diffusione di opere fuori commercio o opere audiovisive e la distribuzione online transfrontaliera.

Il primo ambito, delle eccezioni e limitazioni, non lascia molto spazio agli Stati membri in merito alla libertà di introduzione o adeguamento perché armonizzate a livello di Unione europea.

D'altra parte, un semplice intervento nazionale viene ritenuto non sufficiente. Si intravede quindi la necessità, da parte dell'Unione, di intervenire affinché si possa ottenere una giurisdizione certa ed efficace che tuteli gli utilizzi che possono avvenire oltre frontiera e soprattutto nei settori della ricerca, del patrimonio culturale e dell'istruzione al fine di diffondere una conoscenza per tutti i cittadini che ne beneficeranno e che, grazie alla crescente cultura, porteranno benefici anche ai loro Stati e all'Unione.

Nel precedente paragrafo si è affrontata la problematica della diffusione di opere fuori commercio.

Gli Stati membri, limitatamente ai loro territori nazionali, hanno messo appunto una serie di azioni mirate a tutelare la diffusione di tali opere. Tale intervento però concerne solo il territorio nazionale e non quello di altri Stati.

Anche nel caso appena considerato, l'intervento dell'UE appare necessario per cercare di unificare la tutela e permettere che le opere, sebbene fuori commercio, siano tutelate e fruibili in tutti i territori dell'Unione, permettendo altresì un utilizzo transfrontaliero.

Discorso leggermente differente per quanto riguarda le opere audiovisive.

Nella diffusione online di questo tipo di opere, la difficoltà nel promuovere la loro diffusione consiste nelle problematiche che riguardano la concessione delle licenze.

([166]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, nota 143.

([167]) TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, Parte terza, *Politiche dell'unione e azioni interne,* Titolo VII, *Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni,* Capo 3, *Ravvicinamento delle legislazioni*, Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE), (GU 115 del 9.5.2008 pag. 0094-0095), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E114:IT:HTML.

L'intervento che si richiede, e che verrà poi adottato da parte dell'Unione è quello di cercare di promuovere, attraverso le piattaforme video che lo richiedono, una maggiore disponibilità di opere andando a focalizzare il proprio intervento sulla facilitazione degli accordi di licenza affinché le negoziazioni avvengano più agevolmente.
Appurato che la distribuzione online non può più escludere gli utilizzi transfrontalieri, l'Europa deve poter garantire una serie di meccanismi che siano atti a garantire un buon funzionamento del mercato per quanto concerne la distribuzione delle opere e di altri materiali perché anche l'editoria sia supportata e riesca a sopravvivere in un mondo sempre più digitale, che la pone davanti a numerose sfide rispetto al mercato tradizionale, quello offline e cartaceo in cui era abituata ad operare.
Allo stesso modo, autori e artisti, non devono essere sottoposti a disparità di trattamento ma devono essere protetti, in egual misura, in tutti gli Stati membri.
Per rendere effettiva questa tutela vi è la necessità di definire un approccio che sia comune in tutta l'UE, che adotti principi di trasparenza e che porti l'adeguamento dei contratti e una risoluzione, se necessario, delle controversie.
Per quanto riguarda la proporzionalità la proposta dispone alcune eccezioni, obbligatorie, che devono essere adottate dagli Stati membri.
Queste riguardano principalmente la politica pubblica con riferimento ai suoi obiettivi chiave e gli utilizzi transfrontalieri e anche alcune condizioni riguardanti la tutela del buon funzionamento del mercato e gli interessi dei titolari dei diritti, con il fine di stimolare la creatività e gli investimenti.
Su quest'ultimo punto, l'idea della proposta, è di garantire una tutela dei diritti che sia più innovativa ma che porti vantaggi, non solo ai cittadini e ai titolari dei diritti ma anche, all'economia europea.
In questi casi è stato mantenuto un certo grado di discrezionalità sul piano nazionale, nel rispetto degli obiettivi della direttiva.
Agli Stati membri si impone di istituire una serie di meccanismi che possano facilitare le acquisizioni del diritto d'autore e dei diritti connessi per lo sfruttamento online delle opere audiovisive e per quelle fuori commercio con l'idea di garantire un più ampio accesso ai contenuti che, però, tuteli i portatori dei diritti e del diritto d'autore in questa maggiore diffusione.
Per fare questo sono state pensate diverse tipologie di salvaguardia che si configurano in possibilità di opporre un rifiuto o di concedere una licenza piuttosto che partecipare alle negoziazioni su base volontaria.

La discrezionalità, su base nazionale, che viene lasciata alle legislazioni interne ad ogni Stato, riguarda le caratteristiche specifiche dei meccanismi, mentre la direttiva stabilisce solo il necessario per conseguire gli obiettivi che cerca di perseguire.
Vengono imposti, invece, una serie di obblighi ad alcuni servizi, perché essi impattano sul mercato online data la grande mole di dati che possiedono.
Nell'ottica degli obiettivi che la direttiva si pone di perseguire, un diritto connesso per gli editori dei giornali risulta rilevante in quanto migliorerebbe la certezza giuridica e soprattutto la loro posizione negoziale, indebolitasi con l'avvento del digitale.
La proporzionalità si riscontra nel fatto di non riguardare solo pubblicazioni giornalistiche e utilizzi digitali, non è retroattiva e quindi non può interferire con atti o diritti prima del suo recepimento e introduce, come aspetto rilevante, quello della trasparenza.
Questo ultimo obbligo è stato posto solo con la finalità di riequilibrare i rapporti contrattuali tra gli autori e i negoziatori nel rispetto di quelle che sono le libertà contrattuali, per evitare controversie.
La scelta di una direttiva come strumento legislativo risulta adeguata in quanto si ritiene che, la proposta, pur modificando alcune direttive vigenti, lascia un certo grado di discrezionalità a livello nazionale e garantisce il funzionamento del mercato interno, obiettivo della proposta stessa.
Nel momento in cui l'Europa ha deciso di formulare una proposta di direttiva innovativa, che quindi avrebbe portato con sé una serie di modificazioni, ha valutato anche come queste avrebbero impattato ([168]) sull'economia.
L'analisi considera alcuni tipi di scenari, le opzioni strategiche che potrebbero essere messe in atto e gli impatti su alcuni aspetti, poi raggruppati in tre capitoli che sono: garantire un migliore e ampio accesso ai contenuti, adeguare le eccezioni in un contesto nuovo, digitale e transfrontaliero e ottenere un mercato bene-funzionante per il diritto d'autore.
Nel valutare come le azioni avrebbero avuto conseguenze sui portatori di interessi, si è dovuto tenere conto della predominanza, nel settore delle industrie creative, di aziende di piccole e medie dimensioni.
Per comprendere al meglio le opzioni strategiche, la direttiva riporta le opzioni che sono state valutate e la scelta che poi è stata fatta in base alle valutazioni.

([168]) Studio di valutazione dell'impatto economico dell'adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'UE, rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf.

Alcuni esempi, di scelte fatte, sono di rilevante interesse al fine di un'analisi della direttiva.

Ad esempio, con riguardo alle opere audiovisive su piattaforme video, l'opzione scelta è stata quella di adottare un dialogo tra i portatori di interessi, obbligando gli Stati membri ad istituire un meccanismo di tipo negoziale e aperto al dialogo.

Per le opere fuori commercio, la scelta è ricaduta sul semplificare la conclusione di accordi di licenza per le suddette opere, e non solo per alcune opere specifiche, per fare in modo che il problema della concessione delle licenze fosse superato in tutti gli ambiti.

Sull'utilizzo di opere e materiali protetti al fine di utilizzo per attività didattiche e transfrontaliere, tra le tre opzioni che sono state presentate, si è deciso di adottare quella che permetteva, agli Stati membri, un certo grado di discrezionalità, in quanto ad essi viene lasciata la libertà di decidere se adottare eccezioni per l'uso didattico in ambiente digitale e transfrontaliero, in funzione delle licenze disponibili.

Anche il tema dell'estrazione di dati e di testo è stato affrontato, con ben quattro opzioni di valutazione, tra cui è stata scelta l'opzione di introdurre un'eccezione obbligatoria per gli utilizzi con fini commerciali di ricerca scientifica, limitandone l'applicazione solo ad alcuni beneficiari.

Per la conservazione del patrimonio culturale, la decisione è ricaduta sull'inserimento di un'eccezione obbligatoria ai fini di conservazione dello stesso da parte di specifici istituti di tutela.

Sull'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore da parte dei servizi della società dell'informazione che raccolgono e danno accesso a grandi quantitativi di opere e materiali direttamente caricati dagli utenti, si è respinta l'idea di instaurare un dialogo tra i portatori di interessi perché, per i portatori dei diritti, ci sarebbe stata poca libertà di scelta in merito alle condizioni di utilizzo delle loro opere, e si è scelto invece, di inserire l'obbligo, per i prestatori di servizi, di ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti mediante accordi di licenza per poter rendere disponibili le loro opere.

Sui diritti sulle pubblicazioni, anch'essi rientrati nelle valutazioni, si è scelta l'opzione che desse una tutela il più possibile completa. Essa prevede che sia instaurato un dialogo tra i portatori di interessi, che sia introdotto un diritto connesso sugli utilizzi e le pubblicazioni giornalistiche e che gli Stati membri, sotto loro discrezionalità, possano consentire agli editori, che hanno in licenza i diritti di un determinato autore, di chiedere un compenso per gli utilizzi nel caso di un'eccezione.

L'ultimo aspetto riguarda l'equa remunerazione di autori e artisti, in cui si è scelto di introdurre alcuni obblighi di trasparenza nei contratti e dei meccanismi riguardanti l'adeguamento della remunerazione e di risoluzione delle controversie.
Queste scelte vengono ritenute efficienti in quanto non risultano impattare negativamente sull'economia.
Per gli istituti di istruzione e ricerca, ad esempio, le eccezioni fanno in modo che i costi di transazione si abbassino, allo stesso modo, migliorare le pratiche di concessione fa si che, similmente vi sia una riduzione dei costi di transazione con un aumento dei proventi dei titolari delle licenze.
Non solo la remunerazione aumenterà, ma, avranno maggiore potere negoziale e un incremento del potere che potranno esercitare sull'uso delle loro opere con un impatto positivo sia economico che di tutela.
Se in alcuni casi, i costi potrebbero aumentare, per alcuni nuovi obblighi, come quello della trasparenza, la direttiva prevede che, se essi supereranno i proventi generati, non vi sarà applicazione dell'obbligo.
Altri obblighi vengono applicati solo in caso di servizi che immagazzinano grandi quantità di dati e di contenuti protetti, o su meccanismi di negoziazione e risoluzione delle controversie, che potrebbero si portare alla nascita di nuovi costi ma che mirano a tutelare le licenze.
L'analisi tiene conto, attentamente di tutti gli sviluppi tecnologici e inserisce una serie di eccezioni per cercare di facilitare la diffusione e l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore, tramite le reti digitali.
I vantaggi e i costi che ne derivano rispecchiano comunque la volontà di creare e mantenere un equilibrio tra tutti gli attori del nuovo ambiente digitale, tutelando i diritti ma dando accesso ai contenuti affinché la crescita possa avvenire in modo equo.

3. Misure per adattare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale e transfrontaliero

La proposta di direttiva sul diritto d'autore ([169]) integra alcune norme sul diritto d'autore, in particolare, l'attenzione, sul tema delle eccezioni e limitazioni, viene posta sulle direttive 2001/29/CE ([170]), 96/9/CE ([171]) e 2009/24/CE ([172]).

Alcuni settori, come quelli della ricerca, della conservazione del patrimonio culturale e dell'istruzione, sono interessati da nuovi utilizzi grazie all'evoluzione delle tecnologie e le eccezioni e limitazioni presenti nelle direttive sopra citate non sembrano tenere conto di questo.

Sempre le stesse direttive hanno natura facoltativa e, di conseguenza, potrebbero ripercuotersi negativamente sul mercato, soprattutto sul funzionamento di quello interno. In particolare, esse sembrano essere poco focalizzati sugli utilizzi transfrontalieri, che invece, sono di rivelante importanza per il mercato digitale.

Per questi motivi, le eccezioni e le limitazioni andrebbero riesaminate ed adattate al nuovo paradigma, con l'introduzione, per i settori della didattica, ricerca e patrimonio culturale, di una serie di eccezioni e limitazioni obbligatorie per quanto concerne l'estrazione di dati e di testo.

Se la nuova direttiva, invece, non prevede diversamente, saranno applicate le direttive già in vigore.

L'azione svolta di adattamento alle nuove tecnologie, da parte dell'Unione, è volta a creare, da un lato, un equilibrio fra diritti e interessi degli autori e altri titolari di diritti, dall'altro con gli utenti.

La direttiva 2001/29/CE è di rilevante importanza per garantire la tutela degli autori e i l'esercizio dei loro diritti nell'ambito dell'Unione, associando ad essa, senza sostituirla, la nuova tutela proposta perché essa sia completa ai fini di un utilizzo delle opere in

---

([169]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, nota 143.

([170]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nota 161.

([171]) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati, nota 160.

([172]) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare, nota 163.

formato digitale. Le eccezioni e le limitazioni che, infatti, l'Europa vuole inserire, sono atte a tutelare gli utilizzi nell'ambiente online.

Quello che è importante sottolineare è che si lascia, ai titolari dei diritti, la possibilità di adottare una serie di misure volontarie, con riguardo alla libertà di scelta delle forme e delle modalità con cui essi decidono di fornire ai beneficiari una serie di eccezioni, tutelate dalla nuova direttiva, benché gli strumenti scelti siano sufficienti a tutelare il diritto d'autore.

Se, al contrario, non si riscontreranno misure volontarie, gli Stati membri devono adottare quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva sopra citata.

Una grande invenzione che le nuove tecnologie hanno apportato è quella di poter analizzare, con un metodo automatizzato e computazionale, le informazioni che sono presenti nella rete, come tesi, suoni, dati e immagini, azione denominata "estrazione di dati e di testo".

Questo nuovo metodo permette ai ricercatori di analizzare ed elaborare una grande quantità di dati e informazioni e di riutilizzarle per generare nuove conoscenze e, al contempo, nuove tendenze.

Da quando si sono diffuse, ogni attore commerciale, ha riscontrato come esse siano un vantaggio e un beneficio per i mercati, soprattutto nel campo della ricerca, e che esse stesse siano un motore abilitante dell'innovazione.

Conoscere le preferenze e analizzare i dati di tutti i cittadini, poterli segmentare e sfruttare una parte di essi, permette di innovare andando incontro anche alle preferenze e ai bisogni dei consumatori.

Se questo viene riconosciuto come un vantaggio, al contrario, incontra alcune problematiche in quanto non vi è, soprattutto per i centri di ricerca, un quadro giuridico ben definito che gli permetta di comprendere in che modalità e quantità essi possano estrarre dati e testi da un determinato contenuto e riutilizzarli per i propri fini.

La situazione diventa ancor più complessa nel momento in cui, l'estrazione di tali dati, riguarda contenuti o testi protetti dal diritto d'autore o dal diritto annesso sulle banche dati ([173]).

In questi casi, in assenza di eccezioni e limitazioni, si richiede un'autorizzazione, apposita, da parte dei titolari dei diritti.

([173]) DIRETTIVA 96/9/CE, nota 160.

Nel caso contrario, in cui i testi o l'estrazione necessaria non ricadesse in alcun tipo di tutela del diritto, non si necessita di nessun tipo di autorizzazione.
All'interno del diritto dell'Unione esistono già alcuni tipi di eccezioni attinenti a questi casi, ma, per la loro natura facoltativa, essi non vengono ritenuti sufficienti e soprattutto adeguati alla nuova evoluzione tecnologica nel settore della ricerca.
Anche nel caso in cui esistano delle licenze, in abbonamento o accesso aperto, che quindi consentano ai ricercatori di accedere liberamente e legalmente ai contenuti di loro interesse, non è detto che esse includano le azioni di estrazione di testo e dati.
Gli atti di miglioramento a favore della ricerca sono svolti per fare in modo che l'Unione, sotto questo ambito, non sia penalizzata, in quanto essa adotta forme e strumenti sempre più digitali e di conseguenza necessita di una tutela che superi la problematica dell'incertezza giuridica e che tuteli in modo preciso le modalità di estrazione di testo e di dati perché essa possa svolgersi in piena sicurezza e apportare tutti i benefici già noti.
Gli organismi di ricerca sono prevalentemente dediti alla ricerca scientifica a prescindere che vi sia o meno offerta di servizi d'insegnamento.
Essendo varia quindi la quantità di soggetti coinvolti dall'eccezione è necessario comprendere cosa si intenda per beneficiario della stessa.
Negli Stati membri, a prescindere dalle diverse strutture giuridiche, gli istituti di ricerca sono accumunati dal fatto di non avere scopi di lucro e di operare, quindi, con finalità di interesse pubblico, altresì riconosciute dallo Stato.
In tal senso essi potrebbero disporre di finanziamenti pubblici, disposizioni di leggi nazionali e di appalti pubblici.
Al contrario, non si possono ritenere organismi di ricerca, nell'ambito della direttiva, gli istituti, governati da imprese commerciali, che siano influenzati da un controllo effettuato dalle imprese, al raggiungimento di determinati risultati nelle loro ricerche.
Altri dubbi in merito alle direttive in vigore, riguardano gli utilizzi con finalità didattiche.
La direttiva 2001/29/CE, nella parte riguardante le eccezioni o limitazioni per quanto concerne i diritti di riproduzione o di comunicazione e messa a disposizione al pubblico (art.5, par.6, lettera a), e la 96/9/CE, riguardante l'utilizzo di metodi di estrazione di dati e testo da una banca dati e il reimpiego di contenuti con finalità didattiche (art.6, par. 2, lettera b), non sono chiare con riguardo all'ambiente digitale.
L'applicabilità di esse per finalità didattiche, online o a distanza, e il loro utilizzo transfrontaliero appare alquanto incerto o addirittura, per gli utilizzi oltre frontiera, non compare affatto.

Se l'Unione non si fosse attivata per migliorare tale situazione, lo sviluppo di alcune attività di insegnamento ne sarebbe rimasto particolarmente toccato nel suo sviluppo, in quanto, l'apprendimento digitale o a distanza sarebbe diventato difficile da attuare.
Questo ha comportato la necessità di un intervento anche in questo fronte, per garantire che gli istituti di ricerca possano evolversi accompagnando lo sviluppo, e compiano azioni nell'ambito di una certezza giuridica nel momento in cui si adoperano in attività didattiche online o transfrontaliere.
In un primo sviluppo delle tecnologie l'apprendimento con l'utilizzo di tecniche digitali riguardava, più che altro, gli istituti superiori; nel tempo, grazie al migliore accesso e alla facilità di utilizzo, le stesse tecniche hanno iniziato ad essere utilizzate a tutti i livelli di istruzione al fine di migliorare la qualità e l'esperienza di apprendimento.
Questo comporta che l'eccezione a cui si fa riferimento debba essere applicata a tutti gli istituti di istruzione, dalla formazione primaria a quella professionale e superiore, che abbiano la necessità di adottare tali mezzi a fini didattici e non commerciali.
Ai fini dell'insegnamento, l'eccezione deve consentire di utilizzare le opere, altro materiale o alcune parti di esse, per cercare di integrare e migliorare l'insegnamento consentendo l'utilizzo delle stesse anche in attività di apprendimento correlate.
Perché esso rientri nell'ambito della tutela, l'utilizzo si deve limitare ad attività messe in atto sotto la responsabilità degli istituti didattici e solo nel limite di queste.
L'utilizzo deve quindi essere fornito attraverso le reti informatiche dell'istituto stesso e durante lo svolgimento di lezioni in aula o attraverso la rete informatica dopo una procedura di autenticazione che garantista l'utilizzo che ne verrà fatto.
Gli Stati membri adottano, con rispetto alla direttiva 2001/29/CE, una serie di eccezioni che tentano di favorire l'uso didattico delle opere.
In questo caso l'attenzione è posta sulle esigenze che gli istituti d'istruzione mostrano, comportando così alcune modificazioni delle eccezioni, decise con un certo grado di libertà nazionale per favorire l'utilizzo ai fini istruttivi.
Si tiene, quindi, sempre conto di dover mantenere un certo grado di armonizzazione, ma, al contempo, si lascia uno spazio alla discrezionalità degli Stati, a favore dei loro istituti, perché possano applicare l'eccezione o l'utilizzo transfrontaliero in maniera più adeguata alle loro esigenze.
In questo modo essi si basano sulla direttiva in vigore ma sono liberi di subordinare un'eccezione alla disponibilità di alcune licenze.

Questa modalità permette di favorire alcuni settori e di dare priorità a licenze per uso didattico.
Questa scelta non deve tradursi in una forma di incertezza giuridica e, di conseguenza, gli Stati che decidono di adottare queste forme devono altresì adottare dei regimi che permettano la concessione di licenze, per gli utilizzi di opere digitali, facilmente accessibili e conosciute dagli istituti che riguardano.
Anche gli istituti di conservazione del patrimonio culturale rientrano nell'ambito dell'analisi condotta per cercare di migliorare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale e transfrontaliero.
Il motivo si riscontra nel fatto che la conservazione di un'opera, potrebbe richiedere la necessità che essa debba essere riprodotta e quindi necessita dell'autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
Gli istituti che se ne occupano creano una raccolta che possa essere disponibile e accessibile per tutti i cittadini, in un'ottica anche di disponibilità per le generazioni future.
Grazie alle tecnologie digitali sono cambiate le modalità di raccolta delle suddette opere, ma allo stesso tempo, queste modalità, hanno aperto il dibattito sui modi che vengono utilizzati dagli istituti per renderle accessibili al pubblico.
In questo senso l'introduzione di un'eccezione obbligatoria appare fondamentale.
Gli Stati membri adottano diverse tipologie di conservazione e questo, con gli strumenti digitali, appare come un ostacolo per la cooperazione transfrontaliera, impedendo, nel contempo, la condivisione delle opere tra i vari Stati e istituti.
L'eccezione, che l'Europa ritiene necessaria, deve prevedere la possibilità di permettere agli istituti che si occupano di conservazione del patrimonio culturale, di riprodurre con fini conservativi le opere, in modo tale da poterne disporre in modo permanente, per cercare di ovviare al problema dell'obsolescenza tecnologica o del degrado dei supporti originari.
Per fare questo si deve permettere, agli istituti di fare copie, con il mezzo che loro ritengono migliore e senza limiti nel numero, perché essi possano averne almeno una copia ai fini di conservazione.
Secondo la nuova direttiva, un'opera è ritenuta presente in modo permanente se l'opera stessa, o altro materiale, risulta in suo possesso in modo stabile, proprietà ricevuta tramite acquisizione o accordi di licenza.

Queste premesse mostrano come vi sia la necessità, anche per questi istituti, di un quadro giuridico chiaro, perché essi possano attuare azioni di digitalizzazione e di trasferimento delle opere.

Un vantaggio si potrebbe ottenere semplificando la concessione delle licenze, soprattutto nel caso di opere fuori commercio, per consentire accordi che legittimino il loro utilizzo e, al contempo, rendano la conclusione degli stessi semplice anche per gli utilizzi con fine transfrontaliero.

Gli Stati, anche in questo caso, avrebbero bisogno di godere di un certo livello di flessibilità, in merito alla scelta delle modalità con cui intendono estendere le licenze delle opere fuori commercio ai titolari dei diritti, con, ad esempio, licenze collettive estese o presunzioni di rappresentanza.

Perché i meccanismi delle licenze operino in modo corretto, vi è il bisogno di istituire un sistema di controllo che includa norme relativa alla trasparenza, buona governance e che assicuri, ai titolari dei diritti, dei pagamenti regolari e accurati, secondo le disposizioni della direttiva 2014/26/UE ([174]).

Gli istituti includono al loro interno una grande varietà di opere, quindi, anche la concessione delle licenze non può andare a tutelare solo una parte di esse ma deve, all'atto pratico, poter essere applicabile a differenti tipologie di opere e materiali, incluse opere di tipo fotografico, sonoro e audiovisivo.

La differenza si potrebbe applicare, per tenere conto delle varie specificità, alle modalità di pubblicazione e distribuzione, per favorirne la fruibilità, con l'introduzione di alcuni meccanismi e procedure specifiche per quanto concerne la concessione delle licenze. In questo senso gli Stati membri devono consultare i titolari dei diritti.

Per le opere fuori commercio, le licenze per la loro digitalizzazione e diffusione, non devono, secondo la direttiva, potersi applicare nel caso in cui esse siano di prima pubblicazione, o, prima trasmissione in un paese terzo.

Se da un lato, gli istituti di conservazione del patrimonio culturale, devono attuare le remunerazioni dei diritti, dall'altro esse devono anche essere in grado di sostenere gli investimenti necessari per attuare i progetti di digitalizzazione di cui necessitano per la

([174]) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, nota 165.

diffusione dei materiali. Le licenze, quindi, non devono impedire loro di generare dei proventi che siano necessari alla copertura dei costi che sostengono.

Quando l'utilizzo delle opere avviene oltre frontiera, vi è la necessità di dare adeguata pubblicità alle modalità con cui è possibile accedere alle stesse. Per questo motivo si riscontra il bisogno di creare un portarle, unico, accessibile online, che permetta di mostrare al pubblico le informazioni di cui necessita prima di un utilizzo transfrontaliero.

L'excursus appena compiuto ci aiuta a comprendere maggiormente le disposizioni previste dal titolo II, articoli 3, 4, e 5, della Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ([175]), ampliati poi con alcune modifiche nella Direttiva approvata che verrà analizzata nel successivo paragrafo 7.

In questa prima parte si analizza cosa prevedeva la proposta per comprendere poi le modifiche che hanno interessato alcune parti di essa per comprendere il grando lavoro di miglioramento che è stato compiuto da parte della Commissione Europea.

L'articolo 3 della proposta si occupa di andare a migliorare la tutela nei casi di estrazione di testo e di dati.

Nello specifico essa prevede che, gli Stati membri, dispongano di un'eccezione (art. 2, direttiva 2001/29/CE, artt. 5 e 7, par. 1 direttiva 96/9/CE) per quanto concerne la riproduzione e l'estrazione di testo e di dati operate dagli istituti di ricerca da opere a cui hanno legalmente accesso, e non possono attuare disposizioni contrattuali differenti dall'eccezione prevista.

Inoltre, i titolari dei diritti possono applicare delle misure per cercare di tutelare l'integrità delle banche dati e delle reti che contengono le loro opere.

L'articolo 4 riguarda l'utilizzo di opere e altri materiali in attività di tipo didattico e per uso transfrontaliero.

L'eccezione, in questo caso, per gli Stati membri, è prevista dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, dagli articoli 5 (lettera a) e 7 (par.1), della direttiva 96/9/CE, e dall'articolo 4 paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE per consentire alcuni utilizzi, con finalità didattiche, di opere protette dal diritto d'autore, rispettando il divieto di un utilizzo di tipo commerciale.

Perché l'eccezione possa essere ritenuta valida, la proposta dispone che l'utilizzo debba avvenire all'interno dei locali degli istituti di istruzione o che avvenga attraverso reti sicure che richiedano un certo grado di autenticazione, possibile solo a insegnanti e

([175]) COM (2016) 593 FINAL, nota 143.

studenti dello stesso istituto e che vi sia indicazione della fonte e del nome dell'autore a meno che esso non sia impossibile.

Gli Stati membri che decidono di rendere disponibile l'accesso, per i suddetti casi, devono anche necessariamente adottare delle misure per rendere disponibili e visibili le licenze che li autorizzano a compiere gli atti di diffusione delle opere protette ([176]).

L'utilizzo che viene adottato, con finalità illustrative, viene ritenuto valido e conforme alle disposizioni, solo se attuato nello Stato membro in cui ha sede l'istituto didattico.

Nel caso in cui venga pregiudicata la tutela del diritto, per i titolari, deve essere previsto un equo compenso.

L'apprendimento ha conosciuto uno sviluppo transfrontaliero e in questo senso l'Europa ha tutelato gli utilizzi di materiali con finalità didattiche anche in Stati membri differenti da quello di residenza al fine di migliorare la qualità dell'apprendimento.

Tutti gli istituti di istruzione, da quelli primari a quelli universitari, possono applicare l'eccezione sopra trattata nella misura in cui gli utilizzi siano giustificati dall'attività didattica e non abbiano fini commerciali.

L'articolo 5 chiude la disposizione, definendo le norme da adottare in caso di conservazione del patrimonio culturale.

Secondo la stessa eccezione disposta dalle direttive già citate, gli istituti di conservazione, possono utilizzarla per realizzare copie di opere o altro materiale, che sia permanentemente presente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su diversi tipi di supporto, benché esso sia finalizzato alla conservazione dei materiali in licenza.

Tutte queste disposizioni mostrano l'evidente intervento dell'Unione per cercare di adeguare le eccezioni e le limitazioni alle esigenze di un nuovo mercato per lo più digitale e sempre maggiormente transfrontaliero.

([176]) il riferimento va considerato in merito all'art. 4, comma 2, par. 2, della *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, nota 143, e non al testo definitivo approvato nel 2019.

4. Migliore accesso al contenuto

Nel precedente paragrafo, si è voluto analizzare nello specifico alcuni tipi di modificazioni che si sono ritenute necessarie per adattare le direttive vigenti ai nuovi sviluppi tecnologici dando una visione dei temi trattati nel primo testo della Direttiva ([177]).
Al titolo III, Capo I, articolo 7,si specificano determinate condizioni con riguardo le opere fuori commercio.
Deve essere disposto dagli Stati membri che, nei casi di conclusioni di contratti da parte di organismi di gestione collettiva, basati su licenze non esclusive con fini commerciali sottoscritti con istituti di tutela del patrimonio culturale al fine della digitalizzazione per la distribuzione o messa a disposizione di opere, nel caso in cui si tratti di contenuti presenti permanentemente nella loro raccolta, la licenza si possa estendere anche ad altri titolari di diritti non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, nella stessa categoria di quelli coperti da licenza,.
Questo è possibile solo a determinate condizioni e, cioè, che l'organismo di gestione collettiva, in base ai mandati a lei conferiti, rappresenti i titolari dei diritti nella categoria di opere o nei diritti oggetto del contratto di licenza; che venga garantita una parità di trattamento per tutti i titolari dei diritti con riguardo alle condizioni previste nella licenza; infine, che i titolari dei diritti possano opporsi al fatto che le loro opere vengano ritenute fuori commercio, escludendo dalla licenza quelle stesse ([178]).
Viene chiarito anche il concetto di opera fuori commercio, spiegando che essa può essere ritenuta tale quando, in ogni versione, forma e traduzione, non è rinvenibile attraverso i canali commerciali accessibili al pubblico e si esclude anche che possa diventarlo.
Lo stesso capo affronta anche il tema della pubblicità delle opere.
Precedentemente si è spiegato che l'Unione, ritiene importante dare pubblicità degli utilizzi delle opere, o di altro materiale, fuori commercio al fine di favorirne un utilizzo, da parte dei cittadini, anche di tipo transfrontaliero. In questo senso si è vista la necessità della creazione di un portale unico, disposto dagli istituti di conservazione, che permettesse l'accesso al pubblico per un periodo ragionevole nel caso in cui ne venga

---

([177]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL,proposta citata in nota 143.
([178]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, pag. 26, proposta citata in nota 143.

fatto un utilizzo oltre frontiera. In tal senso, l'art. 7 della proposta, dispone che ([179]) gli Stati membri debbano attuare queste forme di pubblicità in merito a: una spiegazione chiara di cosa si consideri un'opera "fuori commercio", la licenza che essi possiedono e i titolari di diritti che, invece, non sono rappresentati e la possibilità, da parte di questi, di opporsi al far definire la loro opera come un contenuto fuori commercio, prima della digitalizzazione e conseguente distribuzione della stessa.

Allo stesso modo, gli Stati membri devono provvedere affinché le licenze siano richieste da un organismo di gestione collettiva che sia anche rappresentativo per lo Stato stesso e riguardino opere che siano pubblicate per la prima volta, o nel caso di opere cinematografiche, che vengano trasmesse per la prima volta e solo nel caso in cui i produttori risiedano nello Stato stesso.

L'articolo 8 dello stesso capo, tratta, nello specifico, degli utilizzi transfrontalieri, prevedendo che, secondo il precedente articolo, le opere oggetto di licenza vengano utilizzare in conformità alle condizioni poste dalle licenze in tutti gli Stati membri. Essi, devono provvedere al fine di identificare le opere oggetto della licenza stessa affinché i portatori di diritto siano liberi di esercitare il diritto di opposizione. Le opere stesse devono essere rese accessibili al pubblico, attraverso un unico portale online, almeno sei mesi prima che le opere stesse vengano digitalizzate in altri Stati membri, differenti da quello che detiene la licenza.

Il portale deve essere allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale secondo le disposizioni previste dal regolamento UE numero 386/2012 ([180]).

Il Capo II, della stessa proposta, all'art. 10, affronta invece il tema dell'accesso e della disponibilità di opere audiovisive su piattaforme video su richiesta ([181]).

Nell'analisi condotta dall'Unione, viene messa in luce la necessità di agevolare le licenze che regolamentano questo tipo di opere.

In questo senso la direttiva si prefigge di imporre agli Stati di istituire un meccanismo negoziale prevedendo quanto segue:

([179]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, pag. 26-27, proposta citata in nota 143.

([180]) REGOLAMENTO UE N. 386/2012, *del Parlamento europeo e del Consiglio, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà individuale,* 19 aprile 2012 (GU L 129/1), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0386&from=EN.

([181]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, pag. 28, proposta citata in nota 143.

"Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi" ([182]). Viene richiesto, al paragrafo 2, che essi comunichino alla Commissione il nome dell'organismo scelto per svolgere tale assistenza ([183]).

([182]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, pag. 28, par. 1, proposta citata in nota 143.
([183]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, pag. 28 par. 2, proposta citata in nota 143.

5. Misure per realizzare un mercato bene-funzionante per il copyright.

I cittadini devono poter accedere all'informazione e il giornalismo stesso deve poter essere libero e pluralista per garantire qualità e il corretto funzionamento della società democratica.

Nel momento in cui la stampa si è affacciata sul mercato digitale ha riscontrato non pochi problemi con riguardo alla concessione delle licenze e al recupero degli investimenti fatti.

Per questo motivo si ritiene necessario riconoscere gli editori come titolari di diritti.

Sostenere l'editoria è importante per riconoscere il tributo, che gli editori danno, dal punto di vista organizzativo e finanziario, nella produzione di pubblicazioni giornalistiche.

L'Unione ritiene quindi necessario garantire, anche per essi, una tutela armonizzata, per quanto concerne le pubblicazioni di tipo digitale. In tal senso si rende necessario inserire nell'ordinamento una serie di diritti che siano assimilabili a quelli del diritto d'autore, riguardanti la pubblicazione e la distribuzione dei contenuti creati.

La tutela si intende per i soli contenuti di carattere giornalistico, specificando che per essi si intendono pubblicazioni giornalistiche effettuate da prestatori di servizi, periodicamente aggiornate in tutti i mezzi di comunicazione, che abbiano scopo informativo o di intrattenimento. Questa definizione include quindi le tipologie di pubblicazioni quali i quotidiani, settimanali o mensili, di interesse specifico o generale, includendo i siti web con carattere informativo.

Si escludono, invece, da tale definizione, le riviste con finalità scientifiche o accademiche e i collegamenti ipertestuali, in quanto, quest'ultimi non hanno finalità di comunicazione al pubblico.

Secondo la proposta divenuta poi direttiva, i diritti, che dovrebbero essere concessi agli editori, rientrano nell'ambito della direttiva 2001/29/CE ([184]), e si dovrebbero poter applicare le eccezioni disposte sempre dalla stessa, soprattutto con riguardo all'eccezione per le citazioni (art. 5, par. 3, lettera d).

L'attenzione alla tutela va posta anche a quei titolari dei diritti le cui opere vengono incluse nelle pubblicazioni giornalistiche, impedendo agli editori di invocare azioni di protezione contro gli autori o altri titolari di diritti, salvaguardando gli accordi contrattuali che vengono tra loro stipulati.

([184]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nota 161.

Gli editori stipulano di frequente contratti con gli autori per il trasferimento dei loro diritti per sfruttare le opere all'interno delle loro pubblicazioni, essi quindi effettuano una serie di investimenti in questa direzione, riducendo talvolta gli introiti se questi contenuti rientrano in talune eccezioni e limitazioni come ad esempio gli utilizzi per copia privata. La mancata remunerazione, in questi casi, dovrebbe essere migliorata, giuridicamente, secondo delle leggi che stabiliscano che nel caso in cui vi sia il trasferimento di diritti attraverso delle licenze, dall'autore all'editore, vi sia un compenso per il pregiudizio arrecato dall'eccezione o limitazione, facendo in modo che quest'ultimo possa rivendicare una quota del compenso spettante all'autore dimostrando il danno che gli è stato arrecato.

Il problema maggiore che si è osservato negli ultimi anni è come la diffusione dei contenuti online sia diventato difficilmente controllabile a causa del nascere di numerosi servizi online che danno accesso, a tutti gli utenti, a contenuti protetti dal diritto d'autore, in quanto questi contenuti vengono caricati dagli utenti stessi. Con questa modalità si è reso molto difficile, anche per i titolari dei diritti, stabilire con che modalità le proprie opere vengono utilizzate e come poter ottenere una remunerazione da questo utilizzo.

Per cercare di risolvere questa problematica, la direttiva definisce che i prestatori di servizi, che mettono a disposizione contenuti protetti caricati dagli utenti, debbano, compiendo atti di comunicazione al pubblico, concludere accordi con i titolari dei diritti, ottenendo licenze per i contenuti distribuiti, a meno che essi non ne siano esentati secondo l'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE ([185]).

Secondo l'articolo 14 della direttiva è necessario che venga verificato in che modo il prestatore di servizi si inserisce nella comunicazione al pubblico, analizzando se esso adotta un atteggiamento di tipo attivo, ottimizzando e promuovendo i contenuti caricati.

I prestatori di servizi che danno accesso ad una grande quantità di contenuti protetti, devono adottare misure di sicurezza, atte a proteggere tali opere, attraverso efficaci tecnologie.

Perché queste piattaforme riescano a riconoscere che i contenuti caricati ricadono in quelli protetti dal diritto d'autore, adottando tecnologie specifiche, è necessario che vi sia collaborazione tra loro e gli autori. A questi è richiesto di fornire alcuni dati per fare in modo che l'individuazione dei loro contenuti abbia luogo, e, al contrario, ai prestatori di

([185]) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

servizi viene richiesto di utilizzare trasparenza in merito alle tecnologie che decidono di adottare, per mettere in atto questa procedura, affinché ne venga valutata l'adeguatezza.
Le tecnologie si devono mostrare adatte ad assolvere questo compito, mostrando con che modalità vengono adottate e la loro percentuale di successo, e, soprattutto permettere agli autori di monitorare in che misura i loro contenuti vengono utilizzati.
L'armonizzazione, a livello di Unione europea, dovrebbe avvenire anche con riguardo alla remunerazione spettante ad artisti e autori. Nel momento in cui essi, attraverso contratti di licenza, cedono i loro diritti, ottengono in contropartita una remunerazione. Per poter valutare il livello di questa essi devono poter quantificare la continuità del valore dei diritti concessi rispetto alla remunerazione che percepiscono dal trasferimento o licenza, meccanismo che necessita di un certo grado di trasparenza. In questo senso vi è la necessita di condividere gli utilizzi delle loro opere perché vi sia equilibrio nelle remunerazioni.
La trasparenza deve, anche, tenere conto dei settori nei quali i contenuti vengono adottati, e dei diritti in ciascuno di essi. Gli Stati membri devono quindi attuare un dialogo con i portatori di interessi per definire le caratteristiche di ogni settore di utilizzo. In tal senso potrebbe essere utile il ricorso a tipologie di contratti collettivi.
Gli accordi conclusi con gestione collettiva sarebbero una buona soluzione in quanto prevedono già, in forza della direttiva 2014/26/UE ([186]) l'obbligo di trasparenza.
I contratti di concessione di licenze e proprietà, attuati dagli autori, hanno una durata medio-lunga e questo non consente di poterli rinegoziare facilmente.
Per questo motivo, la nuova direttiva prevede la necessità di introdurre un meccanismo che possa portare ad un adeguamento delle remunerazioni nel caso in cui, nell'ambito del contratto, essa risulti rilevantemente più bassa rispetto ai proventi che vengono generati dalla distribuzione della loro opera, in luce dell'applicazione riguardo la tutela della trasparenza. Se le parti non dovessero trovare un accordo in tal senso vi è la necessità di prevedere che un'autorità competente o giudiziaria possa risolvere la controversia.
Anche quest'ultima soluzione comporta talvolta delle problematiche in quanto gli autori potrebbero dimostrarsi restii a far valere i propri diritti. Per risolvere questa tematica si potrebbero prevedere delle procedure extragiudiziali che siano atte a risolvere il problema della mancata trasparenza e comportino un adeguamento dei contratti.

([186]) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, nota 165.

La portata dei cambiamenti che si richiede di attuare in virtù delle innovazioni tecnologiche richiede che vi sia l'intervento da parte dell'Unione europea in quanto si ritiene che gli Stati membri non siano in grado di attuare misure sufficienti, soprattutto per la loro natura transfrontaliera, ad assolvere a tutte le problematiche che vengono portate in luce dal nuovo dibattito sul diritto d'autore.

L'Unione dispone della qualità di poter intervenire in virtù dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ([187]). La direttiva che viene proposta si prefigge di ottenere gli obiettivi analizzati nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.

Tutti gli elementi analizzati sono presenti nel Titolo IV, che tratta delle misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore.

Il capo 1, articoli 11 e 12, tratta dei diritti sulle pubblicazioni in merito alla protezione delle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo digitale e delle richieste di equo compenso.

L'articolo 11 dispone che gli Stati membri, secondo la direttiva 2001/29/CE (artt. 2-3, par.2) debbano riconoscere agli editori i diritti per l'utilizzo digitale delle pubblicazioni di carattere giornalistico.

Questi diritti non devono arrecare pregiudizio agli autori e ai titolari di altri diritti nelle opere che vengono incluse nelle pubblicazioni.

I diritti di utilizzo digitale scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione giornalistica, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione.

L'articolo 12, sulle richieste di un equo compenso, stabilisce che gli Stati membri possano prevedere, nei casi di trasferimento di licenza da un autore ad un editore, che tale contratto sia base giuridica sufficiente affinché l'editore possa pretendere un equo compenso negli utilizzi dell'opera in casi di eccezione e limitazione al diritto trasferito tramite la licenza.

Il capo 2, dello stesso titolo, tratta degli utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online.

L'articolo 13, riguardo all'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e contenuti caricati dagli utenti, dispone che essi, attraverso collaborazioni con gli autori e i titolari dei diritti, adottino dei meccanismi che garantiscano il buon

---

([187]) TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, rintracciabile (in versione consolidata) all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF.

funzionamento degli accordi conclusi affinché vengano riconosciuti i loro diritti. In tal senso verranno messe in funzione delle tecnologie di riconoscimento di tali contenuti, con la possibilità di sapere, da parte degli autori, gli utilizzi delle proprie opere.
L'introduzione di queste tecnologie non obbliga i prestatori di servizi ad introdurre dei filtri ma richiede di adottare delle azioni affinché non vi sia violazione del diritto d'autore.
Gli Stati membri, invece, devono impegnarsi perché i prestatori di servizi mettano a disposizione degli utenti dei meccanismi attraverso i quali essi possano fare reclamo e ricorso e si impegnano alla risoluzione di tali controversie.
Allo stesso tempo essi devono compiere atti volti a facilitare la collaborazione tra i prestatori di servizi e gli autori al fine di definire le prassi migliori e le tecnologie più adeguate ad adempiere al riconoscimento dei contenuti, in linea con gli sviluppi tecnologici.
Il capo 3 tratta il tema della remunerazione di autori e artisti a livello contrattuale.
L'articolo 14 dispone l'obbligo di trasparenza, da attuare da parte degli Stati membri attraverso metodi di riconoscimento dello sfruttamento delle opere degli autori, dandone ad essi informazioni sufficienti, soprattutto con riguardo alle modalità di sfruttamento, ai proventi che ne sono derivati e alla remunerazione spettante ai titolari dei diritti.
Questo obbligo attiene al citato principio di trasparenza. In base a questo principio viene data facoltà di rinegoziazione, agli autori, dei contratti nel caso in cui i proventi generati risultino sproporzionati rispetto a quelli pattuiti dal contratto di licenza.
L'obbligo di fornire informazioni sull'uso dell'opera protetta si ritiene non necessario nel caso in cui il contributo dell'autore non è significativo rispetto al complesso dell'opera.
L'articolo 15 dispone che gli Stati membri, garantiscano la facoltà, per gli autori, di richiedere una remunerazione adeguata in virtù dei benefici generati dall'opera in un secondo momento rispetto alla remunerazione pattuita nella cessione dei diritti.
L'articolo 16, infine, stabilisce che le controversie sull'obbligo della trasparenza, con riferimento agli articoli 14 e 15 possano essere discusse su base extragiudiziale nel caso in cui gli aventi diritto lo richiedano.

6. Gli articoli più dibattuti e la loro evoluzione: art. 11 e art. 13

La proposta, illustrata nei precedenti paragrafi, è stata la centro di un acceso dibattito, soprattutto in merito agli articoli 11 e 13.

Questi due articoli hanno interessato maggiormente il dibattito politico e pubblico in quanto coinvolgono due grandi motori dei servizi digitali, gli aggregatori di notizie da un lato e, dall'altro, le piattaforme digitali.

Nel precedente paragrafo è stato illustrato cosa essi prevedono, ma è importante capire come mai essi sono così rilevanti.

La diffusione delle notizie, grazie alla propagazione della rete internet, ha conosciuto molteplici tipologie di fruizione possibili da parte dei cittadini, non limitata solamente alla stampa tradizionale, ma anche attraverso aggregatori di notizie come Google news e piattaforme social, di cui la più famosa, Facebook. Le piattaforme social riescono a distribuire contenuti giornalistici attraverso la condivisione degli stessi da parte degli utenti.

Con queste modalità il riconoscimento dei diritti d'autore e la remunerazione per gli editori sono venuti meno, in aggiunta alla difficoltà di controllare come i contenuti venissero diffusi in vari contesti e con multiple piattaforme la problematica si è amplificata.

In questo senso le tutele che erano state fino a quel momento utilizzate sono state necessariamente messe in discussione.

I due articoli in oggetto sembravano minacciare la libera circolazione delle informazioni online, e hanno comportato, nel dibattito, una serie di interventi volti all'eliminazione degli stessi.

Importante, al fine dell'analisi, è ricordare cosa essi prevedono.

L'articolo 11 della riforma sul copyright è volto a proteggere le pubblicazioni giornalistiche nel caso in cui esse vengano distribuite attraverso la rete.

In particolare, ha fatto discutere l'interpretazione secondo la quale nel momento in cui un aggregatore di notizie decide di diffondere un articolo, esso deve prevedere una remunerazione per l'editore al fine di poterlo condividere online. Infatti, "Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali diritti di cui all'articolo 2 e 3, paragrafo 2,

della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico" ([188]).

In virtù di questo sembrava che ai prestatori di servizi venisse imposto il pagamento di una "tassa", denominata "web tax", a favore degli editori nel momento in cui comparivano articoli giornalistici sulle loro piattaforme.

Questo, in un'ottica più ampia, è stato interpretato come una limitazione alla circolazione delle notizie e, allo stesso tempo, alla libertà di espressione da parte degli utenti, non più liberi di condividere informazioni se, per esempio, gli aggregatori si fossero rifiutati di provvedere al pagamento degli editori, limitando le modalità di condivisione dei contenuti.

La semplice idea che questa tassazione potesse essere attuata ha acceso uno scontro tra editori e grandi piattaforme che si accusavano a vicenda in quanto, da parte degli editori, vi è l'idea che i prestatori di servizi utilizzino le loro pubblicazioni senza permesso e limitino le loro remunerazioni, dall'altra, le piattaforme di maggiore diffusione, come Google e Facebook, ritengono che gli editori beneficino del "traffico" di utenti verso i loro siti grazie proprio alle anteprime che sono presenti nei contenuti condivisi negli aggregatori ([189]).

La direttiva sembra, però, favorire gli editori piuttosto che le grandi piattaforme, ed esclude, invece, dalla remunerazione, gli utilizzi privati dei link e l'impiego non commerciale, nei casi in cui vengano utilizzati al fine di condivisione della conoscenza (come ad esempio l'utilizzo attuato da Wikipedia).

In alcuni paesi il dibattito si è fatto più acceso, dove i gruppi editoriali si sono dimostrati maggiormente in difficoltà, in quanto sembrava che la nuova riforma avrebbe potuto migliorare la situazione economica degli editori grazie ai nuovi compensi ([190]).

Il rischio in cui però si rischiava di incorrere è che, come successo in Spagna e in Germania a causa di alcune restrizioni introdotte, Google news decidesse di chiudere i battenti ([191]), portando a valutare se l'introduzione di restrizioni limitative apportasse

---

([188]) COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, Capo I, articolo 11, par. 1, pag. 29.

([189]) Sul dibattito della nuova riforma, A. LOSITO, *Riforma Copyright Ue: cosa cambia per il diritto d'autore, ultime notizie*. Rintracciabile all'indirizzo https://www.giudafisco.it/riforma-copyright-ue-cos-e-cosa-prevede-cambia-articoli-11-13-2014

([190]) un altro articolo in merito al dibattito, *La direttiva sul copyright è stata approvata,* rintracciabile all'indirizzo https://www.ilpost.it/2018/09/12/votazione-direttiva-copyright-parlamento-europeo.

([191]) articolo di riferimento, *Copyright: cosa prevede la direttiva approvata dal Parlamento Ue*, rintracciabile all'indirizzo http://www.tpi.it/2018/09/16/direttiva-copyright-parlamento-ue/.

davvero benefici o se, l'aiutare l'editoria a migliorare la propria posizione economica non avrebbe arrecato danni superiori ad altri aspetti dell'economia digitale.
Con riguardo all'articolo 13, anch'esso ampiamente dibattuto, la tutela fa riferimento all'utilizzo specifico di contenuti protetti da parte dei servizi online.
Esso riguarda quindi l'utilizzo che viene fatto, dei contenuti protetti, da parte di prestatori di servizi che danno accesso e memorizzano grandi quantità di opere e altre tipologie di materiale caricato dagli utenti.
Secondo la direttiva, essi, dovrebbero adottare una serie di meccanismi atti a tutelare i portatori dei diritti e le licenze che essi hanno stipulato, con riguardo all'utilizzo delle loro opere, attraverso tecnicismi che permettano di riconoscere se i contenuti caricati dagli utenti riguardino opere protette da diritti specifici e, in tal caso, le stesse tecnologie permettano di comunicare agli autori gli usi che ne vengono fatti.
A seguito di questo, gli Stati membri, devono consentire agli utenti di poter fare reclamo nel caso di controversie sul controllo dei loro contenuti.
Perché il controllo sia attuato nel modo migliore è necessario che vi sia un dialogo tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti che porti alla definizione di prassi che siano efficaci al fine della tutela, in virtù degli sviluppi tecnologici.
Questo significa che viene richiesto che i contenuti, prima di poter essere caricati, superino un controllo mirante a rintracciare all'interno degli stessi materiale ricadente nella tutela del diritto d'autore.
Youtube, in tal senso, si era già adoperata e aveva introdotto una tecnologia chiamata "Content ID" mirata a riconoscere automaticamente che nelle immagini contenute nei video non vi fossero contenuti protetti da copyright per evitare che potessero esservi pubblicazioni prive di permesso, portando così alla condivisione dei ricavi tra i proprietari di tali diritti.
Questa tecnologia è molto costosa e sembra di difficile applicazione per le grandi quantità di foto, articoli e video che ogni giorno vengono condivisi in rete.
Inoltre, l'introduzione di tali tecnologie potrebbe comportare la nascita di meccanismi di controllo talmente forti che si potrebbe ritenere che essi sorveglino e controllino direttamente ogni utente, un filtro alla libera circolazione delle informazioni, spostando la responsabilità dei contenuti caricati dagli utenti alle piattaforme.
Il rischio è che la rimozione di alcuni contenuti, con mezzi tecnologici automatici comporti l'eliminazione anche di contenuti invece leciti.

Anche in questo caso il dibattito si genera dall'idea che controllare maggiormente gli utenti sarebbe un'azione economicamente dispendiosa, per le tecnologie che richiede di applicare, e limitativa con riferimento agli utenti che potrebbero vedersi controllati in modo eccessivo o incorrere nell'eliminazione di contenuti che, di fatto, non ledono i diritti degli autori.

Il dibattito, dopo il primo voto favorevole del 12 settembre 2018, ha interessato diverse testate giornalistiche tra cui "il Sole 24ore", "il Post", e alcuni siti online quali "guidafisco", "altalex", "tpi" che hanno mostrato l'evidente disapprovazione nei confronti dei due articoli in questione.

In essi sono stati riportati anche i dibattiti e i pareri politici in merito a questi temi mostrando come ci fossero schieramenti nettamente differenti.

Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, attraverso Twitter, ha affermato che "La direttiva sul diritto d'autore è una vittoria per tutti i cittadini. Il Parlamento europeo ha scelto di difendere la cultura e la creatività europea e italiana, mettendo fine al far west digitale"([192]).

Di contro, in Italia, il Movimento Cinque Stelle, in particolare l'europarlamentare Isabella Adinolfi ha sostenuto che "con la scusa della riforma del copyright, il Parlamento europeo ha di fatto legalizzato la censura preventiva. Il testo approvato oggi dall'aula di Strasburgo contiene sia l'odiosa link tax e filtri ai contenuti pubblicati dagli utenti. È vergognoso! Ha vinto il partito del bavaglio" ([193]).

Tutte queste considerazioni e i dialoghi politici che hanno comportato hanno avuto, come alcuni probabilmente speravano, conclusione con una modificazione di tali articoli nella direttiva approvata nel 2019.

Nel testo approvato ([194]), infatti, nelle misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, il nuovo articoli 15 e 17, ex articolo 11 e ex articolo 13, evidenziano una serie di modificazioni rispetto a quelli contenuti nella proposta.

La prima modifica con riguardo all'articolo 15 (ex art. 11) è la dicitura nel testo con riferimento alle pubblicazioni di carattere giornalistico di utilizzo, non più digitale, ma online.

([192]) articolo di riferimento, *Copyright: cosa prevede la direttiva approvata dal Parlamento Ue*, nota 191.
([193]) articolo di riferimento, *Copyright: cosa prevede la direttiva approvata dal Parlamento Ue*, nota 191.
([194]) PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593- C8-0383/2016 – 2016/0280 (COD), rintracciabile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.html.

Esso definisce, al paragrafo 1, che, gli Stati membri, riconoscano, in virtù della direttiva 2001/29/CE ([195]), articoli 2 e 3, paragrafo 2, agli editori dei giornali stabiliti in "uno Stato membro" per l'utilizzo "online" delle pubblicazioni con carattere giornalistico "da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione". Sempre di nuova introduzione, si prevede che i diritti appena descritti non vengano applicati in casi di utilizzo privato e non commerciale di pubblicazioni, sempre di carattere giornalistico, da parte di singoli utilizzatori e che la stessa protezione non possa essere applicata sui collegamenti ipertestuali, gli "snippets" o a singole parole o estratti brevi utilizzati nelle pubblicazioni. Il paragrafo 2, della nuova direttiva, stabilisce che un'opera utilizzata con finalità giornalistiche che sia basata su una licenza non esclusiva non possa utilizzare la tutela del paragrafo 1 per cercare di impedire l'utilizzo ad altri utilizzatori autorizzati e che non si possano invocare quegli stessi diritti per impedire l'utilizzo di opere nel caso in cui la protezione che le riguarda sia scaduta.

Viene inclusa, tra le direttive applicabili al paragrafo 1, anche la direttiva (UE) 2017/1564 ([196]).

Si dispone l'obbligo, per gli Stati membri, di controllare che gli autori, inseriti in pubblicazioni giornalistiche, ricevano una remunerazione adeguata e commisurata ai proventi degli editori.

Le modifiche introdotte riconoscono il contributo organizzativo e finanziario degli editori, cercando di incoraggiare la produzione di sempre nuovi contenuti per garantire la sostenibilità dell'editoria e fare in modo che le informazioni diffuse siano affidabili. L'Unione deve quindi, anche in questo caso, creare una tutela giuridica che risulti armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, senza andare ad interferire con le norme che tutelano gli utilizzi privati e non commerciali delle pubblicazioni di carattere

---

([195]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nota 161.

([196]) Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6) rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&from=EN.

giornalistico da parte di singoli utenti, nel caso in cui questi condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione dei diritti d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell'ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 ([197]) del Parlamento europeo e del Consiglio.

La tutela vuole maggiormente favorire gli editori che risiedono in uno Stato membro che svolgono le loro attività principali all'interno dell'Unione.

Viene data anche definizione dei concetti di editore di pubblicazioni con carattere giornalistico e del concetto di pubblicazione giornalistica.

Il primo si individua nei prestatori di servizi, come editori di teste giornalistiche e agenzie di stampa, che pubblicano, con rispetto alla direttiva, contenuti di carattere puramente giornalistico.

Il secondo concetto viene definito attraverso qualsiasi pubblicazione di tipo giornalistico, pubblicata su qualunque mezzo di comunicazione, anche nel caso di utilizzi cartacei, nel contesto di un'attività economica. Alcuni esempi di questo tipo di pubblicazioni sono: i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico, incluse le riviste acquistate in abbonamento, e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico sono costituite prevalentemente da opere letterarie ma possono includere anche altri tipi di opere e materiali, come fotografie e video. Ai sensi della presente direttiva, le pubblicazioni con fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico. Questa tutela non dovrebbe applicarsi nemmeno ai siti web, come i blog, che forniscono informazioni in quanto riguardano attività che non sono comparabili alle responsabilità editoriali dei prestatori di servizi ([198]).

Allo stesso tempo viene specificato che l'utilizzo di pubblicazioni giornalistiche, da parte di prestatori di servizi possa consistere anche in intere pubblicazioni o articoli e che anche una semplice parte di essi possa avere rilevanza sotto il punto di vista economico; invece

---

([197]) DIRETTIVA (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1)

([198]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* considerazione n. 56.

l'utilizzo di singole parti o parole di questi non sono considerati come una minaccia rispetto agli investimenti degli editori nelle loro pubblicazioni. Si è vista la necessità di prevedere che, in questi casi, non si debbano applicare le disposizioni della direttiva. ([199])
La protezione riguardante gli editori viene integrata prevedendo che, gli autori, nel caso in cui le loro opere siano utilizzate in pubblicazioni giornalistiche, abbiano diritto ad una quota delle remunerazioni ottenute dagli editori ([200]).
Infine, agli Stati membri, che prima del 12 novembre 2015, avevano adottato meccanismi per la ripartizione dei compensi, possono mantenerli ma, la direttiva, al fine di rispettare le tradizioni di ogni Stato, deve essere applicata con modalità non discriminatorie e non deve imporre agli Stati di introdurre tali regimi di ripartizione. Allo stesso tempo non deve avere effetti su contratti, sempre con riguardo alle remunerazioni, nell'ambito del prestito pubblico ([201]).
L'articolo 13, anch'esso oggetto dell'acceso dibattito, è divenuto, nella direttiva approvata, il nuovo articolo 17.
Esso è stato ampiamente modificato e, al fine della sua analisi, è necessario riportarlo testualmente ([202]):

CAPO 2

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Articolo 17

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

---

([199]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* considerazione n. 58.
([200]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* considerazione n. 59.
([201]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* considerazione n. 60.
([202]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* Capo 2, articolo 17.

1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti.

Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

2. Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività` non generi ricavi significativi.

3. Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali

abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5. Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e

b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

6. Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a

10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì` di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto

di un'eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a) Citazione, critica, rassegna

b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8. L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Se i titolari dei diritti chiedono di accedere a loro specifiche opere o altri materiali che siano stati disabilitati o a tali opere o altri materiali che siano stati rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano

disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione.

10. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l'altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4.

Nelle valutazioni, con riguardo ai servizi di contenuti online, che si occupano di dare accesso a grandi quantità di contenuti condivisi dagli utenti, che spesso ricadono nella tutela del diritto d'autore, si cerca di dare soluzione ai problemi emersi.

L'incertezza giuridica risiede nel fatto che, per poter analizzare i contenuti caricati, si necessiterebbe del consenso da parte degli utenti, per motivi di privacy e al contempo queste azioni si ripercuoterebbe sulla capacità, per gli autori, di comprendere in che modalità e quantità le loro opere vengono realmente utilizzate, perché potrebbero già essere state rimosse.

Per risolvere tale problematica, l'Unione europea, ha ritenuto che la concessione di licenze, attuata da parte dei titolari dei diritti e in favore dei prestatori di servizi, per la condivisione dei contenuti, sarebbe una buona soluzione; a patto che, i contratti siano equi e che i titolari dei diritti siano remunerati per gli utilizzi che ne vengono fatti ([203]).

Per chiarire l'ambito di applicazione viene data definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" che, secondo la nuova direttiva, dovrebbe coincidere con quei servizi che svolgono un ruolo rilevante nel mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri che forniscono contenuti in formato audio e video ma che si rivolgono agli stessi utenti.

Essi hanno come scopo quello di dare la possibilità, ai consumatori, di caricare e condividere una grande quantità di contenuti e di promuovere questi con finalità economiche per attirare ancora maggiore pubblico.

Questo discorso non si può applicare a servizi che hanno finalità differenti da quelle sopra indicate e che sono atti invece a fornire servizi di comunicazione elettronica o servizi cloud tra imprese piuttosto che di vendita al dettaglio attraverso la rete ([204]) secondo le disposizioni della direttiva 2018/1972 ([205]).

Quello che viene posto in evidenza dalle valutazioni è la rilevanza dei contenuti, che ricadono negli obblighi della direttiva, solo se utilizzano opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti al fine di tutelare i portatori degli stessi diritti.

I contenuti, oggetto della direttiva, sono caricati direttamente dagli utenti e, in tal senso, è importante comprendere la responsabilità che ricade in capo ai prestatori di servizi.

A tal fine si dovrebbero prevedere dei meccanismi di attribuzione delle responsabilità, nei casi in cui non sia presente un'autorizzazione per gli utilizzi delle opere.

([203]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 61.

([204]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 62.

([205]) DIRETTIVA (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Quello che viene richiesto, ai prestatori di servizi, è di adoperarsi per cercare di evitare la condivisione di contenuti in violazione delle autorizzazioni, differenziando questi contenuti da quelli che invece, di fatto, non violano in nessun modo il diritto d'autore, per non pregiudicare questi contenuti.

Con "adoperarsi" viene inteso che essi utilizzino standard elevati di diligenza professionale nell'adottare delle misure di controllo ritenute al pari di quelle che un operatore diligente adotterebbe per effettuare tali controlli secondo pratiche del settore e in base al principio di proporzionalità.

Se essi, dopo che sia stato constatato, hanno messo in atto queste pratiche ma, sulle loro piattaforme, vengono condivisi contenuti protetti dal diritto d'autore, essi ne sono responsabili nella misura in cui, dopo aver ricevuto delle segnalazioni, non agiscano in maniera tempestiva per disabilitare l'accesso o rimuovere il contenuto.

Affinché le procedure possano essere messe in atto diligentemente anche i titolari dei diritti devono fornire, al prestatore di servizi, adeguate informazioni circa le loro opere, affinché essi siano in grado di individuare contenuti in violazione dei diritti e possano dare loro comunicazione di tali utilizzi. In caso contrario i prestatori di servizi non si potranno ritenere responsabili di tali violazioni perché non in grado di identificarle ([206]).

Le tecnologie e le novità nei mercati hanno portato alla nascita di numerose start-up, e per questo motivo, l'Unione ha ritenuto di includerle nelle valutazioni della nuova direttiva.

La direttiva 2014/26/UE, tiene conti dei casi specifici delle start-up che utilizzano i caricamenti degli utenti come nuovi business. Nei casi in cui esse siano di nuova costituzione e con fatturato e pubblico ridotti, viene applicato un regime derogatorio fino a 3 anni dopo la loro creazione ([207]).

Le ultime parti, relative a questo tema, della valutazione, attengono alla trasparenza ([208]), alle eccezioni e limitazioni e i meccanismi di reclamo ([209]).

([206]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 66.

([207]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 67.

([208]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 68.

([209]) PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* valutazione n. 70.

Anche in questo caso il richiamo al concetto di trasparenza è molto rilevante e, richiede, che i prestatori di servizi la adottino, nei confronti dei titolari dei diritti, con riguardo alle azioni intraprese e le modalità con cui verranno attuate, per la protezione dei loro diritti.
Viene richiesto che le informazioni fornite siano abbastanza precise ma che al contempo esse non pregiudichino i segreti commerciali dei prestatori di servizi.
Per quanto concerne le limitazioni ed eccezioni, viene stabilito che le misure adottate per la condivisione dei contenuti, in cooperazione con i titolari dei diritti, non dovrebbero pregiudicare la loro applicazione soprattutto se esse riguardano il diritto alla libertà di espressione.
L'applicazione delle eccezioni dovrebbe essere resa obbligatoria al fine di garantire la tutela dei diritti stabiliti dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" a beneficio degli utenti uniformemente in tutta l'Unione.
Infine, gli stessi prestatori di servizi dovrebbero prevedere dei meccanismi affinchè gli utenti possano fare reclamo o ricorso per contestare azioni in merito ai contenuti da loro caricati soprattutto nei casi in cui essi potrebbero beneficiare di limitazioni o eccezioni al diritto d'autore rispetto al contenuto rimosso.
Le verifiche opere dovrebbero essere svolte dal personale e senza indebiti ritardi.
Nei casi in cui, la rimozione, venga richiesta dai titolari dei diritti, tali titolari devono giustificare la loro richiesta.
Tutto questo deve essere effettuato senza pregiudicare la privacy degli utenti, nel rispetto della direttiva 2002/58/CE ([210]) e del regolamento (UE) 2016/679 ([211]).
Gli utenti devono poter ricorrere anche a meccanismi extra-giudiziali per la risoluzione delle controversie, che devono dimostrarsi imparziali o allo stesso modo essi devono potersi rivolgere ad un giudice per far valer determinate eccezioni o limitazioni.
I cambiamenti apportati agli articoli e tutte le valutazioni sopra analizzate evidenziano come, in sede di formulazione della direttiva approvata, si sia tenuto conto del dibattito e degli interventi in merito agli articoli 11 e 13 e delle conseguenze che avrebbero potuto comportare.

([210]) DIRETTIVA 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
([211]) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Di certo, si potrebbe ritenere, che gli interventi di modifica abbiano avvantaggiato un voto favorevole alla direttiva, che, senza di esse, sarebbe potuta rimanere a lungo dibattuta o avrebbe potuto portare, da parte di grandi colossi del web, ad azioni che avrebbero ostacolato la crescita dell'Unione europea, scopo, come già evidenziato, degli sforzi messi in atto per promuovere le innovazioni.

7. Il testo approvato e le sue modifiche.

Il Parlamento europeo, in data 26 marzo 2019, ha votato a favore della riforma del copyright, ultimo passaggio legislativo necessario, dopo il voto la legge passerà al Consiglio dell'Unione e poi diventerà di fatto legge. Essa è stata approvata, nonostante il grande dibattito, con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36 astenuti. La proposta era stata formulata nel 2016 e approvata in via preliminare nel settembre 2018 ma intorno ad essa vi era un enorme dibattito. Molti stati si era opposti alla sua approvazione, soprattutto con riguardo agli articoli 11 e 13 della direttiva, poi modificati ([212]).

Il testo introduce alcune modifiche rispetto al precedente che, con riguardo ai temi analizzati nei precedenti paragrafi, è interessante conoscere.

Una legge che armonizzasse il diritto dell'unione europea, in merito alla tutela del diritto d'autore, sembrava necessaria al fine di evitare la frammentazione del mercato e che seguisse le evoluzioni tecnologiche in atto e quelle future per cercare di stimolare l'innovazione.

L'idea, quindi, era quella di migliorare la tutela degli autori e i diritti ad essa connessi cercando, al contempo, di rendere agevole l'utilizzo dei contenuti presenti in rete.

L'equità del mercato, secondo le valutazioni dell'Unione, aveva bisogno di tutelare quei diritti che non erano stati modificati con rispetto alle evoluzioni a cui erano sottoposte le loro opere, avvantaggiando anche un'equa remunerazione e la possibilità di revocare i diritti concessi in licenza.

([212]) informazioni rintracciabili nell'articolo *La riforma del copyright è stata approvata, il Parlamento europeo ha votato a favore delle nuove e discusse regole europee per il diritto d'autore,* rintracciabile all'indirizzo https://www.ilpost.it/2019/03/26/riforma-copyright/.

La modificata direttiva si basa su alcune direttive, già in vigore, quali: 96/9/CE ([213]), 2000/31/CE ([214]), 2001/29/CE ([215]), 2006/115/CE ([216]), 2009/24/CE ([217]), 2012/28/UE ([218]) e 2014/31/CE ([219]).

I precedenti paragrafi hanno analizzato ampiamente il testo della proposta, approvata nel settembre 2018 e alcune modifiche alla direttiva approvata definitivamente nel 2019 ma, al fine di comprendere appieno le modificazioni che essa comporterà è utile ricapitolare tutte le modifiche che il testo definitivo contiene, per evidenziare, altresì, come il dibattito abbia notevolmente influito sul nuovo testo.

Nell'ambito delle "misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero"([220]) discusse nel terzo paragrafo del presente capitolo, sono state applicate alcune modificazioni riguardanti le eccezioni e le limitazioni nei settori dell'innovazione, della conservazione del patrimonio culturale e degli utilizzi con finalità didattiche.

Le eccezioni e limitazioni sono atte a garantire un equilibrio tra i diritti spettanti in capo agli autori e i diritti degli utilizzatori delle loro opere.

Nella nuova direttiva, si vuole lasciare un certo grado di libertà ai portatori dei diritti in merito alle applicazioni delle eccezioni selezionando i mezzi appropriati perché esse possano trovare applicazione.

Estrarre testo e dati, attraverso le tecnologie, è un metodo che permette di raccogliere molti dati e informazioni e che aiutano l'evoluzione dell'innovazione soprattutto nell'ambito della ricerca.

([213]) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Nota 160.

([214]) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L178 del 17.7.2000, pag. 1).

([215]) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nota 161.

([216]) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nota 162.

([217]) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare, nota 163.

([218]) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, nota 164.

([219]) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, nota 165.

([220]) PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, nota 188, titolo II.

Di queste tecnologie beneficiano soprattutto le università e gli organismi di ricerca o anche gli istituti atti alla conservazione del patrimonio culturale.
Non è sempre detto che i dati raccolti con queste modalità riguardino ambiti tutelati dal diritto d'autore, e che quindi non ricadono nell'ambito della legislazione.
Le eccezioni, inoltre, miravano a superare gli ostacoli riguardanti l'incertezza giuridica, attraverso un'eccezione di tipo obbligatorio riguardante la possibilità, in via esclusiva, di riproduzione di alcune opere.
L'Unione, al fine di stimolare la ricerca, permette agli istituti prima citati di utilizzare la stessa eccezione nel caso in cui essi siano parte di partenariati tra pubblico e privato. In questi casi, si vuole che essi ne possano trarre beneficio, spingendoli a collaborare facendo affidamento, nell'ambito dell'estrazione di dati, sulle tecnologie degli istituti privati.
Nella direttiva vengono specificati gli istituti che si ritengono essere atti alla tutela del patrimonio culturale, edifici accessibili al pubblico, quali biblioteche, musei archivi, a prescindere dalle opere che essi contengono.
L'eccezione ovviamente deve riguardare ambiti in cui essi detengono le licenze, attraverso contratti o utilizzi in abbonamento, andando a tutelare anche le persone che sono collegate agli stessi istituti.
Per conservare il patrimonio culturale, come già discusso, viene permesso effettuare delle copie delle opere in licenza, ammesso che, esse siano archiviate e conservate in ambienti sicuri che non possano essere violati, anche affidandosi a soggetti esterni per garantirne la tutela. Al fine di garantire ancora maggiormente questa tutela, anche i soggetti appartenenti agli istituti dovrebbero essere sottoposti a controlli nel momento dell'accesso alle opere, attraverso connessioni sicure e autenticazioni che verifichino gli utenti, per ridurre al massimo il rischio di violazioni dei diritti.
Non va dimenticato che le tecnologie hanno permesso, attraverso tecniche automatizzate, l'accesso e l'estrazione di dati anche da parte di settori amministrativi e commerciali piuttosto che privati. Le eccezioni dovrebbero quindi tutelare anche questi casi, nel rispetto però dei diritti, e concedendo l'utilizzo degli stessi e relative copie solo a specifiche finalità.
Un settore molto rilevante per l'utilizzo di opere digitali è quello didattico.
Per cercare di garantire una tutela a questo settore viene disposto che esso possa far uso delle opere, protette dal diritto d'autore, con fini puramente illustrativi e viene specificato che questa finalità indicherebbe l'utilizzo solo di alcune parti di esse, e non debba andare

ad intaccare i contenuti che sono generati con l'intento di essere utilizzati in ambiti didattici.

L'utilizzo può essere fatto attraverso diversi dispositivi, da adottare nelle classi degli istituti, quali lavagne elettroniche, dispositivi digitali, o nell'ambito dell'insegnamento online, attraverso reti sicure il cui accesso sia riservato al personale o agli studenti.

Anche gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno visto il modificarsi di alcune definizioni nell'ambito della direttiva.

Se l'attenzione si vuole porre sugli utilizzi transfrontalieri è necessario, in tutti gli Stati membri, adottare un unico approccio riguardo le riproduzioni finalizzate alla conservazione dei contenuti.

Quello che è certo è che a tali istituti viene concesso l'utilizzo e la copia delle opere, su diversi formati, ma non gli viene concesso di farne utilizzi diversi, se non previa autorizzazione dei portatori dei diritti.

Nell'ambito dell'accesso ai contenuti, discusso al paragrafo quattro di questo capitolo, molto spazio viene dato alle considerazioni sulle opere fuori commercio.

Si era già discussa l'idea che una buona soluzione alla cessione delle licenze di questa tipologia di opere fosse l'adozione di licenze collettive al fine di ottenere tutte le licenze necessarie alla distribuzione delle opere.

Agli Stati membri, in favore di questa soluzione, viene lasciata una certa flessibilità circa la scelta dell'organismo di gestione collettiva che ritengono maggiormente rappresentativo, purché vi sia un numero considerevole di portatori di diritti che concedano le loro licenze per questo scopo.

Si vuole prevedere, inoltre, sempre a favore dei portatori dei diritti, che essi possano, anche con riguardo alle opere fuori commercio, esimersi dalla concessione delle licenze e dai suoi meccanismi, anche in virtù dell'eccezione, in qualsiasi momento.

Perché questo sia possibile e non arrechi particolari danni, si dispone che venga considerato un ragionevole tempo per la conclusione degli utilizzi in corso, e nel caso in cui la licenza sia gestita da un organismo collettivo, ne sia data comunicazione, ed essi se lo vogliono cessino di concedere le opere riguardanti le suddette licenze.

Nel caso in cui le opere, anche di tipologie differenti da quella testuale, non siano mai state commerciate prima di quel momento, spetta agli Stati membri tutelarle e proteggere i titolari dei diritti classificando le opere e inserendo le licenze all'interno di organismi di tutela.

Il fatto di voler avvantaggiare sistemi di tutela collettivi risiede nell'onerosità di operazioni di acquisizione di diritti individuali in quanto le opere utilizzate sono spesso numerose o hanno utilizzi differenti. Può essere che però la tutela non sia sufficiente e in questi casi viene fatta un'integrazione, controllata dagli Stati membri, affinché la tutela si possa ritenere completa.

Aumentare la tutela delle opere implica che la concessione delle licenze avvenga anche in modo più agevole e veloce.

In tale prospettiva si richiede agli Stati membri di creare dei meccanismi che autorizzino le organizzazioni di gestione collettiva a concedere e concludere licenze in modo indipendente rispetto al fatto che tutti i titolari dei diritti abbiano autorizzato tale concessione. La specificità di adozione di tali meccanismi viene lasciata alla loro discrezione ma si richiede che sia applicabile solo nel relativo Stato e non in altri.

Per i servizi riguardanti i video la richiesta su disponibilità di queste opere è limitata e evidenziano ulteriori problematiche con riguardo alle concessioni delle licenze.

Alcuni problemi vengono riscontrati perché, se il titolare del diritto non è incentivato a sfruttare economicamente l'opera, a causa del basso ritorno economico che potrebbe avere, l'opera non verrebbe resa disponibile perché egli non concederebbe la licenza o con riguardo alle tecniche di distribuzione degli stessi.

Per assolvere a questo problema si potrebbero utilizzare dei mediatori o istituire, negli Stati membri, degli istituti atti a mediare le negoziazioni.

Questi, una volta riunite le parti, potrebbero, in modo imparziale, fornire la propria consulenza sulla licenza e aiutare le negoziazioni. Nel caso in cui quest'ultime riguardino la contrattazione tra due diversi Stati membri, le parti dovrebbero accordarsi su quale dei due Stati risulterebbe competente se decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale.

In ogni caso si devono rispettare le volontà delle parti e la loro libertà contrattuale, incoraggiando gli interessati ad avviare dei dialoghi per raggiungere un accordo di licenza.

Nel momento in cui la protezione di una determinata opera, scade, essa diventa di dominio pubblico e scadono anche i diritti d'autore che la riguardavano.

Nell'ambiente digitale, la protezione attuata dal diritto d'autore, è incompatibile con la scadenza dei diritti concernenti essa, e questo comporta nuovamente una situazione di incertezza giuridica, che non deve però vietare alcuni tipi di utilizzo da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Nell'ambito dell'ultimo tema trattato, al paragrafo cinque, riguardante le misure miranti a garantire un mercato bene-funzionante per il copyright, l'attenzione viene posta sulla stampa giornalistica, i prestatori di servizi e le remunerazioni degli autori.
Sulla stampa giornalistica e gli utilizzi fatti dai prestatori di servizi online, sono stati analizzate ampiamente, nel precedente paragrafo le modifiche apportate agli ex articoli 11 e 13, divenuti, nella direttiva approvata gli articoli 15 e 17.
Nell'ottica delle remunerazioni, viene ribadito come gli autori si trovino in una posizione contrattuale più debole nel momento in cui concedono in licenza le proprie opere.
La remunerazione quindi, secondo la direttiva, dovrebbe essere proporzionata e adeguata allo sfruttamento che viene fatto delle opere in oggetto, del valore economico dei diritti concessi, del contributo dell'autore e delle pratiche del mercato.
Possono essere previste tipologie di pagamento con metodo forfettario ma viene richiesto che esso non costituisca la norma, ma che sia altresì definito dagli Stati membri in quali casi esso possa essere adottato.
Gli autori e gli artisti devono essere in grado di valutare, sotto il profilo economico, il perdurare dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita al momento della concessione contrattuale, benché spesso incontrino problemi di trasparenza in queste analisi.
L'applicazione del principio di trasparenza è molto importante per individuare l'adeguata remunerazione, le informazioni fornite dovrebbero essere sempre aggiornate, complete e pertinenti lo sfruttamento dell'opera. Nel caso in cui queste informazioni non siano sufficienti al fine di una valutazione economica, la direttiva prevede che essi possano richiedere informazioni aggiuntive a tutela dei loro diritti.
La nuova direttiva, secondo l'analisi appena condotta, è stata modificata al suo interno non solo attraverso interventi sugli articoli oggetto del dibattito ma anche di altre considerazioni che potessero aggiornarla e "modernizzarla" rispetto alle tecnologie in uso.
Quello che appare evidente è come essa sia fortemente dedita a tutelare i titolari dei diritti, quali autori e artisti, che sembrano essere la parte debole di tutta questa evoluzione tecnologica.
Rendere le licenze più facilmente sottoscrivibili vuol dire anche cercare di tutelare gli autori, grazie al principio della trasparenza, perché essi non incorrano in pratiche scorrette che comportino una remunerazione molto più bassa dei profitti che invece esse generano.

L'evoluzione viene portata anche negli istituti scolastici, permettendo loro di utilizzare le opere oggetto del diritto, senza violarne i diritti, con fini didattici, promuovendo anche in questo settore l'utilizzo di strumenti digitali innovativi, basandosi sull'idea che debbano essi stessi tutelare le opere fornendo l'accesso solo al personale e agli studenti.
Per gli istituti di protezione dei beni culturali, l'innovazione consiste nel favorire la digitalizzazione dei documenti e la messa a disposizione degli stessi a favore di tutti gli Stati dell'Unione. In tal senso, progredire verso un utilizzo e un accesso transfrontaliero vuol dire rendersi conto che la globalizzazione richiede innovazioni e crescita in ogni settore, compreso, o forse soprattutto, quello culturale.
L'intenzione di promuovere l'Unione europea affinché essa possa crescere come un unico mercato digitale, riducendo le frontiere, e raggiungendo l'armonizzazione degli Stati membri eliminando le incertezze del diritto, si evince in tutta la direttiva.
I pareri contrari continuano ad esserci, e probabilmente non cesseranno, ma, se l'Europa riuscirà a raggiungere la crescita economica, grazie ad una spinta così forte all'evoluzione, i vantaggi si vedranno in ogni Stato e i dubbi su di essa svaniranno (o quasi).

CONCLUSIONI

L'analisi condotta in questo elaborato ha messo in evidenza come la rete abbia modificato notevolmente la quotidianità di ognuno di noi, e come, l'essere sempre connessi abbia avuto ripercussioni sull'evoluzione delle tecnologie, sulle imprese e sui portatori di diritti.
La creazione di una rete internet, il web, comune a tutti e fruibile in ogni momento è stata un'innovazione di successo che ha permesso di eliminare tutta una serie di barriere e ha portato la diffusione della conoscenza ad un livello superiore.
Nessuno di noi oggi rinuncerebbe a queste tecnologie e le imprese si stanno sempre più concentrando per sfruttarle al meglio e utilizzare i loro vantaggi per la crescita economica.
L'Europa ha quindi dovuto abbracciare l'innovazione, comprendendo che essa è il motore della crescita economica e come tale non poteva essere lasciata in disparte, necessitando di una tutela che la vedesse protagonista e potesse tutelare tutti gli attori che vi partecipano.
Competere a livello internazionale vuol dire anche saper innovare e il sapere tecnologico è alla base di ogni scoperta.
Le piattaforme di social media hanno contribuito ad una crescita di questo mercato cambiando l'importanza che il cittadino riveste: da semplice fruitore di contenuti passivo, a membro attivo di una "comunità digitale" in cui esso opera attraverso contenuti da lui direttamente creati. Se si riflette su questo, con riguardo al passato, l'evoluzione che si è stata affrontata è davvero enorme.
In base a queste dinamiche anche le imprese hanno dovuto modificare il loro modo di agire, tenendo conto di consumatori sempre più attivi, partecipi e presenti. La *customer journey* stessa ha visto un mutamento considerevole, con aspetti positivi riguardo il poter colloquiare direttamente con i propri consumatori e clienti, ma sul profilo negativo essendo sottoposti ai giudizi degli stessi, non più rilegati a semplici consigli tra amici, ma ad una rete globale, esercitando notevoli conseguenze sulle aziende stesse.
L'aspetto più rilevante, in questo ambito, è come l'innovazione tecnologica abbia influito sulla cultura.
Un paese attivo culturalmente è un paese che aiuta la creatività, lo sviluppo dell'innovazione e muove l'economia.

La diffusione di essa fa sì che nascano nuove imprese, start-up, che le persone, i lavoratori stessi, siano maggiormente formati, che le scuole e tutti gli istituti di istruzione possano contribuire in tal senso.

L'Europa, intravisti questi vantaggi, ha dovuto però rivedere un diritto che non agevolava la diffusione della cultura, perché non aveva seguito e non si era modificato di pari passo a tutte queste dinamiche.

Di sicuro aver cercato, in prima battuta, di creare un mercato unico digitale è stata una grande rivoluzione per il diritto comunitario che ha cercato di unificare le differenze nel diritto dei vari Stati a favore di leggi che li vedessero come un unico paese e conforme a degli standard che agevolassero la diffusione della cultura.

Nel mondo attuale sembra incomprensibile rinunciare alla tecnologia o vedere alcune barriere all'accesso dei contenuti in virtù del luogo in cui si trovano ha portato all'idea di creare un mercato, non più con diritti legati alla territorialità, ma che permettesse ai cittadini di fruire dei servizi indipendentemente dalla loro posizione geografica, eliminando le discriminazioni e i geoblocchi che sovente venivano applicati.

L'aspetto più rilevante era però quello di proteggere gli autori, che, con le loro opere di ingegno, potessero inserirsi positivamente in questa nuova visione, senza veder pregiudicare i loro diritti.

L'opinione pubblica, alcuni Stati membri e le grandi piattaforme online hanno in prima istanza identificato questi cambiamenti come degli ostacoli all'operare nella diffusione del sapere, come se tutelare maggiormente i portatori di diritti ledesse i loro interessi, comportando delle rilevanti modificazioni a quella che è stata la prima proposta.

Le modificazioni, in un certo senso, mostrano come l'Europa abbia affrontato i cambiamenti dialogando costantemente con gli Stati membri e tenendo conto delle valutazioni in merito ai suddetti dialoghi.

Di certo, la nuova legge sul diritto d'autore segna una svolta importante nel diritto, unificando a livello di Unione europea la tutela sulle opere e eliminando le situazioni di incertezza che l'uso e la diffusione smodata di esse, in assenza di un diritto adeguato, aveva portato in luce.

Forse le piattaforme digitali non saranno contente di rinunciare ad una parte dei propri proventi a favore della remunerazione degli autori, ma quello che appare evidente è come ora, grazie alla nuova normativa, vi sia una tutela su tutti i fronti e sicuramente "moderna" come i tempi che stiamo vivendo.

Quello che ci si augura è che i cambiamenti effettuati e i grandi sforzi compiuti dall'Unione la portino a raggiungere l'obiettivo prefissato e cioè, una crescita economica grazie alla spinta all'innovazione.

BIBLIOGRAFIA

AKESTER P., *The political dimension of the digital challenge – copyright and free speech restrictions in the digital age,* in *IPQ,* 2006, pag. 1, 16, 24.

AUTERI P., *Internet e il contenuto del diritto d'autore,* in *AIDA,* 1996, pag. 83,98.

AVERITT N., LANDE R., *Using the "Consumer Choice" Approach to Antitrust Law,* in *Antitrust Law Journal,* 2007, 179, p. 182 ss.,202 ss.

BALKIN JM., *Freedom of speech and intellectual propriety in the digital age,* in AA.VV., *Proprietà intellettuale e cyberspazio,* Giuffrè, Milano 2004, pag. 3.

BARABASI A.L., "*Link. La nuova scienza delle reti*", Einaudi, 2004.

BERNERSLEE T., *L'architettura del nuovo web. Dall'inventore della rete il progetto di una comunicazione democratica, interattiva e inter-creativa*, Milano, InterZone Feltrinelli, 2001.

BOYD D.M., ELLISON N.B., *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,* in 13 Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, pag. 210, 211.

BUZZACCHI C., *La politica europea per i big data e la logica del single market: prospettive di maggiore concorrenza?,* in *Concorrenza e mercato,* 2016, p. 153 ss.

CASSANO G., CONTALDO A., *Internet e tutela della libertà di espressione,* Giuffrè, Milano, 2009, pag. 61-62.

CRISAFULLI V., *Problematica della "libertà di informazione",* in *il politico*, 1964, pag. 285,298 ss.

DENOZZA F., *Chicago, l'efficienza e l'antitrust,* p. 22 ss.

DENOZZA F., *Il rifiuto di licenza come abuso: bilanciamento "ad hoc" o bilanciamento categorico?,* in S. GIUDICI, *Studi in onore di Paola A.E. Frassi,* Giuffrè, Milano, 2010, p. 153.

DETTI T., LAURICELLA G., *Le origini di internet*, Milano, Bruno Mondadori, 2013.

ECORYS, KANTAR, *TNS'European SMEs dealing with digital platformos,* gennaio 2017.

FAILLA S., *Il CronoWeb*, ZeroBook, 2017.

FRIGNANI A, PIGNATA V., *Il nuovo regolamento (Ce) n. 772/2004 del 7 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia,* in *Diritto commerciale internazionale, 2004, p. 653.*

GHEZZI F., MAGGIOLINO M., SCOTTON F., *I confini tra parallelismo consapevole e pratica concordata*.

GHEZZI F., MAGGIOLINO M., *Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte tienile coperte*.

GILLIES J., CAILLIAU R., *Come è nato il web*, Milano, Baldini&Castoldi, 2002.

GRAEF I., *Market Definition e Market Powe in Data: the case of online platforms,* in *World Competition,* 2015, pp. 473-474.

GRANIERI M., COLANGELO G., DE MICHIELIS F., *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia,* Cacucci, Bari, 2009, p. 154 ss.

HOFFMAN J., *Crossing Borders in the Digital Market: A Proposal to End Copyright Territoriality and Geo-Blocking in the European Union,* 49, The George Washington University Law School, 2017, pag. 143 ss.

KOCHELEK D.M., *Data Mining and Antitrust,* in *Harv. JL & Tech,* 2009, 22, pag. 515 ss.

LYON M., HAFNER K., *La storia del futuro. Le origini di Internet*. Feltrinelli, 1998.

MAGGIOLINO M., *Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Economic Analysis of US and EU law,* Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2011, pag. 36-37, 136.

MELI V., *Le "autorizzazioni libere" nella direttiva 96/9/CEE sulla protezione giuridica delle banche dati,* in *AIDA,* 1997, 86, 87.

MONTAGNANI M. L., *Il diritto d'autore nell'era digitale, la distribuzione online delle opere dell'ingegno,* in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 353, Giuffrè editore, Milano, 2012, pag. 3-9, 33-40, 43-52, 108-120.

MONTAGNANI M. L., BORGHI M., *Promises and Pitfalls of the European Copyright Law Harmonisation Process,* in *WARD* a cura di, *The European Union & the Culture Industries: Regulation and the Public Interest,* Ashgate Publishing, Regno Unito, 2007, pag. 213, 217-229.

OTTOLIA A., *Big Data e innovazione computazionale,* Giappichelli Editore, Torino 2017 pag. 7-10, 21-25, 153-163, 297-315.

OTTOLIA A., *Digital Rights Management System Dealing with Juridical Particularism in the Information Society,* in *IIC,* 2004, p. 491.

OTTOLIA A., *L'equity crowdfunding tra incentivi al reperimento del capitale di rischio per start-up innovative e responsabilità,* in *Diritto della banca e del mercato finanziario,* 2014, pag. 43 ss.

PINDYCK R.S., RUBINFELD D.L., *Microeconomics,* Pearson Publishing, 2013.

PITRUZZELLA G., *Big Data, Competition and Privacy: A Look from the Antitrust Perspective,* in *Concorrenza e Mercato,* 2016, p. 15 ss.

PRUNESTI A., *Social media e comunicazione di marketing, pianificare e gestire le attività di marketing e comunicazione nell'era del Web 2.0,* Franco Angeli, 2016.

SANTILLI M., *Il diritto d'autore nella società dell'informazione,* Giuffrè, Milano, 1988, pag. 93.

SENFTLEBEN M., *Copyright, Limitations and the Three-step Test in International and EC Copyright Law,* Kluwer Law International, The Hauge London New York, 2004, pag. 43-98.

SENTFLEBEN M., *The International Three-step Test. A Model Prevision for EC Fair Use Legislation,* in 1 JIPITEC, 2010, pag. 67, 78.

TUCKER D.S., WELFORD H.B., *Big Mistakes Regarding Big Data,* in *Antitrust Source,* 2014, 14, pag. 6.

TURRINI A., VAN YPERSELE T., "*Traders, courts and the border effect puzzle*", Regional Science and Urban Economics, vol. 40, 2010, pag. 82.

WIJCKMANS F., TUYTSCHAEVER F., *Horizontal agreements and cartels in EU competition law,* Oxford Univresity Press, Oxford, 2015, pag. 433.

ZENO ZENCOVICH V., SANDICCHI G. B., *L'economia della conoscenza ed i suoi riflessi giuridici,* in *18 Diritto dell'informazione e dell'informatica,* 2002, pag. 971-973.

PROVVEDIMENTI

AGCOM, *Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva, 12 Febbraio 2010, 5,* disponibile all'indirizzo http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=3790.

CGUE, Caso 18 febbraio 2010, Microsoft/Yahoo; CGUE Caso 21 gennaio 2010,CGUE Oracle/Sun Microsystem, due casi di acquisizione in cui la Commissione europea ha ritenuto che non ci fossero danni a carico dei consumatori in seguito alle operazioni di fusione.

COM (2011) 635 definitivo.

COM (2016) 288 final, *Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Le piattaforme online e il mercato unico digitale, Opportunitàe sfide per l'Europa,* maggio 2016.

COM 2017, 228 FINAL, *Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale, un mercato unico digitale connesso per tutti.*

COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, Bruxelles, 14.9.2016 rintracciabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-593-IT-F1-1.PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale,* COM (2016) 593 FINAL, Capo I, articolo 11, par. 1, pag. 29.

COMMISSIONE EUROPEA, COM 2015/0626 FINAL, *Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* 9 dicembre 2015.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione dell'8 dicembre 1999, relativa ad un'iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, eEurope – Una società dell'informazione per tutti* COM(1999), di cui le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo http://europa.eu/legislation_summary/information_society/l24221_it.htm.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 marzo 2001, eEurope 2002: Impatto e priorità, comunicazione in vista del Consiglio europeo di Stoccolma*, 23-24 marzo 2001, COM(2001) 140, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0140:FIN:IT:PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, eEurope2005: una società dell'informazione per tutti – Piano d'azione da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia 21 e 22 giugno 2002,* COM/2002/0263, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FINAL:IT:PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Un piano europeo di ripresa economica,* 26.11.2008, COM(2008) 800 definitiva, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:IT:PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione,* 10.5.2007 COM(2007) 242 definitivo, disponibile all'indirizzo http://eur.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:IT:PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore,* COM (2015) 626 FINAL, Bruxelles, 9.12.2015, rintracciabile al https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-626-EN-F1-1.PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,* 3.3.2010 COM(2010) 2020, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20IT%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20IT%20version.pdf.

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione*, opera citata nota 126.

COMMISSIONE EUROPEA, *Libro verde – Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare,* 27.4.2010, COM(2010) 183, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0240&from=BG.

COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di *Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 546/2014 e (UW) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI*, COM (2018) 331 FINAL, rintracciabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-331-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sul funzionamento del protocollo di intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet,* COM (2013) 209 FINAL, Bruxelles, 18.4.2013, rinvenibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0209:FIN:IT:PDF.

CONSIGLIO EUROPEO, *Lisbona 23 e 24 marzo 2000, Conclusioni della presidenza,* disponibile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/summits/list1_it.htm.

CORTE DI GIUSTIZIA, Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2011, procedimento C-70/10, *Scarlet Extended SA contro Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam),* disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=IT&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=835045

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Markt Intern Verlag Gmbh e Klaus Beermann v. Germany,* 20 novembre 1989, rinvenibile all'indirizzo http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/,

DIRETTIVA (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1)

DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031.

DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L178 del 17.7.2000, pag. 1).

DIRETTIVA 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029.

DIRETTIVA 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

DIRETTIVA 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, maggio, 2001, rinvenibile sul sito https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=HR.

DIRETTIVA 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

DIRETTIVA 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio , il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=EN.

DIRETTIVA 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

DIRETTIVA 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:IT:PDF.

DIRETTIVA 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaborare (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

DIRETTIVA 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010 pag.1), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EN.

DIRETTIVA 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 229 del 27.10.2012, pag. 5).

DIRETTIVA 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

DIRETTIVA 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31996L0009.

EUROPIAN COMMISSION, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions, "A Single Market for Intellectual Propriety Rights". Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe,* Brussels 24 Maggio 2011, COM (2011) 287 FINAL.

GRANADA MINISTERIAL DECLARATION ON THE EUROPEAN DIGITAL AGENDA: Agreed on 19 April 2010, disponibile all'indirizzo http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/en_declaracion_granada.pdf.

DIRETTIVA (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva

2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6) rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1564&from=EN.

PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593- C8-0383/2016 – 2016/0280 (COD), rintracciabile all'indirizzo http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_IT.html.

REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, del Parlamento europeo e del consiglio, *sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori,* (GU L 364/1 del 9.12.2004) rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32004R2006.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, *relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi e contenuti online nel mercato interno,* 14 giugno 2017 rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=IT.

REGOLAMENTO UE N. 386/2012, *del Parlamento europeo e del Consiglio, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà individuale,* 19 aprile 2012 (GU L 129/1), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0386&from=EN.

SENTENZA DELLA CORTE COST. n. 105 del 1972, disponibile all'indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0105s-72.html.

SWD (2017) 155 OMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, *Accompanying the document,* COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, on the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy A Connected Digital Single Market for All.

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, Parte terza, *Politiche dell'unione e azioni interne,* Titolo VII, *Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni,* Capo 3, *Ravvicinamento delle legislazioni*, Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE), (GU 115 del 9.5.2008 pag. 0094-0095), rintracciabile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E114:IT:HTML.

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, rintracciabile (in versione consolidata) all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF.

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, *"European citizens and intellectual property: perception, awarness and behaviour"*, indagine rintracciabile sul sito al link https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0626&from=IT, novembre 2013.

SITOGRAFIA

Copyright: cosa prevede la direttiva approvata dal Parlamento Ue, rintracciabile all'indirizzo http://www.tpi.it/2018/09/16/direttiva-copyright-parlamento-ue/.

D.L. RUBINFELD-M.S. GAL, *Access Barriers to Big Data,* in *Arizona Law Review,* 2017, pp. 42-43, disponibile in http://works.bepress.com/daniel_rubinfeld/85/.

DE LA PLAZ G.A., *Barriere allo sviluppo dell'offerta televisiva IP-based ed accesso ai contenuti: rimedi proconcorrenziali,* in http://www.medialaws.eu/.

DI CORINTO A., *La vera storia di internet,* articolo rintracciabile al seguente indirizzo *https://www.wired.it/internet/web/2016/04/29/vera-storia-internet/* ; giornalista esperto di Internet Governance, copyright e crittografia, analizza nel suo articolo il primo collegamento ad internet come evento epocale per il tempo.

FISHER W., GASSER U., SLATER D., SMITH M., PALFREY J., *Comments on the OECD Working Party on Information Economy Draft Report Digital Broadband Content*. Berkman Center for Internet & Society at Harward Law School, 2005, 6 disponibile all'indirizzo http://cyber.law.harward.edu/digitalmedia/oecd_comments.pdf

GASSER U., SLATER D., SMITH M., PALFREY J., LOCKE E., MCGUIRE M., *Copyright and Digital Media in a Post-Napster World,* Version 2 rintracciabile all'indirizzo https://cyber.harvard.edu/wg_home/uploads/254/2003-05.pdf.

GUIBAULT C., *The Nature and Scope of limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights with regard to General Interest Missions for the Transmission of Knowledge: Prospects for their Adaptation to the Digital Environment,* in *e-Copyright Bulletin,* 2003, disponibile all'indirizzo http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139671e.pdf.

HUGENHOLTZ P.B., Copyright and Freedom of Expression in Europe, ritracciabile al seguente link

https://www.researchgate.net/publication/254775080_Copyright_and_freedom_of_expression_in_Europe.

HUGENHOLTZ P.B., OKEDIJI R., *Conceiving an International Instrument on limitations and exceptions to Copyright,* Final report, 6.3.2008, rintracciabile al link https://www.ivir.nl/publicaties/download/limitations_exceptions_copyright.pdf.

HUGENHOLTZ P.B., VAN EECHOUD M., VAN GOMPEL S. ET AL., *The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy,* Final report, Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, 2006, rintracciabile attraverso il link http://www.ivir.nl/publications/other/IVir_Recast_Final_Report_2006.pdf.

J. RAACKE, J. BONDS-RAACKE, MySpace and Facebook: applying in the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites, https://pdfs.semanticscholar.org/9df7/7827a3573fcafb4b32aa086db4709da425a8.pdf, le persone usano sempre di più i social network, e gli autori, attraverso il loro studio, evidenziano che è una necessità sociale legata al voler farsi nuovi amici o rintracciarne vecchi, con il risultato di sentirsi gratificati dall'avere contatti con i propri amici.

La direttiva sul copyright è stata approvata, rintracciabile all'indirizzo https://www.ilpost.it/2018/09/12/votazione-direttiva-copyright-parlamento-europeo.

La riforma del copyright è stata approvata, il Parlamento europeo ha votato a favore delle nuove e discusse regole europee per il diritto d'autore, rintracciabile all'indirizzo https://www.ilpost.it/2019/03/26/riforma-copyright/.

LERNER A.V., *The Role og Big Data in Online Platform Competition* 2014, rintracciabile sul sito www.aarn.com/abstrac=2482780.

LOSITO A., *Riforma Copyright Ue: cosa cambia per il diritto d'autore, ultime notizie*. Rintracciabile all'indirizzo https://www.giudafisco.it/riforma-copyright-ue-cos-e-cosa-prevede-cambia-articoli-11-13-2014

PORTER M.E., HEPPELMANN J.E., *How Smart, Connected Products Are Trasforming Competition,* in https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-trasforming-competition., citato da M.RICOLFI, *IoT and the Ages of Antitrust,* intervento alla tavola rotunda "IoT and Cicular Economy: this side of paradise", Bruxelles, 16 maggio 2017.

ROSENBLATT B., *Learning from P2P: Evolution of business models for online content,* 10 gennaio 2004, rintracciabile all'indirizzo http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=61.

SOKOL D.D., COMERFORD R.E., *Antitrust e Regulating Big Data,* in *George Mason Law Review,* 2016, 23, p. 119 ss.; si veda inoltre, l'analisi delle autorità francesi e tedesche che hanno analizzato l'impatto dei "Big Data" in materia di concorrenza, *Autoritè de la concurrence/Bundeskartellamt, Competition law e data,* 10 maggio 2016, 34, disponibile in http://www.autoritedelaconcurrence.fr.

The birth of Web, rintracciabile sul sito del CERN, https://home.cern/science/computing/birth-web, l'organizzazione europea per la ricerca nucleare, dove lo scienziato T. Berns-Lee lavorava quando ha creato il World.